



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 739

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 24 maggio 2017

I N D I C E

Commissioni congiunte

3^a (Affari esteri-Senato) e III (Affari esteri e comunitari-Camera):

<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	<i>Pag.</i> 5
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	» 6
<i>Uffici di Presidenza (Riunione n. 15)</i>	» 7

3^a (Affari esteri, emigrazione) e 14^a (Politiche dell'Unione europea-Senato) e III (Affari esteri e comunitari) e XIV (Politiche dell'Unione europea-Camera):

<i>Plenaria</i>	» 8
---------------------------	-----

Commissioni riunite

6^a (Finanze e tesoro) e 10^a (Industria, commercio, turismo):

<i>Uffici di Presidenza (Riunione n. 15)</i>	<i>Pag.</i> 10
--	----------------

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali:

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i> 11
---------------------------	----------------

2^a - Giustizia:

<i>Plenaria</i>	» 34
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 130)</i>	» 46

4^a - Difesa:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 26)</i>	» 47
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 27)</i>	» 47

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e popolare: ALA-SCCLP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Articolo 1 – Movimento democratico e progressista: Art.1-MDP; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Direzione Italia, Idea, Grande Sud, Moderati, M.P.L. – Movimento politico Libertas, Riscossa Italia, Euro-Exit): GAL (DI, Id, GS, M, MPL, RI, E-E); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Federazione dei Verdi: Misto-FdV; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL; Misto-UDC: Misto-UDC.

5 ^a - Bilancio:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	<i>Pag.</i>	48
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	51
6 ^a - Finanze e tesoro:		
<i>Plenaria</i>	»	56
7 ^a - Istruzione:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 338)</i>	»	58
<i>Plenaria</i>	»	58
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 339)</i>	»	72
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 180)</i>	»	73
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 181)</i>	»	73
<i>Plenaria</i>	»	74
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 355)</i>	»	78
<i>Plenaria</i>	»	78
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 356)</i>	»	83
10 ^a - Industria, commercio, turismo:		
<i>Plenaria</i>	»	84
11 ^a - Lavoro:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 96)</i>	»	85
12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 265)</i>	»	86
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 266)</i>	»	86
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Sottocommissione per i pareri</i>	»	87
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 252)</i>	»	88
<i>Plenaria</i>	»	88
14 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Plenaria</i>	»	90
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 60)</i>	»	104

Commissioni bicamerali

Questioni regionali:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	105
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	113
Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi:		
<i>Plenaria</i>	»	122
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	124

Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:

Plenaria *Pag.* 143

Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale:

Plenaria » 145

Ufficio di Presidenza » 146

Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti:

Plenaria » 170

Per la sicurezza della Repubblica:

Plenaria » 172

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 24) *Pag.* 173

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 25)()*

Sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere:

Plenaria » 174

(*) Il riassunto dei lavori della Commissione Moby Prince verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 739° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 24 maggio 2017.

COMMISSIONI CONGIUNTE

3^a (Affari esteri, emigrazione)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

III (Affari esteri e comunitari)

della Camera dei deputati

Mercoledì 24 maggio 2017

Plenaria

22^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente della III Commissione della Camera
PALAZZOTTO

Interviene la Direttrice dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, Laura Frigenti.

La seduta inizia alle ore 8,50.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PALAZZOTTO avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione della Direttrice dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, Laura Frigenti, nell'ambito dell'esame dello schema di documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo (Atto del Governo n. 414)

Il presidente PALAZZOTTO introduce, quindi, l'audizione.

La direttrice FRIGENTI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene quindi la deputata SPADONI (M5S), a cui risponde la direttrice FRIGENTI, in considerazione dell'imminente avvio della seduta in Assemblea.

Intervengono successivamente i deputati MONACO (PD), LOCATELLI (Misto-PSI-PLI), QUARTAPELLE PROCOPIO (PD) e il PRESIDENTE.

La direttrice FRIGENTI replica ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Il presidente PALAZZOTTO dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,45.

Plenaria

23^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente della 3^a Commissione del Senato
CASINI

Interviene il Direttore generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ambasciatore Pietro Sebastiani.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente CASINI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte inoltre che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

Le Commissioni congiunte prendono atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Direttore generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Pietro Sebastiani, nell'ambito dell'esame dello schema di documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo (Atto del Governo n. 414)

Il presidente CASINI svolge, quindi, un intervento introduttivo.

L'ambasciatore SEBASTIANI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni la senatrice GIANNINI (PD) e le deputate QUARTAPELLE PROCOPIO (PD) e SPADONI (M5S).

Replica l'ambasciatore SEBASTIANI.

Il presidente CASINI dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,45.

**Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 15

*Presidenza del Presidente della 3^a Commissione del Senato
CASINI*

Orario: dalle ore 15,45 alle ore 16,20

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DEL COORDINAMENTO ITALIANO DELLE ONG INTERNAZIONALI (CINI), DELL'ASSOCIAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI ITALIANE DI COOPERAZIONE E SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE (AOI) E DI «LINK 2007 COOPERAZIONE IN RETE» SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 414 (SCHEMA DOC. TRIENNALE POLITICA DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 2016-2018)

COMMISSIONI CONGIUNTE

3^a (Affari esteri, emigrazione) e 14^a (Politiche dell'Unione europea)

del Senato della Repubblica

con le Commissioni

III (Affari esteri e comunitari) e XIV (Politiche dell'Unione europea)

della Camera dei deputati

Mercoledì 24 maggio 2017

Plenaria

14^a Seduta

Presidenza del Presidente della 14^a Commissione del Senato
CHITI

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri Gozi.*

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente CHITI avverte che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, nonché la trasmissione dei lavori sulla *web-tv*, e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

Le Commissioni congiunte prendono atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Governo sugli esiti del Consiglio europeo del 29 aprile 2017 e del Consiglio affari generali del 22 maggio 2017, con particolare riferimento alla Brexit

Il presidente CHITI introduce la procedura informativa.

Il sottosegretario GOZI rende comunicazioni sull'argomento in titolo.

Intervengono, quindi, per formulare quesiti e osservazioni, i senatori CANDIANI (*LN-Aut*), ORELLANA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), GUERRIERI PALEOTTI (*PD*), gli onorevoli BUTTIGLIONE (*Misto-UDC*) e GARAVINI (*PD*), indi i senatori MOLINARI (*Misto-Idv*), FLORIS (*FI-PdL XVII*) e TREMONTI (*GAL (DI, Id, GS, M, MPL, RI, E-E)*).

Segue la replica del sottosegretario GOZI.

Il presidente CHITI dichiara, quindi, conclusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 15,10.

COMMISSIONI 6^a e 10^a RIUNITE

6^a (Finanze e tesoro)

10^a (Industria, commercio e turismo)

Mercoledì 24 maggio 2017

**Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 15

Presidenza del Presidente della 10^a Commissione
MUCCHETTI

Orario: dalle ore 14,20 alle ore 15,45

*AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DI CONFINDUSTRIA DIGITALE E
DELLA FEDERAZIONE ITALIANA EDITORI GIORNALI (FIEG) SUL DISEGNO DI
LEGGE N. 2526 (MISURE IN MATERIA FISCALE PER LA CONCORRENZA
NELL'ECONOMIA DIGITALE)*

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 24 maggio 2017

Plenaria**486^a Seduta**

Presidenza del Presidente
TORRISI

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti e Rughetti.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116, recante modifiche all'articolo 55-*quater* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di licenziamento disciplinare (n. 412)

(Parere alla Ministra per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 16, commi 1, 2, 4 e 7, e 17, comma 1, lettera *s*), della legge 7 agosto 2015, n. 124. Esame e rinvio)

Il relatore RUSSO (*PD*) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, emanato in attuazione degli articoli 16, comma 7, e 17, comma 1, lettera *s*), della legge n. 124 del 2015, e recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 116 del 2016, in materia di licenziamento disciplinare. L'articolo 16, comma 7, della legge di delega prevede, infatti, che entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo in materia di licenziamento disciplinare, il Governo possa adottare, nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi e della procedura previsti per l'esercizio della delega, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

Al riguardo, ricorda che la sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 2016 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge n. 124 del 2015, perché ritenute incidenti su materie di competenza regionale, con la conseguente necessità di assicurare il rispetto del

principio di leale collaborazione. In particolare, la sentenza afferma che tale principio deve essere assicurato nell'ambito del procedimento legislativo mediante il ricorso al sistema delle Conferenze, prevedendo lo strumento dell'intesa, in luogo del parere.

Pertanto, il Governo ha deciso di apportare al decreto legislativo n. 116 del 2016 alcune modifiche e integrazioni, al fine di migliorare il testo e di procedere all'attuazione della delega nel rispetto del principio di leale collaborazione.

Il provvedimento si compone di sette articoli.

L'articolo 1 definisce l'oggetto e la portata innovativa dell'intervento normativo.

L'articolo 2 prevede che nelle premesse al decreto legislativo n. 116 sia aggiunto un riferimento all'acquisizione dell'intesa della Conferenza Stato-Regioni.

Tale articolo è stato inserito sulla base delle indicazioni contenute nel parere n. 83 del 2017 del Consiglio di Stato, in modo da esplicitare anche nel testo del decreto originario gli effetti procedurali volti a sanare il vizio eccepito dalla Corte costituzionale.

L'articolo 3, mediante modifiche all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), capoverso 3-*quater*, del decreto legislativo n. 116, aumenta da quindici a venti giorni la durata dei termini per la denuncia al pubblico ministero e la segnalazione alla competente procura regionale della Corte dei conti dell'avvio del procedimento disciplinare nei casi di falsa attestazione della presenza in servizio. Sono modificati, inoltre, i termini entro i quali la procura della Corte dei conti, quando ne ricorrono i presupposti, agisce nei confronti del dipendente licenziato per danno d'immagine. L'azione di responsabilità è esercitata, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 453 del 1993, entro i centocinquanta giorni successivi alla denuncia, e non più entro i centoventi giorni come prevede attualmente il decreto legislativo n. 116.

L'articolo 4 è emanato in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera *s*), della legge di delega e costituisce integrazione e completamento della disciplina in materia di licenziamento disciplinare dei pubblici dipendenti, già in parte attuata con il decreto legislativo n. 116 del 2016. In particolare, questo articolo modifica l'articolo 55-*quater* del decreto legislativo n. 165 del 2001, introducendo l'obbligo di comunicare all'Ispettorato per la funzione pubblica, entro venti giorni dall'adozione, i provvedimenti di cui ai commi 3-*bis* (sospensione cautelare senza stipendio del dipendente per falsa attestazione della presenza in servizio, accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze) e 3-*ter* (immediata contestazione per iscritto dell'addebito e convocazione del dipendente dinanzi all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari), nonché quelli conclusivi dei procedimenti disciplinari.

L'articolo 5 contiene la clausola di invarianza finanziaria per cui dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 6 reca norme finali, volte a far salvi gli effetti già prodotti dal decreto n. 116 del 2016.

L'articolo 7, infine, dispone in merito all'entrata in vigore del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'uso del sistema d'informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (n. COM (2016) 881 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 204)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 maggio.

Il relatore COCIANCICH (*PD*), nel replicare alle considerazioni formulate dal senatore Calderoli nel corso del dibattito, precisa che la predisposizione di tre diversi atti normativi per il miglioramento del Sistema d'informazione Schengen (SIS) consente di tenere conto del differente livello di attuazione, da parte degli Stati membri, degli accordi per l'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni.

Quanto alle perplessità sulle misure di cui agli articoli 7 e 8 della proposta di regolamento in esame, ritiene che – nonostante alcune criticità risultanti dal tenore letterale delle norme – emerga chiaramente la finalità di consentire lo scambio tra Stati membri delle informazioni relative ai cittadini di Paesi terzi oggetto di una decisione di rimpatrio, proprio per evitare una duplicazione di procedure.

Presenta, quindi, uno schema di risoluzione favorevole, pubblicato in allegato, in cui si rileva l'opportunità di tenere conto della Raccomandazione (UE) 2017/432 della Commissione, del 7 marzo 2017, «per rendere i rimpatri più efficaci nell'attuazione della direttiva 2008/115/CE», e della Comunicazione COM(2017) 200, «per una politica dei rimpatri più efficace nell'Unione europea – Un piano d'azione rinnovato», al fine di valutare ulteriori margini di riduzione del crescente divario tra il numero di cittadini di Paesi terzi irregolarmente soggiornanti e il numero di quelli effettivamente rimpatriati.

Inoltre, con riferimento alla particolare criticità della posizione dell'Italia, si segnala la necessità di richiamare al rispetto dei doveri di solidarietà nei confronti dei Paesi di primo ingresso, particolarmente gravati dal fenomeno migratorio, mediante un coinvolgimento adeguato degli altri Stati membri nella gestione delle fasi più critiche dell'ingresso dei migranti nonché delle procedure di ricollocazione.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) ritiene insoddisfacente il rilievo circa l'opportunità che, in sede europea, si tenga conto delle misure adot-

tate per rendere i rimpatri più efficaci, in considerazione del fatto che restano tuttora totalmente disattesi gli accordi sulla ricollocazione dei migranti.

Considera, inoltre, inaccettabile la previsione in base alla quale uno Stato membro può concedere un permesso di soggiorno a un cittadino di Paese terzo già destinatario di provvedimento di rimpatrio in un altro Stato membro. A suo avviso, il provvedimento dovrebbe comunque essere eseguito anche qualora il cittadino del Paese terzo si sposti in un altro Stato membro.

Annuncia, pertanto, un voto contrario.

Il relatore COCIANCICH (*PD*) osserva che nessuno Stato membro può essere tenuto a eseguire la decisione assunta da un altro Stato dell'Unione, senza un'autonoma valutazione.

In ogni caso, si dichiara disponibile ad accogliere il rilievo del senatore Calderoli in merito al mancato rispetto degli obblighi in materia di ricollocazione dei migranti, modificando in tal senso la proposta di risoluzione.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di risoluzione favorevole con osservazioni, come modificata dal relatore, pubblicata in allegato.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica il regolamento (UE) n. 515/2014 e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006 (n. COM (2016) 882 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 205)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 maggio.

La relatrice CARDINALI (*PD*) propone di formulare una risoluzione in senso favorevole.

Il senatore CASSINELLI (*FI-PdL XVII*) critica l'emanazione, da parte degli organismi comunitari, di molteplici atti normativi volti a regolare puntualmente solo gli aspetti procedurali attinenti alla gestione dei flussi migratori, mentre restano inevase questioni ben più rilevanti, come la necessità di garantire sostegno ai Paesi che – per la loro posizione geografica – costituiscono il luogo di primo ingresso per la maggior parte dei migranti.

Dopo aver sottolineato che le esigenze rappresentate più volte dall'Italia nelle sedi competenti continuano a non ricevere alcun riscontro, annuncia il proprio voto contrario, ritenendo insoddisfacenti le politiche dell'Unione europea in tema di immigrazione.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) si associa alle considerazioni del senatore Cassinelli e annuncia il proprio voto contrario, ritenendo inefficace la proposta di regolamento in titolo.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di risoluzione favorevole, avanzata dalla relatrice, pubblicata in allegato.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica il regolamento (UE) n. 515/2014 e abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006, la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione (n. COM (2016) 883 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 206)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 maggio.

Il relatore ROMANO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) propone di formulare una risoluzione in senso favorevole, osservando tuttavia che, con riferimento al «controllo di indagine» di cui all'articolo 37, paragrafo 4, sembrerebbe opportuna una più puntuale definizione, in termini di limitazione della libertà personale, che in Italia è consentita solo dietro provvedimento dell'autorità giudiziaria e nei casi e modi previsti dalla legge.

Il senatore MAZZONI (*ALA-SCCLP*) ribadisce le considerazioni critiche già espresse in sede di discussione. A suo avviso, appare evidente che il complesso apparato normativo predisposto dall'Unione europea per consentire la verifica dell'identità dei migranti alle frontiere risulta del tutto inefficace nella prevenzione degli attentati terroristici di matrice islamica. Sarebbe necessario, invece, adottare provvedimenti per realizzare concretamente le misure volte a favorire la cooperazione di polizia e giudiziaria tra gli Stati membri.

Annuncia, pertanto, un voto contrario.?

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di risoluzione favorevole con osservazioni, avanzata dal relatore, pubblicata in allegato.

IN SEDE REFERENTE

(2439) Disposizioni in materia di partiti politici. Norme per favorire la trasparenza e la partecipazione democratica, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Marco Meloni ed altri; Fontanelli ed altri; Formisano; Lorenzo Guerini ed altri; Palese; Roberta Agostini ed altri; San-

dra Zampa; D'Alia; Eugenia Roccella ed altri; Elena Centemero; Anna Maria Carloni ed altri; Gigli ed altri; Parrini ed altri; Quaranta ed altri; Mazziotti di Celso ed altri; Toninelli ed altri; D'Attorre ed altri; Mara Mucci e Prodani; Vargiu ed altri; Cristian Iannuzzi; Misuraca; Pisicchio

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 maggio.

Riprende la discussione generale.

Il senatore CASSINELLI (*FI-PdL XVII*) ricorda che, già durante i lavori preparatori dell'Assemblea Costituente, fu affrontata la questione se l'espressione «metodo democratico», contenuta nell'articolo 49 della Costituzione, dovesse riferirsi solo alla competizione tra i partiti o anche alla loro organizzazione interna.

Sottolinea, a tale riguardo, che lo stesso Togliatti si oppose a una interpretazione che limitasse la libertà dei partiti. Infatti, il dirigente del PCI sostenne che qualsiasi movimento politico nuovo dovrebbe essere contrastato sul piano delle idee, in un dibattito democratico, e non attraverso l'imposizione di un determinato modello organizzativo.

Ritiene più urgente, invece, affrontare la questione del finanziamento pubblico dei partiti, senza contrapposizioni demagogiche esclusivamente finalizzate a conseguire consenso elettorale. A suo avviso, infatti, solo in questo modo si garantirebbe anche alle formazioni più piccole di partecipare al dibattito politico.

Il senatore PAGLIARI (*PD*) ritiene che l'espressione «metodo democratico», invece, dovrebbe essere più correttamente riferita non solo alla dinamica elettorale e alla competizione tra le forze politiche, ma anche alla dimensione organizzativa dei partiti.

Ciò non implicherebbe, in ogni caso, l'imposizione di un determinato modello, nel rispetto dei principi della cultura liberale. A suo avviso, tale aspetto non è affrontato nel testo approvato dalla Camera dei deputati, che tuttavia ritiene complessivamente condivisibile.

Per questo motivo, auspica una rapida conclusione della discussione generale.

La senatrice LO MORO (*Art.1-MDP*) valuta in termini favorevoli il provvedimento in esame, volto a dare piena attuazione all'articolo 49 della Costituzione. Auspica, quindi, che si proceda quanto prima alla fase emendativa, nel corso della quale le differenti prospettive ideologiche e culturali potranno confrontarsi.

Riguardo al significato dell'espressione «con metodo democratico», ritiene evidente che essa abbia un significato più ampio, non limitato all'azione esterna dei partiti. A suo avviso, infatti, si tratta di un principio che le singole formazioni politiche sono tenute a rispettare e applicare fin dall'atto costitutivo.

Invita, quindi, a procedere a una rapida definizione del provvedimento, che – a suo avviso – non è affatto volto a contrastare un determinato movimento politico, ma intende piuttosto prevedere una normativa di riferimento chiara per tutti i partiti.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*) considera ampiamente condivisibile l'obiettivo di garantire una maggiore trasparenza organizzativa e finanziaria dei partiti politici.

Sottolinea, tuttavia, la difficoltà di attuare in concreto le norme sui requisiti di democraticità interna, in quanto può accadere che, all'interno di una formazione politica, si imponga una determinata *leadership*.

Ritiene opportuno, quindi, apportare alcuni correttivi al testo in esame, quanto meno perché esso fu approvato dall'altro ramo del Parlamento nel presupposto dell'entrata in vigore della riforma costituzionale.

Inoltre, rileva la necessità di sopprimere le misure che finiscono per ostacolare la partecipazione alla competizione elettorale di liste civiche e associazioni di cittadini.

Il senatore CRIMI (*M5S*) osserva che il tenore dell'articolo 49 della Costituzione non necessita di alcuna interpretazione, in quanto prevede esplicitamente che tutti i cittadini possano associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

Ritiene evidente, quindi, che l'espressione «con metodo democratico» riguardi la competizione tra le forze politiche. Sarebbe dunque opportuno, a tal fine, garantire la più ampia rappresentatività, rinunciando a introdurre, nei meccanismi elettorali, correttivi di carattere maggioritario tali da determinare una torsione irragionevole del principio della rappresentanza.

A suo avviso, il disegno di legge in esame, più che dare attuazione all'articolo 49 della Costituzione, sembra volto in realtà a contrastare i gruppi politici organizzati, come il Movimento 5 Stelle, che presentano una struttura diversa da quella dei partiti tradizionali.

Sarebbe auspicabile, piuttosto, fissare criteri rigorosi sul finanziamento dei politici, per evitare episodi di corruzione come quello che ha recentemente coinvolto una esponente dell'attuale Governo, la quale avrebbe ricevuto un orologio di lusso in cambio di misure normative a favore degli armatori.

Il senatore MALAN (*FI-PdL XVII*) esprime riserve sulla introduzione di eccessivi adempimenti burocratici per la costituzione di partiti, in quanto si finirebbe per limitare la libertà riconosciuta dall'articolo 49 della Costituzione ai cittadini che intendano associarsi per partecipare alla vita pubblica del Paese.

Critica, inoltre, la misura di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), che prevede un'anagrafe degli iscritti al partito, peraltro facilmente consul-

tabile da chiunque, in contrasto con la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Ritiene altresì incongrua la previsione di pubblicare l'elenco dei finanziatori privati, a fronte dell'assenza di una regolazione dell'attività di gruppi d'interesse, capaci di influenzare anche la politica nazionale, per esempio attraverso i *media*.

Il senatore MAZZONI (*ALA-SCCLP*), a integrazione delle considerazioni già formulate, ricorda che, secondo l'articolo 49 della Costituzione italiana, i partiti godono di un'ampia libertà organizzativa, proprio perché privi di personalità giuridica. Ben diverso, invece, è il principio sancito nella Costituzione tedesca, che all'articolo 21 riconosce un ruolo essenziale ai partiti nell'architettura istituzionale democratica e, conseguentemente, li sottopone a un controllo rigoroso, sotto il profilo dei requisiti di democraticità interna. Secondo tali principi, probabilmente sarebbe stata vietata la costituzione di alcuni dei partiti attualmente esistenti in Italia.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*), dopo aver sottolineato che la Lega non ha un atteggiamento pregiudizialmente contrario sull'argomento, essendosi astenuta dalla votazione nell'esame in prima lettura presso l'altro ramo del Parlamento, ritiene condivisibile l'obiettivo di garantire la più ampia trasparenza possibile dei partiti politici, purché non se ne ostacoli il funzionamento interno con misure eccessivamente rigide.

Sottolinea, quindi, l'opportunità di garantire un effettivo confronto democratico tra le formazioni politiche, evitando forme di condizionamento della politica nazionale da parte di gruppi di interesse, *lobby* e imprenditori pubblici o privati, attraverso i partiti.

Ritiene quindi possibile apportare alcuni correttivi al testo in esame, purché limitati, anche per favorire l'approvazione definitiva in terza lettura, prima della conclusione della legislatura.

Tra le modifiche necessarie, oltre a quelle relative al mancato superamento del sistema bicamerale, sarebbe opportuno disciplinare le forme di finanziamento dei partiti, per garantire maggiore trasparenza ed evitare la raccolta di fondi, attraverso il *fundraising* e l'organizzazione di eventi conviviali.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) respinge i tentativi di interpretazione strumentale dell'articolo 49 della Costituzione che – a suo avviso – riconosce chiaramente la libertà dei cittadini di associarsi in partiti, al fine di concorrere in modo democratico a determinare la politica nazionale.

Auspica l'introduzione di norme volte ad assicurare piena trasparenza ai processi decisionali dei partiti e alle modalità di finanziamento, per evitare opacità che potrebbero favorire situazioni di illegalità. Cita, per esempio, le notizie di cronaca, riferite al Partito Democratico, relative all'organizzazione di cene per la raccolta fondi, oppure il versamento di somme per ottenere la candidatura in una posizione utile nelle liste elettorali.

A questo proposito, ricorda che è stata inspiegabilmente accantonata la discussione sul provvedimento relativo all'attività di *lobbying*, peraltro già in fase di esame molto avanzata.

Infine, auspica l'introduzione di misure per evitare le ingerenze dei partiti su stampa e televisione.

Il PRESIDENTE dichiara così conclusa la discussione generale.

Il relatore MIRABELLI (*PD*), intervenendo in replica, ricorda che il testo approvato dalla Camera dei deputati costituisce la sintesi di diciotto disegni di legge presentati in modo trasversale da tutti i Gruppi parlamentari. Sottolinea che il provvedimento non è assolutamente in conflitto con le norme sulla protezione dei dati personali, né limita la libertà di associazione.

Assicura che il disegno di legge – peraltro necessario anche per contrastare la disaffezione dei cittadini dalla politica – è volto esclusivamente ad affermare principi di trasparenza e di funzionamento democratico dei partiti, senza finalità discriminatorie nei confronti di determinate formazioni politiche. A tale riguardo, precisa che sono anche previste misure per i movimenti privi di Statuto.

Auspica, quindi, una rapida definizione del testo in sede referente.

Il PRESIDENTE propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti alle ore 13 di lunedì 12 giugno.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2770) ARRIGONI ed altri. – Modifica al decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 250, e aggregazione del comune di Torre de'Busi alla provincia di Bergamo, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 maggio.

Il PRESIDENTE comunica che il relatore ha riformulato l'emendamento 1.1 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Il sottosegretario PIZZETTI esprime parere favorevole sull'emendamento 1.1 (testo 2).

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, posto ai voti con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto l'emendamento 1.1 (testo 2).

La Commissione conferisce, quindi, al relatore Calderoli il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea per l'approvazione del disegno di legge n. 2770, con le modifiche accolte nel corso dell'esame, e con richiesta di autorizzazione a svolgere la relazione orale.

(2092) Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, e altre disposizioni in materia di cittadinanza, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Di Lello ed altri; Vendola ed altri; Bressa; Bressa; Caterina Pes ed altri; Sandra Zampa; Caparini ed altri; Bersani ed altri; Vaccaro; Marazziti ed altri; Fedi ed altri; Francesca La Marca ed altri; Caruso ed altri; Gozi; Renata Bueno ed altri; Caruso ed altri; Porta ed altri; Renata Polverini; Sorial ed altri; Merlo e Borghese; Elena Centemero; Bianconi; Dorina Bianchi; Fucsia Fitzgerald Nissoli ed altri; Marilena Fabbri ed altri

(17) Ignazio MARINO ed altri. – Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di introduzione dello ius soli

(202) Loredana DE PETRIS ed altri. – Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza

(255) DI BIAGIO e MICHELONI. – Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza

(271) MANCONI e TRONTI. – Disposizioni in tema di acquisto della cittadinanza italiana

(330) CASSON ed altri. – Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza

(604) GIOVANARDI e COMPAGNA. – Disposizioni relative all'acquisto della cittadinanza italiana

(927) Stefania GIANNINI ed altri. – Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza

(967) Laura BIANCONI ed altri. – Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91 recante nuove norme sulla cittadinanza

(2394) CONSIGLIO. – Modifiche all'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, e disposizioni concernenti l'introduzione di un esame di naturalizzazione per gli stranieri e gli apolidi che richiedono la cittadinanza

- e petizioni nn. 147, 324, 428, 1030 e 1572 e voto regionale n. 38 ad essi attinenti
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 17 maggio.

Il PRESIDENTE comunica che il senatore Zin ha apposto la propria firma a tutti gli emendamenti presentati dal senatore Calderoli

Si procede alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) dichiara il proprio voto favorevole sugli identici emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3, volti a sopprimere l'articolo 1 del disegno di legge all'esame, di cui rammenta le principali criticità.

In particolare, ritiene inopportuno prevedere l'acquisto della cittadinanza, da parte del minore, sulla base di una dichiarazione di volontà espressa da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale.

Segnala criticamente la norma di cui alla lettera *b-bis*), in quanto per i nuovi casi di applicazione dello *ius soli* non è richiesto il conseguimento di un titolo conclusivo di un ciclo scolastico. Altrettanto, appare criticabile l'assenza della verifica della conoscenza della lingua italiana per i titolari di protezione internazionale che intendano richiedere la cittadinanza per i propri figli.

Segnala, inoltre, la necessità di prevedere il conseguimento di un titolo conclusivo anche per i corsi di formazione professionale, per verificare che l'interessato conosca quanto meno la lingua italiana.

Ritiene inopportuno, quindi, esonerare dal pagamento del contributo di 200 euro le istanze o dichiarazioni concernenti i minori, come previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera *f*).

Stigmatizza, infine, la decisione di procedere all'esame del provvedimento subito dopo l'attentato terroristico di Manchester, perpetrato da un soggetto di origini libiche, che ha acquisito la cittadinanza inglese in base a una normativa simile a quella che si intende introdurre nell'ordinamento italiano.

Il senatore MALAN (*FI-PdL XVII*) dichiara il proprio voto favorevole sugli emendamenti in esame. A suo avviso, la norma amplia in modo eccessivo le forme di acquisto della cittadinanza, peraltro senza la verifica di una reale integrazione nella società italiana da parte dei soggetti interessati. Una modifica tanto profonda e suscettibile di determinare modifiche così pervasive nel Paese, a suo avviso, dovrebbe essere approvata da una maggioranza qualificata, con una norma di rango costituzionale.

Paventa il rischio, inoltre, di ripercussioni sulla tenuta dei conti pubblici, considerata l'ampia platea a cui dovrà essere garantita la frequenza scolastica e l'assistenza sanitaria.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, posti ai voti con il parere contrario della relatrice e del rappresentante del Governo, sono respinti gli identici emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2016) 881 DEFINITIVO SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETÀ

La Commissione,

esaminata ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6 del Regolamento, la proposta di Regolamento in titolo,

premesso che:

la proposta introduce l'obbligo di registrazione nel Sistema di informazione Schengen (SIS) di tutte le decisioni di rimpatrio, al fine di facilitare il rimpatrio di cittadini di Paesi terzi irregolarmente soggiornanti nell'UE,

ricordato che:

il SIS è un sistema di informazione a supporto dei controlli alle frontiere esterne Schengen e della cooperazione di polizia e giudiziaria di 29 Paesi europei. Contiene attualmente circa 70 milioni di registrazioni, concernenti informazioni sulle persone che non hanno diritto di entrare o soggiornare nello spazio Schengen, sulle persone ricercate in relazione ad attività criminali e sulle persone scomparse, nonché informazioni su determinate categorie di oggetti smarriti o rubati,

considerato, in particolare, che:

la proposta prevede l'introduzione e il trattamento nel SIS, sotto forma di segnalazioni, dei dati relativi ai cittadini di Paesi terzi oggetto di una decisione di rimpatrio nonché lo scambio di informazioni supplementari su tali segnalazioni, affinché tali decisioni acquistino visibilità in tutta l'Unione e se ne possa rafforzare l'esecuzione;

quanto alle modalità e ai tempi di inserimento delle segnalazioni nel Sistema, il regolamento prevede che la segnalazione sia inserita immediatamente, non appena adottata la decisione nei confronti del soggetto interessato e che debba contenere indicazioni relative al termine per la partenza volontaria nonché alla sospensione o al rinvio dell'allontanamento. Se non vi è motivo di ritenere che ciò possa compromettere la finalità delle procedure di rimpatrio, si dovrebbe preferire il rimpatrio volontario al rimpatrio forzato e concedere al rimpatriando un termine per la partenza volontaria;

il regolamento prevede, inoltre, che ciascuno Stato membro designi un'autorità responsabile per lo scambio di informazioni supplementari

sulle segnalazioni inserite riguardo a cittadini di Paesi terzi, nel contesto dei rimpatri e del soggiorno irregolare;

dispone, altresì, che gli Stati membri confermino la partenza del cittadino oggetto di una segnalazione allo Stato membro che ha inserito la segnalazione stessa, al fine di consentire alle autorità che emettono ed eseguono le decisioni di verificare l'adempimento dell'obbligo di rimpatrio. Sono previste, inoltre, verifiche sistematiche in uscita per garantire che sia comunicata l'effettiva partenza dal territorio di tutti i cittadini di Paesi terzi interessati;

sono enunciate le disposizioni applicabili in caso di inosservanza dell'obbligo di rimpatrio e sono definite le procedure necessarie per prevenire e risolvere divergenze o decisioni confliggenti fra Stati membri;

ulteriori disposizioni riguardano la cancellazione delle segnalazioni, il trasferimento di dati a Paesi terzi a condizioni rigorose, nonché l'individuazione dei soggetti ai quali è consentito l'accesso alle segnalazioni riguardanti i rimpatri,

valutata la relazione del Governo, elaborata ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012,

valutato, altresì, che:

la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 79, paragrafo 2, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che prevede la procedura legislativa ordinaria per adottare le misure nell'ambito della politica comune dell'immigrazione, intesa ad assicurare la gestione efficace dei flussi migratori, l'equo trattamento dei cittadini dei Paesi terzi regolarmente soggiornanti negli Stati membri e la prevenzione e il contrasto rafforzato dell'immigrazione illegale e della tratta degli esseri umani. La citata lettera c) riguarda specificamente l'immigrazione clandestina e il soggiorno irregolare, compresi l'allontanamento e il rimpatrio delle persone in soggiorno irregolare;

il principio di sussidiarietà è rispettato in quanto l'obiettivo di estendere l'utilizzo obbligatorio, in tutti gli Stati membri, del sistema informatico SIS, a supporto del monitoraggio e dell'esecuzione per le decisioni di rimpatrio di cittadini di Paesi terzi irregolarmente soggiornanti nell'UE, non può essere conseguito dagli Stati membri singolarmente;

per quanto riguarda il principio di proporzionalità, la proposta si limita a disporre le misure necessarie a conseguire il predetto scopo, lasciando gli Stati membri liberi di adottare, caso per caso, in consultazione tra loro, le eventuali decisioni o misure da intraprendere nei confronti delle persone che non hanno provveduto a rientrare nel loro Paese d'origine,

si pronuncia in senso favorevole, con le seguenti osservazioni:

si rileva l'opportunità di tenere conto della Raccomandazione (UE) 2017/432 della Commissione, del 7 marzo 2017, «per rendere i rimpatri più efficaci nell'attuazione della direttiva 2008/115/CE», e della Comunicazione COM(2017) 200, «per una politica dei rimpatri più efficace nel-

l'Unione europea – Un piano d'azione rinnovato», al fine di valutare ulteriori margini di riduzione del crescente divario tra il numero di cittadini di Paesi terzi irregolarmente soggiornanti e il numero di quelli effettivamente rimpatriati,

con riferimento alla particolare criticità della posizione dell'Italia, si segnala la necessità di richiamare al rispetto dei doveri di solidarietà nei confronti dei Paesi di primo ingresso, particolarmente gravati dal fenomeno migratorio, mediante un coinvolgimento adeguato degli altri Stati membri nella gestione delle fasi più critiche dell'ingresso dei migranti nonché delle procedure di ricollocazione.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2016) 881 DEFINITIVO
SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO
SULLA SUSSIDIARIETÀ (Doc. XVIII, n. 204)**

La Commissione,

esaminata ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6 del Regolamento,
la proposta di Regolamento in titolo,

premesso che:

la proposta introduce l'obbligo di registrazione nel Sistema di informazione Schengen (SIS) di tutte le decisioni di rimpatrio, al fine di facilitare il rimpatrio di cittadini di Paesi terzi irregolarmente soggiornanti nell'UE,

ricordato che:

il SIS è un sistema di informazione a supporto dei controlli alle frontiere esterne Schengen e della cooperazione di polizia e giudiziaria di 29 Paesi europei. Contiene attualmente circa 70 milioni di registrazioni, concernenti informazioni sulle persone che non hanno diritto di entrare o soggiornare nello spazio Schengen, sulle persone ricercate in relazione ad attività criminali e sulle persone scomparse, nonché informazioni su determinate categorie di oggetti smarriti o rubati,

considerato, in particolare, che:

la proposta prevede l'introduzione e il trattamento nel SIS, sotto forma di segnalazioni, dei dati relativi ai cittadini di Paesi terzi oggetto di una decisione di rimpatrio nonché lo scambio di informazioni supplementari su tali segnalazioni, affinché tali decisioni acquistino visibilità in tutta l'Unione e se ne possa rafforzare l'esecuzione;

quanto alle modalità e ai tempi di inserimento delle segnalazioni nel Sistema, il regolamento prevede che la segnalazione sia inserita immediatamente, non appena adottata la decisione nei confronti del soggetto interessato e che debba contenere indicazioni relative al termine per la partenza volontaria nonché alla sospensione o al rinvio dell'allontanamento. Se non vi è motivo di ritenere che ciò possa compromettere la finalità delle procedure di rimpatrio, si dovrebbe preferire il rimpatrio volontario al rimpatrio forzato e concedere al rimpatriando un termine per la partenza volontaria;

il regolamento prevede, inoltre, che ciascuno Stato membro designi un'autorità responsabile per lo scambio di informazioni supplementari

sulle segnalazioni inserite riguardo a cittadini di Paesi terzi, nel contesto dei rimpatri e del soggiorno irregolare;

dispone, altresì, che gli Stati membri confermino la partenza del cittadino oggetto di una segnalazione allo Stato membro che ha inserito la segnalazione stessa, al fine di consentire alle autorità che emettono ed eseguono le decisioni di verificare l'adempimento dell'obbligo di rimpatrio. Sono previste, inoltre, verifiche sistematiche in uscita per garantire che sia comunicata l'effettiva partenza dal territorio di tutti i cittadini di Paesi terzi interessati;

sono enunciate le disposizioni applicabili in caso di inosservanza dell'obbligo di rimpatrio e sono definite le procedure necessarie per prevenire e risolvere divergenze o decisioni confliggenti fra Stati membri;

ulteriori disposizioni riguardano la cancellazione delle segnalazioni, il trasferimento di dati a Paesi terzi a condizioni rigorose, nonché l'individuazione dei soggetti ai quali è consentito l'accesso alle segnalazioni riguardanti i rimpatri,

valutata la relazione del Governo, elaborata ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012,

valutato, altresì, che:

la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 79, paragrafo 2, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che prevede la procedura legislativa ordinaria per adottare le misure nell'ambito della politica comune dell'immigrazione, intesa ad assicurare la gestione efficace dei flussi migratori, l'equo trattamento dei cittadini dei Paesi terzi regolarmente soggiornanti negli Stati membri e la prevenzione e il contrasto rafforzato dell'immigrazione illegale e della tratta degli esseri umani. La citata lettera c) riguarda specificamente l'immigrazione clandestina e il soggiorno irregolare, compresi l'allontanamento e il rimpatrio delle persone in soggiorno irregolare;

il principio di sussidiarietà è rispettato in quanto l'obiettivo di estendere l'utilizzo obbligatorio, in tutti gli Stati membri, del sistema informatico SIS, a supporto del monitoraggio e dell'esecuzione per le decisioni di rimpatrio di cittadini di Paesi terzi irregolarmente soggiornanti nell'UE, non può essere conseguito dagli Stati membri singolarmente;

per quanto riguarda il principio di proporzionalità, la proposta si limita a disporre le misure necessarie a conseguire il predetto scopo, lasciando gli Stati membri liberi di adottare, caso per caso, in consultazione tra loro, le eventuali decisioni o misure da intraprendere nei confronti delle persone che non hanno provveduto a rientrare nel loro Paese d'origine,

si pronuncia in senso favorevole, con le seguenti osservazioni:

si rileva l'opportunità di tenere conto della Raccomandazione (UE) 2017/432 della Commissione, del 7 marzo 2017, «per rendere i rimpatri più efficaci nell'attuazione della direttiva 2008/115/CE», e della Comunicazione COM(2017) 200, «per una politica dei rimpatri più efficace nel-

l'Unione europea – Un piano d'azione rinnovato», al fine di valutare ulteriori margini di riduzione del crescente divario tra il numero di cittadini di Paesi terzi irregolarmente soggiornanti e il numero di quelli effettivamente rimpatriati,

con riferimento alla particolare criticità della posizione dell'Italia, si segnala la necessità di richiamare al rispetto dei doveri di solidarietà nei confronti dei Paesi di primo ingresso, particolarmente gravati dal fenomeno migratorio, mediante un coinvolgimento adeguato degli altri Stati membri nella gestione delle fasi più critiche dell'ingresso dei migranti e nel pieno rispetto degli obblighi in materia di ricollocazione.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2016) 882 DEFINITIVO
SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO
SULLA SUSSIDIARIETÀ (Doc. XVIII, n. 205)**

La Commissione,

esaminata ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6 del Regolamento,
la proposta di Regolamento in titolo,

premesso che:

la proposta abroga e sostituisce il regolamento di istituzione del sistema d'informazione Schengen SIS II (regolamento (CE) n. 1987/2006) e introduce l'obbligo, ad oggi mera facoltà, per gli Stati membri, di inserire nel SIS i provvedimenti di divieto di ingresso, emanati nei confronti di cittadini di Paesi terzi in soggiorno irregolare. La proposta provvede, inoltre, ad armonizzare le procedure di consultazione, in modo da evitare che chi abbia subito un divieto d'ingresso possa detenere un permesso di soggiorno in un altro Stato membro, e a disporre altre modifiche volte a migliorare l'uso del SIS,

ricordato che:

il SIS è un sistema di informazione a supporto dei controlli alle frontiere esterne Schengen e della cooperazione di polizia e giudiziaria di 29 Paesi europei. Contiene attualmente circa 70 milioni di registrazioni, concernenti informazioni sulle persone che non hanno diritto di entrare o soggiornarne nello spazio Schengen, sulle persone ricercate in relazione ad attività criminali e sulle persone scomparse, nonché informazioni su determinate categorie di oggetti smarriti o rubati,

considerato, in particolare, che:

il regolamento proposto specifica la tempistica e le condizioni per l'inserimento delle segnalazioni di divieto di ingresso dopo che il cittadino di un Paese terzo ha lasciato il territorio di uno Stato membro, adempiendo a un obbligo di rimpatrio;

prevede un uso più efficace delle impronte digitali e delle immagini facciali nonché l'introduzione delle impronte palmari come nuovo strumento di identificazione biometrica. In particolare, l'uso delle immagini facciali ai fini dell'identificazione garantirà una maggiore coerenza tra il SIS e il sistema ingressi/uscite (EES), i varchi elettronici e i chioschi *self-service* disponibili presso i varchi di frontiera;

quanto all'accesso alla banca dati, la proposta mantiene i vigenti diritti di accesso delle autorità nazionali e li estende a Europol e all'Agenzia della guardia costiera e di frontiera europea, nonché alla futura unità centrale ETIAS, ossia il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi che consentirà di raccogliere informazioni sui cittadini di Paesi terzi esenti dall'obbligo di visto, prima del loro arrivo alle frontiere esterne. Anche le autorità nazionali competenti in materia di visti avranno accesso alle segnalazioni sui documenti, se necessario per lo svolgimento delle loro funzioni;

il provvedimento, pur consentendo di inserire informazioni più dettagliate nelle segnalazioni e ampliando la lista dei dati personali da raccogliere per far fronte ai casi di usurpazione di identità, reca disposizioni specifiche per la conservazione e la cancellazione delle segnalazioni,

valutata la relazione del Governo, elaborata ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012,

considerato, altresì, che:

la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 77, paragrafo 2, lettere *b)* e *d)*, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che prevede la procedura legislativa ordinaria per adottare le misure relative all'istituzione di un sistema integrato di controllo e gestione delle frontiere esterne, e nell'articolo 79, paragrafo 2, lettera *c)*, del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per adottare le misure nell'ambito della politica comune dell'immigrazione, intesa ad assicurare la gestione efficace dei flussi migratori, l'equo trattamento dei cittadini dei Paesi terzi regolarmente soggiornanti negli Stati membri e la prevenzione e il contrasto rafforzato dell'immigrazione illegale e della tratta degli esseri umani. La citata lettera *c)* riguarda specificamente l'immigrazione clandestina e il soggiorno irregolare, compresi l'allontanamento e il rimpatrio delle persone in soggiorno irregolare;

il principio di sussidiarietà è rispettato in quanto l'obiettivo di rafforzare il sistema di scambio di informazioni tra gli Stati membri relative alle frontiere esterne (Sistema d'informazione Schengen SIS), per un più efficace controllo delle presenze di cittadini di Paesi terzi sul territorio dell'Unione europea, non può essere conseguito dagli Stati membri singolarmente;

il principio di proporzionalità è rispettato in quanto la proposta si limita a stabilire le misure e le procedure necessarie a raggiungere il predetto scopo. In particolare, il rafforzamento del controllo sulla presenza degli stranieri nel territorio europeo è adeguatamente bilanciato dai limiti imposti nell'utilizzo e nella conservazione dei dati personali e da una più estesa ed esplicitata tutela dei diritti dei soggetti interessati relativamente alla tutela dei propri dati, all'accesso alle informazioni che li riguardano e alla possibilità di disporre degli adeguati mezzi di impugnazione,

si pronuncia in senso favorevole.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2016) 883 DEFINITIVO
SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO
SULLA SUSSIDIARIETÀ (Doc. XVIII, n. 206)**

La Commissione,

esaminata ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6 del Regolamento,
la proposta di Regolamento in titolo,

premesso che:

la proposta abroga e sostituisce la decisione 2007/533/GAI sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS II), nelle materie relative allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia e alla cooperazione di polizia e giudiziarie in campo penale, al fine di rafforzare l'uso di tale strumento nella lotta contro il terrorismo, il fenomeno dei *foreign fighters* e la criminalità transfrontaliera,

ricordato che:

il SIS è un sistema di informazione a supporto dei controlli alle frontiere esterne Schengen e della cooperazione di polizia e giudiziaria di 29 Paesi europei. Contiene attualmente circa 70 milioni di registrazioni, concernenti informazioni sulle persone che non hanno diritto di entrare o soggiornarne nello spazio Schengen, sulle persone ricercate in relazione ad attività criminali e sulle persone scomparse, nonché informazioni su determinate categorie di oggetti smarriti o rubati,

considerato che:

la proposta in titolo è strettamente legata alla proposta della COM (2016) 882, che disciplina l'uso del SIS nel settore delle verifiche di frontiera, alcune disposizioni sono comuni a entrambi i testi. Tra queste figurano misure che riguardano il funzionamento completo del Sistema, sia a livello centrale che nelle sue articolazioni nazionali; misure rafforzate per la continuità operativa; misure riguardanti la qualità, la protezione e la sicurezza dei dati e disposizioni in materia di monitoraggio e statistiche;

le norme specifiche del regolamento in esame sono finalizzate ad armonizzare meglio le procedure di uso del SIS, in particolare per i reati legati al terrorismo e ai rischi di sottrazione di minori da parte di uno dei genitori;

sono introdotti cambiamenti in materia di segnalazione di persone ricercate per l'arresto a fini di consegna o di estradizione e in materia di segnalazione di persone scomparse. In particolare, nei casi di persone

scompare la disciplina è modificata in modo da consentire di effettuare segnalazioni preventive, qualora si configuri un alto rischio di sottrazione di minori da parte di uno dei genitori;

a sostegno delle misure contro il terrorismo e i reati gravi, è introdotta una nuova forma di verifica, il «controllo di indagine», che consentirà alle autorità di interrogare una persona in modo più approfondito, rispetto al cosiddetto «controllo discreto» previsto dalla normativa vigente;

la proposta di regolamento amplia, inoltre, l'elenco degli oggetti per i quali può essere inserita una segnalazione, includendo, tra gli altri, i documenti vergini, i documenti di identità rilasciati, nonché gli estremi dei veicoli, i documenti e le banconote falsificati;

un ulteriore elemento di innovazione è costituito dall'uso più efficace dei dati biometrici, come le impronte digitali e le immagini facciali. Tra gli elementi di identificazione biometrica, sono introdotte le impronte palmari e i profili DNA, al fine di facilitare e precisare l'identificazione delle persone e l'interrogazione della banca dati del SIS;

è previsto l'inserimento nel SIS delle segnalazioni relative a persone ricercate per l'arresto sulla scorta di un mandato d'arresto europeo, ovvero per l'arresto a fini di estradizione;

è altresì previsto l'inserimento nel SIS delle segnalazioni relative a: persone scomparse o altre persone che devono essere poste sotto protezione o il cui luogo di soggiorno deve essere accertato; persone ricercate per presenziare ad un procedimento giudiziario; persone o oggetti (veicoli, natanti, aeromobili e *container*), ai fini di controlli discreti, controlli di indagine o controlli specifici; oggetti ricercati a scopo di sequestro a fini di contrasto o di prova in un procedimento penale;

nel SIS confluiranno anche le segnalazioni relative ai dati dattiloscopici quali impronte digitali o impronte palmari rinvenute sul luogo di un reato oggetto di indagine, un reato grave o un reato di terrorismo, qualora si possa stabilire con un elevato grado di probabilità che appartengano all'autore del reato. Tali dati sono conservati sotto la categoria di persona ignota, sospettata o ricercata;

quanto all'accesso ai dati inseriti nel SIS, la proposta mantiene i vigenti diritti delle autorità nazionali competenti per l'adozione delle decisioni in materia di ingresso, soggiorno e rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi e li estende ad Europol e all'Agenzia della guardia costiera e di frontiera europea, nonché al futuro sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS). Anche le autorità nazionali competenti in materia di visti avranno accesso alle segnalazioni sui documenti, se necessario per lo svolgimento delle loro funzioni. L'accesso al SIS è consentito, infine, anche alle autorità competenti per l'immatricolazione dei natanti e degli aeromobili. Sono, altresì, introdotte garanzie volte ad assicurare che la raccolta, il trattamento e l'accesso ai dati sia limitato a quanto strettamente necessario, nel pieno rispetto della legislazione dell'Unione europea e dei diritti fondamentali;

norme specifiche riguardano, inoltre, la conservazione e la cancellazione delle segnalazioni,

valutata la relazione del Governo, elaborata ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012,

considerato che:

la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 82, paragrafo 1, secondo comma, lettera *d*), l'articolo 85, paragrafo 1, l'articolo 87, paragrafo 2, lettera *a*), e l'articolo 88, paragrafo 2, lettera *a*), concernenti, rispettivamente, la cooperazione giudiziaria in materia penale, le competenze di Eurojust, la cooperazione di polizia e le competenze di Europol;

il principio di sussidiarietà è rispettato in quanto l'obiettivo di rafforzare il sistema di scambio di informazioni tra gli Stati membri in materia penale tramite il SIS per una più efficace cooperazione giudiziaria e di polizia tra gli Stati membri nella lotta contro il terrorismo, il fenomeno dei cosiddetti combattenti terroristi stranieri e la criminalità transnazionale, non può essere conseguito dagli Stati membri singolarmente;

il principio di proporzionalità è rispettato in quanto la proposta si limita a stabilire le misure e le procedure necessarie a conseguire il predetto scopo. In particolare, la proposta consente agli Stati membri di non dare seguito a una determinata segnalazione, qualora ciò sia reputato incompatibile con la propria legislazione nazionale, con i propri obblighi internazionali o con interessi nazionali essenziali. Inoltre, nell'ambito del diritto alla protezione dei dati personali, la proposta introduce regole specifiche sulla cancellazione delle segnalazioni e sui tempi di conservazione dei dati, allineando il periodo di conservazione delle segnalazioni sugli oggetti (attualmente di 10 anni) a quello sulle persone (cinque anni), alle quali tali oggetti spesso sono connessi;

si pronuncia in senso favorevole, con le seguenti osservazioni:

con riferimento al «controllo di indagine» di cui all'articolo 37, paragrafo 4, sembrerebbe opportuno una sua più puntuale definizione, in termini di limitazione della libertà personale, che in Italia è consentita solo dietro provvedimento dell'autorità giudiziaria e nei casi e modi previsti dalla legge.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2770

Art. 1.

1.1 (testo 2)

CALDEROLI, *relatore*

Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

«3. Le province di Lecco e di Bergamo provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza necessari all'attuazione del comma 1. Ove gli adempimenti richiedano il concorso di entrambe le province, queste provvedono d'intesa tra loro e con il commissario nominato ai sensi del comma 4.

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, nomina un commissario con il compito di promuovere gli adempimenti necessari all'attuazione del comma 1. Il commissario è nominato d'intesa con la provincia di Bergamo, anche al fine di individuare l'amministrazione che, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, dovrà sostenere gli oneri derivanti dall'attività del commissario stesso.

5. Le province di Lecco e di Bergamo provvedono agli adempimenti di cui al comma 3 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ove uno o più tra tali adempimenti non siano stati espletati entro il predetto termine, il commissario di cui al comma 4 fissa un ulteriore congruo termine; agli adempimenti che risultino non ancora espletati allo scadere di tale ulteriore termine provvede il commissario stesso, con proprio atto, in ogni caso assicurando che tutti gli adempimenti necessari siano posti in essere entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti presso organi e uffici dello Stato costituiti nell'ambito della provincia di Lecco e relativi a cittadini o enti compresi nel territorio del comune di Torre de'Busi sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organi e uffici costituiti nell'ambito della provincia di Bergamo a decorrere dalla data del loro insediamento.

7. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica né deroghe ai vincoli stabiliti dal patto di stabilità interno».

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 24 maggio 2017

Plenaria

388^a Seduta

Presidenza del Presidente
D'ASCOLA

Intervengono il vice ministro dell'interno Bubbico e il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

(2134) Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Laura Garavini ed altri; Vecchio ed altri; Rosy Bindi ed altri; Rosy Bindi ed altri; Formisano e di un disegno di legge d'iniziativa popolare

(456) Silvana AMATI ed altri. – Norme in materia di destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali a finalità di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza

(799) CARDIELLO ed altri. – Interventi urgenti in materia di beni della criminalità organizzata e a favore dell'agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

(1180) GASPARRI. – Norme per la utilizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata al fine di agevolare lo sviluppo di attività produttive e favorire l'occupazione

(1210) Lucrezia RICCHIUTI ed altri. – Istituzione dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari e degli amministratori dei beni confiscati alla criminalità organizzata

(1225) Anna FINOCCHIARO. – Modifiche al codice delle leggi antimafia in materia di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali

(1366) *Lucrezia RICCHIUTI ed altri. – Modifiche al codice delle leggi antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di competenza del tribunale distrettuale per l'applicazione di misure di prevenzione*

(1431) *FALANGA ed altri. – Modifiche agli effetti inibitori ed escludenti derivanti dal procedimento di prevenzione nei confronti dell'attività di impresa*

(1687) *Misure volte a rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni illeciti*

(1690) *MIRABELLI ed altri. – Modificazioni al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione*

(1957) *DAVICO. – Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, volte a rendere più efficiente l'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, a favorire la vendita dei beni confiscati e il reimpiego del ricavato per finalità sociali nonché a rendere produttive le aziende confiscate. Delega al Governo per la disciplina della gestione delle aziende confiscate*

(2060) *Alessandra BENCINI ed altri. – Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, volte a rendere più efficiente l'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, a favorire la vendita dei beni confiscati e il reimpiego del ricavato per finalità sociali nonché a rendere produttive le aziende confiscate. Delega al Governo per la disciplina della gestione delle aziende confiscate*

(2089) *CAMPANELLA ed altri. – Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di misure di prevenzione personali e patrimoniali in relazione ai delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente D'ASCOLA avverte che riprende la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 15, a partire dall'emendamento 15.13, il quale risulta decaduto in assenza del proponente.

Dopo che viene ritirato l'emendamento 15.14, sono dichiarati decaduti gli emendamenti 15.15, 15.17 e 15.18.

Posto in votazione, risulta respinto l'emendamento 15.16, mentre è ritirato l'emendamento 15.19.

Dichiarato accantonato l'emendamento 15.20, viene ritirato l'emendamento 15.0.1.

L'emendamento 15.0.2, fatto proprio dal senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*), in assenza del proponente, è posto in votazione e risulta non approvato.

Con riferimento all'articolo 16, il PRESIDENTE dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97 del Regolamento, gli emendamenti 16.2, 16.9, 16.10 e 16.0.1.

Quindi il correlatore LUMIA (*PD*) esprime parere contrario per l'emendamento 16.1, mentre formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti un parere contrario, per gli emendamenti 16.3, 16.4, 16.5, 16.6, 16.7, 16.8, 16.11 e 16.12.

I rappresentanti del GOVERNO esprimono parere conforme, salvo che per l'emendamento 16.8, in riferimento al quale chiedono che sia disposto l'accantonamento.

Dichiarato decaduto l'emendamento 16.1 in assenza del proponente, sono ritirati gli emendamenti 16.3, 16.4, 16.5, 16.6, 16.7, 16.11 e 16.12, mentre l'emendamento 16.8 risulta accantonato.

Su proposta dei RELATORI e dei i rappresentanti del GOVERNO, il presidente D'ASCOLA dispone l'accantonamento di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 17, ivi incluso l'emendamento 17.0.1.

Passando all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 18, il correlatore LUMIA (*PD*) formula un invito al ritiro per gli emendamenti 18.1 e 18.2, mentre esprime parere contrario per l'emendamento 18.3; quindi, propone, d'intesa con il Governo, l'accantonamento degli emendamenti 18.5, 18.7, 18.12, 18.15, 18.18, 18.19, 18.20, 18.24, 18.25, 18.27, 18.28, 18.29 e 18.0.1, che risultano infine accantonati. Formula un invito al ritiro per l'emendamento 18.4.

Con riferimento all'emendamento 18.6, il correlatore LUMIA (*PD*), tenendo conto di una proposta di riformulazione del Governo e dei suggerimenti del senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*), modifica l'emendamento medesimo nell'emendamento 18.6 (testo 2), pubblicato in allegato, del quale viene disposto l'accantonamento.

Esprime quindi un parere contrario sull'emendamento 18.8. Con riferimento agli emendamenti 18.9 e 18.10 sui quali in un primo momento il correlatore LUMIA (*PD*) a formula un invito al ritiro si svolge, un dibattito al quale partecipano i senatori CALIENDO (*FI-PdL XVII*), BUCCARELLA (*M5S*), nonché il correlatore LUMIA (*PD*), il presidente D'ASCOLA e i rappresentanti del GOVERNO. All'esito della discussione i RELATORI e il GOVERNO propongono una riformulazione degli emendamenti in questione, che viene accolta dai proponenti degli emendamenti stessi, che li modificano negli emendamenti 18.9 (testo 2) e 18.10 (testo 2), fra loro di identico contenuto, pubblicati in allegato.

Dopo che il correlatore LUMIA (*PD*) ha espresso un parere contrario sugli emendamenti 18.11 e 18.13, formula un invito al ritiro per l'emen-

damento 18.14. Con riferimento agli emendamenti 18.16 e 18.17, di contenuto sostanzialmente identico, il GOVERNO presenta e illustra una riformulazione, volta a correggere alcune criticità del testo.

Quindi il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) propone alcune correzioni al nuovo testo presentato dal Governo, che, all'esito di un dibattito al quale partecipano il correlatore LUMIA (*PD*), il Viceministro Bubbico e il presidente D'ASCOLA, sono recepite con favore dai relatori e dai rappresentanti del Governo stesso.

Gli emendamenti 18.16 e 18.17 sono conseguentemente riformulati negli emendamenti 18.16 (testo 2) e 18.17 (testo 2), fra loro di identico contenuto, pubblicati in allegato.

Il correlatore LUMIA (*PD*) formula quindi un parere contrario sugli emendamenti 18.21, 18.22 e 18.23, mentre invita i proponenti a ritirare l'emendamento 18.26.

Sull'emendamento 18.30 i rappresentanti del GOVERNO presentano una riformulazione che viene accolta dal correlatore LUMIA (*PD*) che modifica l'emendamento nell'emendamento 18.30 (testo 2), pubblicato in allegato. Quindi formula un invito al ritiro per l'emendamento 18.31.

I rappresentanti del GOVERNO esprimono quindi pareri conformi a quelli del correlatore Lumia.

Dopo che sono ritirati gli emendamenti 18.1 e 18.2, è dichiarato decaduto l'emendamento 18.3; quindi viene ritirato l'emendamento 18.4.

Sull'emendamento 18.8, interviene in dichiarazione di voto il senatore CAPPELLETTI (*M5S*); l'emendamento posto in votazione risulta non approvato.

Posti in votazione congiuntamente sono approvati gli identici emendamenti 18.9 (testo 2) e 18.10 (testo 2).

Dichiarato decaduto l'emendamento 18.11, risulta respinto l'emendamento 18.13, mentre viene ritirato l'emendamento 18.14.

Posti congiuntamente ai voti, risultano approvati gli emendamenti 18.16 (testo 2) e 18.17 (testo 2), di contenuto identico.

Con distinte votazione, sono quindi respinti gli emendamenti 18.21, 18.22 e 18.23. Invece è ritirato l'emendamento 18.26.

In ordine all'emendamento 18.30 (testo 2), interviene il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*), il quale chiede un chiarimento al vice ministro BUBBICO il quale risponde sulla portata della disposizione in esame.

L'emendamento 18.30 (testo 2), posto in votazione, risulta infine approvato.

È quindi ritirato l'emendamento 18.31.

Passando all'articolo 19, sia il correlatore LUMIA (*PD*) che i rappresentanti del GOVERNO esprimono un parere contrario per l'emendamento 19.0.1 il quale, posto in votazione, risulta respinto.

Formulano poi un invito al ritiro sull'emendamento 20.0.1, che è ritirato dal senatore ALBERTINI (*AP-CpE-NCD*).

Con riferimento agli emendamenti relativi all'articolo 21, sia il correlatore LUMIA (*PD*) che i rappresentanti del GOVERNO esprimono pareri contrari sugli emendamenti 21.1 e 21.2, i quali, con distinte votazioni, risultano respinti.

Con riferimento all'articolo 23, il presidente D'ASCOLA dichiara improponibile, ai sensi dell'articolo 97 del Regolamento, l'emendamento 23.0.1.

Quindi il correlatore LUMIA (*PD*) esprime un parere contrario sull'emendamento 23.1, mentre formula un invito al ritiro per l'emendamento 23.2. Dopo che si è espresso a favore dell'emendamento del Governo 23.0.2, esprime un parere contrario sull'emendamento 23.0.3, mentre formula un invito al ritiro per l'emendamento 23.0.4. Il parere è infine favorevole sull'emendamento del Governo 23.0.100.

I rappresentanti del GOVERNO esprimono pareri conformi.

Dopo che è dichiarato decaduto l'emendamento 23.1 ed è ritirato l'emendamento 23.2, è posto in votazione l'emendamento 23.0.2 che risulta approvato.

L'emendamento 23.0.3, fatto proprio dalla senatrice MUSSINI (*Misto*), in assenza dei proponenti, è messo in votazione e risulta respinto.

Sull'emendamento 23.0.4, sottoscritto anche dal senatore BUCCARELLA (*M5S*), interviene in dichiarazione di voto il senatore CAPPELLETTI (*M5S*), il quale precisa che la proposta in esame costituisce una interpretazione autentica della normativa che sancisce la portata generale dei provvedimenti di interdittiva antimafia affinché essi abbiano efficacia sull'intero territorio nazionale. Sulla questione si svolge quindi un dibattito, al quale partecipano il correlatore LUMIA (*PD*), il vice ministro BUBBICO, i senatori BUCCARELLA (*M5S*), MINEO (*Misto-SI-SEL*), BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) e CALIENDO (*FI-PdL XVII*). In particolare, sia il vice ministro BUBBICO che il correlatore LU-

MIA (PD) insistono per il ritiro dell'emendamento in esame in quanto le interdittive antimafia hanno già – sulla base della normativa vigente – una efficacia generale.

Il senatore CAPPELLETTI (M5S) ritira infine l'emendamento 23.0.4, riservandosi un'ulteriore valutazione della problematica in vista dell'esame in Assemblea.

Posto in votazione, risulta quindi approvato l'emendamento 23.0.100.

Con riferimento all'articolo 24, su proposta del correlatore LUMIA (PD) e dei rappresentanti del Governo è accantonato l'emendamento 24.1. Quindi il correlatore LUMIA esprime un invito al ritiro, esprimendo altrimenti un parere contrario, sull'emendamento 24.2. Esprime altresì parere contrario sull'emendamento 24.0.1, nonché sugli emendamenti 24.0.2, 24.0.3 e 24.0.4.

I rappresentanti del GOVERNO esprimono pareri conformi a quelli dei relatori.

Con distinte votazioni, risultano respinti gli emendamenti 24.2 e 24.0.1, fatti propri rispettivamente dai senatori BUCCARELLA (M5S) e CALIENDO (FI-PdL XVII).

Dichiarato decaduto l'emendamento 24.0.2, il senatore CAPPELLETTI (M5S) fa proprio l'emendamento 24.0.3 che, posto in votazione, risulta respinto.

Sull'emendamento 24.0.4, interviene in dichiarazione di voto il senatore CAPPELLETTI (M5S), il quale sottolinea che l'emendamento in esame è volto ad evitare che le società appartenenti a consorzi, possano sfuggire alla normativa antimafia. Sul punto si svolge un dibattito al quale partecipano il correlatore LUMIA (PD) e il vice ministro BUBBICO.

L'emendamento 24.0.4 è infine ritirato.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA

Il presidente D'ASCOLA comunica che è convocato al termine della seduta, l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per la programmazione dei lavori.

La seduta termina alle ore 15,50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2134**Art. 18.****18.6 (testo 2)**

I RELATORI

Al comma 4, alla lettera b), numero 2), capoverso «2.5», aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché agli Enti Parchi Nazionali e Regionali».

18.6

I RELATORI

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), premettere la seguente:

«0) al comma 1, lettera a), dopo le parole: "beni confiscati" sono aggiunte le seguenti: "in distinte e diverse procedure di confisca definitiva»;

b) alla lettera b), numero 2), capoverso 2.5, dopo le parole: «decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33» inserire le seguenti: «e sono» aggiunte in fine le seguenti parole: «, nonché agli Enti Parchi Nazionali e Regionali».

18.9 (testo 2)

CIRINNÀ, MIRABELLI, ALBANO, CAPACCHIONE, CASSON, CUCCA, Stefano ESPOSITO, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MOSCARDELLI, RICCHIUTI, TOMASELLI, VACCARI, CALIENDO

Al comma 4, lettera b, numero 2), capoverso «2.3)», sopprimere la parola: «periodicamente».

18.9

CIRINNÀ, MIRABELLI, ALBANO, CAPACCHIONE, CASSON, CUCCA, Stefano ESPOSITO, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MOSCARDELLI, RICCHIUTI, TOMASELLI, VACCARI

Al comma 4, lettera b, numero 2), capoverso «2.3)» sostituire la parola: «periodicamente» con la seguente: «permanentemente».

18.10 (testo 2)

GIARRUSSO, CAPPELLETTI

Al comma 4, lettera b), numero 2), capoverso «2.3)» sopprimere la parola: «periodicamente».

18.10

GIARRUSSO, CAPPELLETTI

Al comma 4, lettera b), numero 2), nel numero 2.3) ivi richiamato, sostituire la parola: «periodicamente», con la seguente: «permanentemente».
appelletti

18.16 (testo 2)

ALBERTINI, BIANCONI

Al comma 4, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-bis. Per la destinazione dei beni confiscati oggetto di comunione, l'Agenzia o il partecipante alla comunione promuove incidente di esecuzione, ai sensi dell'articolo 666 del codice di procedura penale. Nel corso del procedimento il tribunale, disposti i necessari accertamenti, adotta gli opportuni provvedimenti per la divisione del bene. Qualora il bene risulti indivisibile, il partecipante in buona fede può esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della quota confiscata al valore determinato dal perito e nel termine indicato dal tribunale. Se il partecipante alla comunione non esercita il diritto di prelazione, il bene è acquisito per intero al patrimonio dello Stato ed il partecipante ha diritto alla corresponsione di una somma

equivalente al valore determinato dal perito nominato dal tribunale. In tal caso, il tribunale ordina il pagamento della somma, ponendola a carico del Fondo Unico Giustizia. Sono fatti salvi i diritti dei creditori iscritti e degli aventi causa"».

18.16

ALBERTINI, BIANCONI

Al comma 4 , lettera b), al numero 3, dopo la lettera «c-bis», inserire le seguenti:

«c-ter. L'articolo 48, comma 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

"7. Per la destinazione dei beni confiscati in comunione, l'Agenzia o il partecipante alla comunione promuove incidente di esecuzione, ai sensi dell'articolo 666 del codice di procedura penale. In seno al procedimento il tribunale, disposti i necessari accertamenti tecnici, adotta gli opportuni provvedimenti per dividere il bene. Qualora il bene risulti indivisibile, ai partecipanti in buona fede è concesso il diritto di prelazione per l'acquisto della quota confiscata al valore determinato dal perito nominato dal tribunale. Se il partecipante alla comunione non esercita il diritto di prelazione, si procede alla vendita a terzi o, in alternativa, all'acquisizione del bene per intero al patrimonio dello Stato ed il partecipante ha diritto alla corresponsione di una somma equivalente al valore determinato dal perito-nominato dal tribunale. In tal caso, il tribunale ordina il pagamento della somma, ponendola a carico del Fondo Unico Giustizia. Qualora il partecipante alla comunione non dimostri la propria buona fede, la relativa quota di proprietà viene acquisita a titolo gratuito al patrimonio dello Stato ai sensi dell'articolo 45, primo comma.»;

c-quater. All'articolo 48, dopo il comma 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 inserire il seguente comma:

"7-bis. I beni mobili di terzi rinvenuti in immobili confiscati, qualora non vengano, ritirati dal proprietario nel termine di trenta giorni dalla notificazione dell'invito al ritiro da parte dell'Agenzia, vengono alienati a cura della stessa Agenzia anche a mezzo dell'istituto vendite giudiziarie, previa delibera del Consiglio direttivo, mediante pubblicazione per quindici giorni consecutivi-del relativo avviso di vendita sul proprio sito internet. Non si procede alla vendita dei beni che, entro dieci giorni dalla diffusione nel sito informatico, siano richiesti dalle Amministrazioni statali o dagli enti territoriali come individuati dal presente articolo. In tal caso, l'Agenzia provvede alla loro assegnazione a titolo gratuito ed alla conse-

gna all'amministrazione richiedente, mediante sottoscrizione di apposito verbale. Al secondo esperimento negativo della procedura di vendita, l'Agenzia può procedere all'assegnazione dei beni a titolo gratuito ai soggetti previsti dal comma 3 lettera e) o in via residuale alla loro distruzione"».

18.17 (testo 2)

I RELATORI

Al comma 4, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-bis. Per la destinazione dei beni confiscati oggetto di comunione, l'Agenzia o il partecipante alla comunione promuove incidente di esecuzione, ai sensi dell'articolo 666 del codice di procedura penale. Nel corso del procedimento il tribunale, disposti i necessari accertamenti, adotta gli opportuni provvedimenti per la divisione del bene. Qualora il bene risulti indivisibile, il partecipante in buona fede può esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della quota confiscata al valore determinato dal perito e nel termine indicato dal tribunale. Se il partecipante alla comunione non esercita il diritto di prelazione, il bene è acquisito per intero al patrimonio dello Stato ed il partecipante ha diritto alla corresponsione di una somma equivalente al valore determinato dal perito nominato dal tribunale. In tal caso, il tribunale ordina il pagamento della somma, ponendola a carico del Fondo Unico Giustizia. Sono fatti salvi i diritti dei creditori iscritti e degli aventi causa"».

18.17

I RELATORI

Al quarto comma, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti:

"7-bis. Per la destinazione dei beni confiscati in comunione, l'Agenzia o il partecipante alla comunione promuove incidente di esecuzione, ai sensi dell'articolo 666 del codice di procedura penale. Nel corso del procedimento il tribunale, disposti i necessari accertamenti tecnici, adotta gli opportuni provvedimenti per dividere il bene. Qualora il bene risulti indivisibile, ai partecipanti in buona fede è concesso il diritto di prelazione per l'acquisto della quota confiscata al valore determinato dal perito nominato dal tribunale. Se il partecipante alla comunione non esercita il diritto di prelazione, si procede alla vendita a terzi o, in alternativa, all'acquisizione del bene per intero al patrimonio dello Stato ed il partecipante ha diritto alla corresponsione di una somma equivalente al valore determinato

dal perito nominato dal tribunale. In tal caso, il tribunale ordina il pagamento della somma, ponendola a carico del Fondo Unico Giustizia. Qualora il partecipante alla comunione non dimostri la propria buona fede, la relativa quota di proprietà viene acquisita a titolo gratuito al patrimonio dello stato ai sensi dell'articolo 45, comma 1.

7-ter. I beni mobili di terzi rinvenuti in immobili confiscati, qualora non vengano ritirati dal proprietario nel termine di novanta giorni dalla notificazione dell'invito al ritiro da parte dell'Agenzia, vengono alienati a cura della stessa Agenzia anche a mezzo dell'istituto vendite giudiziarie, previa delibera del Consiglio direttivo, mediante pubblicazione per quarantacinque giorni consecutivi del relativo avviso di vendita sul proprio sito *internet*. Non si procede alla vendita dei beni che, entro trenta giorni dalla diffusione nel sito informatico, siano richiesti, in caso di comprovata necessità, dalle Amministrazioni statali o dagli enti territoriali come individuati dal presente articolo. In tal caso, l'Agenzia provvede alla loro assegnazione a titolo gratuito ed alla consegna all'amministrazione richiedente, mediante sottoscrizione di apposito verbale. Al secondo esperimento negativo della procedura di vendita, l'Agenzia può procedere all'assegnazione dei beni a titolo gratuito ai soggetti previsti dal comma 3, lettera c) o in via residuale, alla loro distruzione"».

18.30 (testo 2)

I RELATORI

Al comma 4 dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

«g) dopo il comma 15-bis è aggiunto il seguente:

"15-ter. Per la destinazione dei beni immobili confiscati già facenti parte del patrimonio aziendale di società le cui partecipazioni sociali siano state confiscate in via totalitaria o comunque tali da assicurare il controllo della società, si applicano le disposizioni di cui al comma 3. L'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo può dichiarare, tuttavia, la natura aziendale dei predetti immobili, ordinando al Conservatore dei Registri Immobiliari la cancellazione di tutte le trascrizioni pregiudizievoli al fine di assicurare l'intestazione del bene in capo alla medesima società. In caso di vendita di beni aziendali, si applicano le disposizioni di cui al comma 5"».

18.30**I RELATORI**

Al comma 4 sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti:

"15-bis. L'Agenzia, con delibera del Consiglio direttiva e sentito il Comitato consultivo di indirizzo, può altresì disporre il trasferimento dei medesimi beni al patrimonio degli enti territoriali che ne facciano richiesta, qualora si tratti di beni che gli enti territoriali medesimi già utilizzano a qualsiasi titolo per finalità istituzionali. La delibera del Consiglio direttivo è adottata fatti salvi i diritti dei creditori dell'azienda confiscata.

15-ter. Per la destinazione dei beni immobili confiscati già facenti parte del patrimonio aziendale di società le cui partecipazioni sociali siano state confiscate in via totalitaria o comunque tali da assicurare il controllo della società, si applicano le disposizioni di cui al comma 3. L'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo può dichiarare, tuttavia, la natura aziendale dei predetti immobili, ordinando al Conservatore dei Registri Immobiliari competente per territorio la cancellazione di tutte le trascrizioni pregiudizievoli al fine di assicurare l'intestazione del bene in capo alla medesima società"».

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 130

Presidenza del Presidente
D'ASCOLA

Orario: dalle ore 15,50 alle ore 16,25

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

D I F E S A (4^a)

Mercoledì 24 maggio 2017

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 26

Presidenza del Presidente
LATORRE

Orario: dalle ore 8,40 alle ore 9,30

*AUDIZIONE INFORMALE DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO DI FINCANTIERI,
GIUSEPPE BONO, IN RELAZIONE ALL'AFFARE ASSEGNATO SULLA NORMATIVA
IN MATERIA DI ESPORTAZIONI DEI SISTEMI D'ARMA (N. 912)*

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 27

Presidenza del Presidente
LATORRE

Orario: dalle ore 13,05 alle ore 14,15

*AUDIZIONE INFORMALE DEL DIRETTORE DELL'UNITÀ PER LE AUTORIZZAZIONI
DEI MATERIALI DI ARMAMENTO (UAMA) DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, MINISTRO PLENIPOTENZIARIO
FRANCESCO AZZARELLO, IN RELAZIONE ALL'AFFARE ASSEGNATO SULLA NOR-
MATIVA IN MATERIA DI ESPORTAZIONI DEI SISTEMI D'ARMA (N. 912)*

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 24 maggio 2017

Plenaria

745^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Paola De Micheli.*

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. XXII, n. 3-bis) Camilla FABBRI ed altri. – Proroga del termine di cui all'articolo 6 della deliberazione del 4 dicembre 2013, recante «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, con particolare riguardo al sistema della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»

(Parere alla 11^a Commissione. Esame. Parere non ostativo con presupposto)

Il relatore SANTINI (PD) illustra il documento in titolo segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni nel presupposto che le spese di funzionamento continuino ad essere regolate dall'articolo 4 comma 2 della deliberazione istitutiva, i cui oneri sono comunque posti a carico del bilancio del Senato.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI, trattandosi della costituzione di un organo parlamentare con oneri a carico del bilancio interno, non ritiene di avere osservazioni da formulare.

Il relatore SANTINI (PD) propone pertanto l'espressione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il documento in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, nel presupposto che le spese di funzionamento

continuino ad essere regolate dall'articolo 4, comma 2, della deliberazione istitutiva del 4 dicembre 2013.».

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(1119-B) Deputato COSTA. – *Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale, al codice di procedura civile e al codice civile in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale*, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI esprime un parere non ostativo sul testo, mentre si dichiara contraria all'emendamento 3.5.

Il PRESIDENTE osserva che l'emendamento in parola, oltre a sottrarre risorse alla cassa delle ammende, avrebbe un carattere asistemático rispetto alla legislazione attuale sui costi delle controversie.

Il relatore LAI (PD) propone quindi l'espressione di un parere così formulato: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo.

Quanto agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 3.5.

Il parere è di nulla osta sui restanti emendamenti.«.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori la Commissione approva.

(2616) STEFANO ed altri. – *Disciplina dell'attività di enoturismo*

(Parere alla 9^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La rappresentante del GOVERNO mette a disposizione dei senatori una nota con la quale si analizzano i profili finanziari del testo, anche alla luce di quanto emerso dalla relazione.

Il relatore URAS (*Misto*) prende atto degli approfondimenti svolti dal Governo e assicura che approfondirà i profili critici per il prosieguo dell'esame.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(2272) Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Simonetta Rubinato ed altri; Baretta; Da Villa ed altri

(Parere alla 10^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI rappresenta che è stata già redatta una relazione tecnica aggiornata con le modifiche apportate in prima lettura, che è a disposizione dei senatori.

Il relatore LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), nel prendere atto della disponibilità della relazione tecnica di passaggio, dichiara di rimanere in attesa dei riscontri del Governo sui punti specificamente evidenziati nella relazione.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

Schema di decreto legislativo recante la disciplina dell'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento (n. 411)

(Osservazioni alla 9^a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice RICCHIUTI (*Art.1-MDP*) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo segnalando, per quanto di competenza, che l'atto è corredato di relazione tecnica positivamente verificata. Fa altresì presente che occorre acquisire conferma che la ridestinazione di una quota delle sanzioni ad un apposito capitolo dedicato al miglioramento delle attività di controllo e vigilanza dei Ministeri delle politiche agricole e della Salute, disposto dall'articolo 6, comma 3, non crei difficoltà in relazione alla attuale destinazione delle sanzioni per violazione delle indicazioni sullo stabilimento nell'etichettatura (articolo 18 del decreto legislativo n. 109 del 1992), che vengono sostituite da quelle previste dall'emanando decreto. Ritene di non avere ulteriori osservazioni.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(2287-bis) *Delega al Governo per il codice dello spettacolo*, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 6 ottobre 2016, dell'articolo 34 del disegno di legge n. 2287, d'iniziativa governativa

(Parere alla 7^a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 maggio.

Il presidente TONINI chiede se il Governo sia in grado di fornire il proprio parere sugli emendamenti presi in considerazione.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI informa che sono in corso le interlocuzioni necessarie a fornire a breve risposte documentate su tutti gli emendamenti.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

Plenaria

746^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Paola De Micheli.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2770) *ARRIGONI ed altri. – Modifica al decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 250, e aggregazione del comune di Torre de'Busi alla provincia di Bergamo, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione*

(Parere alla 1^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo. Esame degli emendamenti. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 maggio.

Il presidente TONINI (PD), in sostituzione del relatore Lai, illustra l'emendamento 1.1 trasmesso al disegno di legge segnalando, per quanto di competenza, in relazione alla nuova versione dell'articolo 1, comma 4, proposta dall'emendamento, che occorre valutare l'effettiva capacità delle

amministrazioni interessate di sostenere gli oneri derivanti dall'attività del commissario nell'ambito degli stanziamenti di bilancio esistenti a legislazione vigente.

La rappresentante del GOVERNO fa presente che per il Ministero dell'economia il testo del disegno di legge non presenta elementi problematici. Analogamente, anche sulla proposta emendativa 1.1 non vi sono osservazioni da formulare.

Il presidente TONINI, alla luce delle considerazioni svolte dalla rappresentante del Governo, propone l'espressione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo del disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

In merito all'emendamento 1.1 esprime altresì parere non ostativo».

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori la Commissione approva.

(2287-bis) Delega al Governo per il codice dello spettacolo, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 6 ottobre 2016, dell'articolo 34 del disegno di legge n. 2287, d'iniziativa governativa

(Parere alla 7^a Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente TONINI (PD), in sostituzione del relatore Lai, illustra gli ulteriori emendamenti e subemendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare le proposte 1.143 (testo 2), 01.1/28 (testo 2), 1.49/1 (testo 2), 1.49/1 (testo 3), 1.0.3/100 e 1.0.3/100 (testo 2). Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Ricorda altresì che è sospeso il parere sugli emendamenti 1.101, 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, 1.0.3/2, 1.0.3/3, 01.1/28, 1.44 e 1.46.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI propone l'espressione di un parere non ostativo sull'emendamento 1.143 (testo 2), mentre sulla proposta 01.1/28 (testo 2) propone l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dal momento che l'emendamento potrebbe comportare minori entrate.

La senatrice BULGARELLI (M5S) chiede conto di tale contrarietà, dal momento che la proposta sembrerebbe priva di oneri e di carattere prevalentemente programmatico.

Il presidente TONINI ritiene che in effetti non sia evidente la sussistenza di profili problematici relativi alla copertura; propone pertanto di esprimere un parere di semplice contrarietà per motivi di cautela.

La rappresentante del GOVERNO, in merito agli emendamenti 1.49/1 (testo 2) e 1.49/1 (testo 3), propone l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in assenza di una relazione tecnica che assicuri che da tali proposte non discendono oneri per il personale, di gestione e di organizzazione adeguatamente quantificati e coperti. Propone, altresì, l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.0.3/100 e 1.0.3/100 (testo 2) per carenza di copertura. Passando poi ad analizzare gli emendamenti su cui era rimasto sospeso il parere, il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 1.101, mentre è non ostativo sulla proposta 1.0.1 di cui deposita una relazione tecnica positivamente verificata. Il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 1.0.2, che presenta profili di onerosità con una copertura sul Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) non adeguata, nonché sulla proposta 1.0.3, limitatamente ai commi 2 e seguenti. Sugli emendamenti 1.0.3/2 e 1.0.3/3 propone l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto privi di copertura, mentre sull'emendamento 01.1/28 propone l'espressione di un parere di semplice contrarietà, analogamente a quanto previsto per il testo 2 della stessa proposta emendativa. Quanto alla proposta 1.44, ritiene che questa sia priva di profili finanziari.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) chiede di verificare se effettivamente l'emendamento 1.44 sia privo di oneri.

La rappresentante del GOVERNO ribadisce che l'emendamento pare avere contenuto meramente programmatico.

Il presidente TONINI propone di esprimere sull'emendamento 1.44 un parere di semplice contrarietà, dal momento che la disposizione potrebbe evidenziare profili problematici anche se non direttamente attinenti all'ambito della copertura finanziaria.

La rappresentante del GOVERNO, con riferimento da ultimo alla proposta emendativa 1.46, propone l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in assenza di una relazione tecnica, dal momento che l'emendamento potrebbe presentare profili di onerosità che richiedono una attenta valutazione da parte del Ministero del lavoro.

Il presidente TONINI, in qualità di relatore, alla luce del dibattito svoltosi propone l'espressione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al

disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.49/1 (testo 2), 1.49/1 (testo 3), 1.0.3/100, 1.0.3/100 (testo 2), 1.101, 1.0.2, 1.0.3 (limitatamente ai commi 2 e seguenti), 1.0.3/2, 1.0.3/3 e 1.46.

Esprime, altresì, parere di semplice contrarietà sulle proposte 01.1/28 (testo 2), 01.1/28 e 1.44.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti».

(302, 1019, 1151, 1789 e 1907-A) Disposizioni per l'inclusione sociale delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, per la rimozione delle barriere alla comprensione e alla comunicazione e per il riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e della LIS tattile

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 3 maggio.

La rappresentante del GOVERNO fa presente che disponibile una relazione tecnica sul disegno di legge predisposta dal Ministero del lavoro che è attualmente all'esame della Ragioneria generale dello Stato per la bollinatura. Chiede pertanto una breve sospensione della seduta al fine di consentire alla Ragioneria generale dello Stato di trasmettere tale relazione alla Commissione.

Il PRESIDENTE propone pertanto di sospendere la seduta in attesa di ricevere da parte del Governo la relazione tecnica debitamente bollinata.

La seduta, sospesa alle ore 16,15, riprende alle ore 16,25.

La rappresentante del GOVERNO fa presente che non è ancora pervenuta la bollinatura della relazione tecnica. Ne illustra comunque i contenuti evidenziando in particolare che, rispetto al testo precedentemente depositato, la principale modifica riguarda l'articolo 3 ed in particolare la circostanza relativa all'entrata in vigore dei nuovi livelli essenziali di assistenza (LEA), che prevedono l'obbligo per tutte le Regioni di effettuare il cosiddetto *screening* neonatale.

Il PRESIDENTE, preso atto che la nuova relazione tecnica predisposta dal Governo risulta ancora priva della bollinatura, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta di domani, giovedì 25 maggio 2017, già convocata per le ore 9, è anticipata alle ore 8,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 24 maggio 2017

Plenaria**492^a Seduta**

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

La seduta inizia alle ore 16,15.

IN SEDE REFERENTE

(212) Silvana Andreina COMAROLI ed altri. – *Disposizioni per l'adeguamento dei trattamenti pensionistici spettanti ai congiunti dei caduti e degli invalidi di guerra*

(220) Silvana Andreina COMAROLI ed altri. – *Disposizioni per l'adeguamento dei trattamenti pensionistici spettanti ai mutilati e agli invalidi di guerra*

(1542) MARINELLO ed altri. – *Trattamenti pensionistici vittime di guerra*

(1742) Laura FASIOLO. – *Trattamenti pensionistici di guerra*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente Mauro Maria MARINO mette in rilievo e stigmatizza l'assenza di rappresentanti del Governo: si tratta di una circostanza grave, non nuova né infrequente lesiva delle prerogative della Commissione.

Ha quindi la parola in sede di discussione generale sul testo unificato adottato dalla Commissione il senatore SCIASCIA (*FI-PdL XVII*), il quale nota il ritardo con cui sono destinati a intervenire gli adeguamenti dei trattamenti pensionistici oggetto del provvedimento, previsti a decorrere dal 2018. Propone quindi una riflessione sull'opportunità di prevedere una misura *una tantum* al fine di compensare la mancanza di interventi relativi agli anni precedenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULL'ORARIO DI CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente Mauro Maria MARINO avverte che nella giornata di domani la Commissione tornerà a riunirsi 15 minuti dopo il termine dei lavori dell'Assemblea, o comunque alle ore 14, secondo quanto già previsto dall'ordine del giorno.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,25.

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 24 maggio 2017

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 338

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 15,10

AUDIZIONE INFORMALE DEL DIRETTORE GENERALE PER IL CINEMA DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEI DECRETI ATTUATIVI DELLA LEGGE N. 220 DEL 2016 NONCHÉ SULL'APPLICAZIONE DEL TAX CREDIT

Plenaria

364^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
CONTE

indi del Presidente
MARCUCCI

Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Cesaro.

La seduta inizia alle ore 15,10.

*IN SEDE CONSULTIVA***(2616) STEFANO ed altri. – Disciplina dell'attività di enoturismo**

(Parere alla 9^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con una osservazione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente relatore CONTE (*AP-CpE-NCD*) illustra uno schema di parere favorevole con una osservazione, pubblicato in allegato.

Verificato il prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di parere favorevole con una osservazione.

Il PRESIDENTE registra con soddisfazione che la Commissione si è espressa all'unanimità.

(2272) Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Simonetta Rubinato ed altri; Baretta; Da Villa ed altri

(Parere alla 10^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con una osservazione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore MARTINI (*PD*) illustra uno schema di parere favorevole con una osservazione, pubblicato in allegato.

Verificato il prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di parere favorevole con una osservazione.

IN SEDE REFERENTE

(2810) Disposizioni per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e Raffaello Sanzio e dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, approvato dalla Camera dei deputati

(2238) Josefa IDEM ed altri. – Norme per la promozione di iniziative in occasione del settimo centenario dalla morte di Dante Alighieri

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 maggio.

Il PRESIDENTE comunica che ieri è scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 2810, assunto quale testo base.

Si passa quindi all'illustrazione dell'ordine del giorno e degli emendamenti, pubblicati in allegato.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) illustra l'ordine del giorno G/2810/1/7 e gli emendamenti a sua firma, manifestando dubbi sulle previsioni dell'articolo 6 relativo alla dichiarazione di monumento nazionale. Ricorda in proposito che la Commissione si era occupata della questione durante l'esame di altri provvedimenti, da cui era emersa l'assenza di una normativa chiara di riferimento. Giudica tuttavia insufficienti le disposizioni dell'articolo 6, in quanto non è specificato se e in quale misura da esso scaturiranno effetti giuridici ulteriori. Nel lamentare dunque l'assenza di chiarezza, si interroga sulle possibili ricadute del sostegno dello Stato e sui criteri in base ai quali poter avanzare la relativa richiesta.

Ritiene inoltre che occorra precisare quale sia il tratto identitario distintivo, nella prospettiva di far prevalere il contesto nazionale, senza nulla togliere alla rilevanza locale del bene. Riepiloga dunque le finalità dell'ordine del giorno, al fine di evitare ambigue applicazioni della norma.

Il senatore GOTOR (*Art.1-MDP*) dà per illustrati gli emendamenti a sua firma.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

(2287-bis) *Delega al Governo per il codice dello spettacolo*, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 6 ottobre 2016, dell'articolo 34 del disegno di legge n. 2287, d'iniziativa governativa

(459) Emilia Grazia DE BIASI. – Legge quadro sullo spettacolo dal vivo

(1116) Laura BIANCONI. – Legge quadro per lo spettacolo dal vivo

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE comunica che sono pervenute alcune riformulazioni nonché ulteriori subemendamenti della relatrice, pubblicati in allegato, e che l'emendamento 1.0.3/6 è stato trasformato nell'ordine del giorno G/2287-bis/8/7, analogamente pubblicato in allegato.

Ricorda peraltro che, laddove siano stati riformulati emendamenti e subemendamenti in testi 2, le proposte originarie si intendono ritirate.

Contrariamente a quanto prospettato la settimana scorsa, fa presente che la Commissione non è in grado di iniziare le votazioni, non essendo stati resi tutti i pareri. Sollecita dunque il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ad interloquire efficacemente con il Dicastero dell'economia onde fornire tutti gli elementi necessari per far sì che la Commissione bilancio concluda l'esame in sede consultiva.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2616

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

preso atto della definizione di «enoturismo» o «turismo del vino»;
osservato che, in base all'articolo 2, comma 3, le regioni disciplinano le modalità per il rilascio del certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività enoturistica potendo organizzare, attraverso gli enti di formazione del settore agricolo e in collaborazione con le associazioni enoturistiche più rappresentative, corsi di formazione e preparazione;

considerato che, in virtù dell'articolo 3, per la certificazione della qualità dell'accoglienza sono previsti processi di formazione di medio e lungo periodo: tale formazione è volta ad implementare le capacità del territorio di rispondere al meglio alle esigenze del turista italiano e straniero e concerne il *marketing*, la comunicazione del vino, la commercializzazione dei prodotti e l'accoglienza stessa in azienda;

tenuto conto che l'articolo 7 ha come oggetto il Piano strategico nazionale di promozione dell'enoturismo, redatto su base triennale, dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, e prevede altresì che le regioni sostengono lo sviluppo dell'enoturismo attraverso attività di studio, ricerca, sperimentazione, formazione professionale e promozione;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con la seguente osservazione:

1. si segnala che nella elaborazione del Piano di cui all'articolo 7, dovrebbe essere coinvolto anche il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, per le parti di competenza.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2272

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

premesso che esso mira a riconoscere al commercio equo e solidale una funzione rilevante nella crescita economica e sociale delle aree economicamente marginali del pianeta, nonché a stimolare un più ampio e trasparente accesso al mercato nazionale delle merci prodotte, trasformate e distribuite attraverso le filiere del commercio equo e solidale, favorendo la concorrenza leale e l'adeguata protezione dei consumatori;

considerato che, in base all'articolo 10, lo Stato, le regioni e le province autonome possono svolgere attività di sostegno alla diffusione della conoscenza e delle attività degli operatori del commercio equo e solidale, sostenendo specifiche azioni educative nelle scuole e negli istituti di formazione, promosse dalle organizzazioni e dagli enti di cui agli articoli 3, 4 e 5 (cioè organizzazioni del commercio equo e solidale, enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e solidale nonché enti di promozione delle filiere);

rilevato che impatta sui settori di interesse anche l'articolo 11, laddove prescrive che lo Stato promuove l'utilizzo dei prodotti e dei servizi del commercio equo e solidale nei propri acquisti e, in particolare, per le mense e per i servizi di ristorazione delle amministrazioni pubbliche, dovendosi includere dunque anche le mense scolastiche;

tenuto conto che anche il disegno di legge n. 2037 – su cui la 7^a Commissione ha di recente espresso il proprio parere – impatta proprio sui servizi di ristorazione collettiva, tra cui le mense scolastiche, dettando specifici criteri;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con la seguente osservazione:

1. si invita a valutare l'opportunità di un coordinamento tra le disposizioni del provvedimento in titolo e quelle del disegno di legge n. 2037, per quanto attiene alla loro applicazione nei confronti delle mense scolastiche.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2810

G/2810/1/7

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 2810, recante *Disposizioni per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e Raffaello Sanzio e dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri*,

premesso che:

il disegno di legge in esame reca disposizioni per la costituzione di tre Comitati nazionali finalizzati alle celebrazioni relative alla ricorrenza dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e di Raffaello Sanzio, ricadenti rispettivamente nel 2019 e nel 2020, e dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, che avrà luogo nel 2021;

a seguito delle modifiche introdotte nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, è stato introdotto l'articolo 6 che reca disposizioni in materia di dichiarazione di monumento nazionale;

considerato che:

fino a oggi lo stesso codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non prevedeva una specifica normativa che disciplinasse coerentemente le «dichiarazioni di monumento nazionale», garantendo alle stesse rilevanza giuridica ed efficacia. In particolare ci si è limitati a definire cosa dovesse intendersi per bene culturale (articolo 10), a dichiarare l'inalienabilità degli «immobili dichiarati monumenti nazionali a termini della normativa all'epoca vigente» (articolo 54, comma 1, lettera *b*)), nonché a adottare la specifica procedura circa la dichiarazione dell'interesse culturale (articolo 13) a conclusione di un procedimento avviato dal soprintendente, dunque dallo Stato, o in seguito a motivata richiesta della regione o di ogni altro ente territoriale interessato;

considerato altresì che:

con il presente articolo 6 del provvedimento in esame viene introdotta nel codice una procedura per la dichiarazione di monumento nazionale, che si configura, alla stregua di un *iter* amministrativo, come una di-

chiarazione all'interno della dichiarazione stessa di interesse culturale con la quale un determinato bene è riconosciuto come «bene culturale»;

rilevato che:

pur se identificate e circoscritte determinate procedure e caratteristiche, non è affatto specificato se, e in quale misura, dalla dichiarata monumentalità scaturiscano effetti giuridici ulteriori rispetto a quelli derivanti dalla stessa dichiarazione di interesse culturale, anche in merito a un eventuale, specifico regime di conservazione e tutela del bene dichiarato monumento nazionale;

impegna il Governo:

ad adottare con sollecitudine le opportune iniziative, anche di carattere normativo, volte a definire una disciplina organica in materia di «dichiarazione di monumento nazionale», che assuma pieno e preciso significato entro un quadro normativo coerente, in particolare affinché sia stabilito il regime giuridico cui devono essere sottoposti, garantendo loro, oltre all'inalienabilità, specifiche disposizioni di tutela;

a valutare l'opportunità di un ampliamento della dichiarazione di monumento nazionale anche con riferimento al «patrimonio culturale immateriale» o a particolari beni che non rientrano *stricto sensu* nel novero dei beni culturali come definiti dal citato articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio.

Art. 3.

3.1

GOTOR

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «può integrare» inserire le seguenti: «fino al limite previsto di 15 membri fra le categorie di cui al periodo precedente,».

3.2

GOTOR

Al comma 6, sostituire le parole: «periodici rendiconti» con le seguenti: «al termine di ogni anno solare rendiconti».

Art. 6.**6.1**

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Sopprimere l'articolo.

6.2

GOTOR

Sopprimere l'articolo.

6.3

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Al comma 1, sostituire le parole: «identitario o civico di significato distintivo eccezionale», con le seguenti: «identitario o storico-artistico-culturale o civico, di significato distintivo eccezionale per la storia d'Italia,».

Art. 7.**7.1**

GOTOR

Al comma 1, sostituire le parole: «dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208» con le seguenti: «dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2287-BIS

G/2287-bis/8/7 (già 1.0.3/6)

PANIZZA

Il Senato,

premesso che:

la legge di stabilità per il 2016 (articolo 1, comma 985, della legge n. 208 del 2015) ha introdotto per l'anno 2016 la possibilità per i contribuenti di destinare il 2 per mille dell'Irpef alle associazioni culturali (prima previsto solo in favore dei partiti politici);

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 marzo 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 23 aprile 2016, sono stati definiti le regole ed i criteri di applicazione della norma;

la misura riguardava il solo esercizio finanziario 2016 e, quindi, l'anno d'imposta 2015. In sostanza, la scelta si poteva esercitare in occasione della dichiarazione dei redditi 2016, utilizzando l'apposita scheda per le opzioni riguardanti la destinazione dell'8 per mille, del 5 per mille e del 2 per mille dell'Irpef allegata al modello CU 2016, 730/2016 o UNICO PF 2016;

secondo quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2016, per l'esercizio finanziario 2016 avevano diritto alla corresponsione del 2 per mille dell'Irpef le associazioni che, secondo il rispettivo atto costitutivo o statuto, avessero la finalità di svolgere e/o promuovere attività culturali e risultassero esistenti da almeno 5 anni al momento della presentazione della domanda di iscrizione all'apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

a tal fine, le associazioni interessate dovevano presentare istanza di iscrizione entro il 10 aprile 2016, esclusivamente per via telematica, mediante apposita procedura accessibile dal sito *web* del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, allegando una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al possesso dei requisiti e una relazione sintetica descrittiva dell'attività di promozione di attività culturali svolta nell'ultimo quinquennio;

il Ministero, come previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ha redatto e pubblicato sul proprio sito l'elenco provvisorio degli enti associativi culturali, indicando per ciascuno di essi denominazione, sede e codice fiscale;

cosicché, nell'anno finanziario 2016, ciascun contribuente, con riferimento al precedente periodo d'imposta (2015), ha potuto esprimere la scelta di destinare il 2 per mille della propria Irpef a favore di una delle associazioni culturali ammesse al riparto e di cui allo specifico elenco del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

considerato che:

sul sito dell'Agenzia delle entrate, alla voce "Informazioni generali - Destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef 2017" è riportato: "I contribuenti possono utilizzare una scheda unica per la scelta della destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille dell'Irpef. Il contribuente può destinare: l'8 per mille del gettito Irpef allo Stato oppure ad un'Istituzione religiosa; il 5 per mille dell'Irpef a determinate finalità di interesse sociale; il 2 per mille della propria Irpef in favore di un partito politico.";

non sono state riammesse ad usufruire del 2 per mille dell'Irpef le associazioni culturali, le cui attività andrebbero, invece, sempre sostenute per il fondamentale ruolo sociale che esse rivestono, soprattutto a livello locale. Le associazioni culturali stimolano e favoriscono il sorgere e lo svilupparsi di tutte le iniziative che, nel settore, vadano a potenziare e valorizzare la cultura intesa sia come creazione di occasioni, quali eventi in campo artistico, spettacolare, convegnistico ed altro, sia di crescita culturale dei cittadini, sia come propulsore di sviluppo turistico ed economico del territorio,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di rendere permanenti le disposizioni di cui alla legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208 del 2015) al fine di consentire alle associazioni culturali la partecipazione al riparto del 2 per mille dell'Irpef, visto il fondamentale ruolo che esse svolgono nella nostra società.

Art. 01.

01.1/105

LA RELATRICE

All'emendamento 01.1, capoverso «Art.01», comma 4, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

"b-bis) le attività di spettacolo realizzate con il diretto coinvolgimento dei giovani fin dall'infanzia;"

1.1 (testo 2)

PUGLISI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «la riforma delle disposizioni legislative» *con le seguenti:* «il coordinamento e il riordino delle disposizioni legislative e di quelle regolamentari adottate ai sensi dell'articolo 24, comma 3-bis, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160»;

b) *dopo le parole:* «nonché per» *inserire le seguenti:* «la riforma»;

c) *sostituire le parole:* «in materia di teatro, prosa, musica, danza, spettacoli viaggianti e attività circensi, anche modificando ed innovando le disposizioni legislative vigenti, anche mediante la redazione di un unico testo normativo denominato "codice dello spettacolo"» *con le seguenti:* «nei settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti, delle attività circensi, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche mediante la redazione di un unico testo normativo denominato "codice dello spettacolo"»;

d) *dopo le parole:* «più razionale», *sostituire la parola:* «e» *con la seguente:* «,»;

e) *sostituire le parole:* «della fruizione» *con le seguenti:* «la loro fruizione»;

f) *introdurre la seguente rubrica:* "Deleghe al Governo".

1.0.3/100 (testo 2)

LA RELATRICE

All'emendamento 1.0.3/100, capoverso «Art. 1-bis», dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera i-novies) è aggiunta la seguente:

«i-decies) le spese, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, a corsi di danza, teatro e musica, presso scuole rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca o presso scuole inserite negli appositi registri previsti dalla legislazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.»."

Conseguentemente, al medesimo emendamento, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

"5-bis. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, valutati nel limite massimo di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero."

1.0.3/101

LA RELATRICE

All'emendamento 1.0.3, sostituire le parole: «aggiungere il seguente» con le seguenti: «aggiungere i seguenti».

Conseguentemente, dopo il capoverso «Art. 1-bis» aggiungere il seguente:

«Art. 1-ter.

(Disposizioni finali)

1. All'articolo 24, comma 3-bis, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2016, n.113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n.160, le parole "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019".

1.0.3/7 (testo 2)

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

All'emendamento 1.0.3, sostituire le parole: «aggiungere il seguente» con le seguenti: «aggiungere i seguenti».

Conseguentemente, dopo il capoverso «Art. 1-bis» aggiungere il seguente:

«Art. 1-ter. - (*Clausola di salvaguardia*). – Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.».

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 339

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Orario: dalle ore 15,30 alle ore 15,45

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 24 maggio 2017

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 180

Presidenza del Presidente

MATTEOLI

Orario: dalle ore 14 alle ore 14,50

AUDIZIONE INFORMALE DEL COMANDANTE DEL NUCLEO SPECIALE FRODI TECNOLOGICHE DELLA GUARDIA DI FINANZA NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2575 (DELEGA PER TRACCIABILITÀ AUTORI DI CONTENUTI NELLE RETI SOCIALI)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 181

Presidenza del Presidente

MATTEOLI

Orario: dalle ore 14,55 alle ore 15,50

SEGUITO DELL'AUDIZIONE INFORMALE DEL SINDACO DI FIUMICINO SULLA CRISI DI ALITALIA E SULLE PROPOSTE PER UN RILANCIO DELL'AZIENDA

Plenaria**314^a Seduta***Presidenza del Presidente***MATTEOLI**

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Giacomelli.

La seduta inizia alle ore 15,55.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il PRESIDENTE comunica che nel corso delle audizioni informali, svolte oggi dinanzi all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, è stata acquisita documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(2603) CROSIO. – *Modifiche alle modalità di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178*

(2452) Anna Cinzia BONFRISCO ed altri. – *Norme per l'iscrizione dei numeri delle utenze telefoniche fisse e mobili nel registro pubblico delle opposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178*

(2545) Manuela GRANAIOLO. – *Modifiche al codice in materia di protezione dei dati personali al fine di prevenire e impedire forme di telemarketing selvaggio*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE avverte che sono stati presentati gli ulteriori emendamenti 1.20 (testo 2), 1.27 (testo 2) e 1.33 (testo 2), pubblicati in allegato. Fa inoltre presente che su alcune proposte emendative devono ancora essere acquisiti i pareri della 1^a e della 5^a Commissione.

Cede quindi la parola al relatore e al rappresentante del Governo per l'espressione dei pareri sui nuovi ordini del giorno e sugli ulteriori emendamenti presentati.

Il relatore RANUCCI (*PD*) esprime parere favorevole sugli ordini del giorno G/2603/2/8, G/2603/3/8 e G/2603/4/8. Si pronuncia altresì in senso favorevole sugli emendamenti 1.7 (testo 2), 1.16 (testo 2), 1.17 (testo 2), 1.19 (testo 2), 1.20 (testo 2), 1.23 (testo 2), 1.27 (testo 2), 1.29 (testo 2), 1.30 (testo 2), 1.31 (testo 2) – identico a 1.33 (testo 2) e 1.0.5 (testo 3).

Il sottosegretario GIACOMELLI esprime parere conforme al relatore e dichiara altresì di accogliere tutti gli ordini del giorno presentati.

Il PRESIDENTE avverte che, essendo stati accolti dal rappresentante del Governo, gli ordini del giorno G/2603/1/8, G/2603/2/8, G/2603/3/8 e G/2603/4/8 non saranno posti in votazione.

Nessuno chiedendo di intervenire, previa verifica del prescritto numero legale, si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il senatore CROSIO (*LN-Aut*) fa suo l'emendamento 1.1 che, posto in votazione, risulta approvato.

L'emendamento 1.2 è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.

Posti congiuntamente ai voti, sono approvati gli identici emendamenti 1.4, 1.5 e 1.6 (gli ultimi due fatti propri dal senatore CROSIO (*LN-Aut*)).

Su disposizione del PRESIDENTE, sono accantonati gli emendamenti 1.7 (testo 2) e 1.8.

È quindi posto in votazione e approvato l'emendamento 1.9.

Il senatore SCIBONA (*M5S*) ritira gli emendamenti 1.10, 1.13 e 1.14 a sua firma.

Il senatore CROSIO (*LN-Aut*) fa suo l'emendamento 1.11 che, posto ai voti, è approvato.

Con successive, separate votazioni, sono poi approvati gli emendamenti 1.16 (testo 2), 1.17 (testo 2) e 1.19 (testo 2).

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2603

Art. 1.

1.20 (testo 2)

BONFRISCO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. È valido il consenso al trattamento dei dati personali prestato dall'interessato, ai titolari da questo indicati, anche successivamente all'iscrizione nel registro di cui al comma 1. Altresì, in deroga alla facoltà di cui al periodo precedente, gli iscritti al registro di cui al comma 1, possono revocare, anche per periodi di tempo definiti, la propria opposizione nei confronti di uno o più soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178».

1.27 (testo 2)

BONFRISCO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di rendere più agile e meno costosa la consultazione periodica del registro da parte degli operatori di cui al comma 3, il Ministro dello sviluppo economico, sentito il gestore del registro, se diverso dal Ministero dello sviluppo economico, gli operatori e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, con proprio decreto da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge detta criteri generali per l'aggiornamento periodico delle tariffe con le modalità previste dall'articolo 6 comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, conformandosi ai seguenti criteri:

a) promuovere l'adozione da parte del gestore del registro e degli operatori di forme tecniche, anche mediante l'utilizzo di tecnologie avanzate, con il fine di contenere il costo delle tariffe di consultazione preliminare del registro;

b) prevedere modelli tariffari agevolati anche con forme di abbonamento temporale per gli operatori a cui non siano state comminate, negli ultimi cinque anni, sanzioni di cui all'articolo 162, comma 2-*quater*, del decreto legislativo n. 196 del 2003».

1.33 (testo 2)

BONFRISCO

Al comma 4, sostituire le parole: «trenta giorni», con le seguenti: «sessanta giorni» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed è altresì disposta l'abrogazione di eventuali disposizioni regolamentari incompatibili con le norme della presente legge».

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 24 maggio 2017

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 355

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Orario: dalle ore 15,15 alle ore 15,40

AUDIZIONE INFORMALE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 411 (INDICAZIONE OBBLIGATORIA IN ETICHETTA DI SEDE E INDIRIZZO STABILIMENTO DI PRODUZIONE)

Plenaria

254^a Seduta

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.

La seduta inizia alle ore 15,45.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il vice ministro OLIVERO risponde all'interrogazione n. 3-03665 a firma delle senatrici Fasiolo e Spilabotte, sui ritardi nell'erogazione di contributi da parte di AGEA, rilevando che essa sta lavorando in queste

settimane per recuperare i ritardi registrati nell'attuazione dei Programmi di Sviluppo Rurale 2014-2020.

Per raggiungere il risultato AGEA ha rafforzato e riorganizzato l'intero comparto operativo. Grazie a tali azioni, per le misure a superficie, alle Regioni che hanno avviato la programmazione nel 2015 sono stati erogati circa 70 milioni di euro. Entro il prossimo 31 luglio, AGEA stima di terminare il trattamento del 98 per cento delle richieste di premio ricevute.

Alle Regioni che hanno avviato la programmazione nel 2016, l'importo erogato ammonta ad oltre 168 milioni. Entro il prossimo settembre, AGEA prevede di terminare il trattamento del 97 per cento delle richieste di premio di sostegno e pagamento.

Per l'organismo pagatore ARCEA, informa che è stata completata la procedura di controllo e pagamento per l'indennità compensativa che consentirà il pagamento di oltre 33 milioni di euro a 11.905 aziende.

Ricorda che, relativamente alle misure strutturali, AGEA ha adottato e implementato un intervento sul SIAN per permettere alle Regioni e all'organismo pagatore di istruire e porre in pagamento le domande. Ad oggi, per i diversi bandi il cui termine di presentazione delle domande risulta concluso, sul sistema SIAN sono state presentate 25.605 domande di sostegno, per un totale di importo richiesto pari ad euro 4.508.309.150.

Riguardo alla riorganizzazione di AGEA, riferisce che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestale vuole sfruttare appieno le possibilità previste dalla delega e il relativo provvedimento è in corso di predisposizione. In breve tempo, quindi, sarà possibile avviare la discussione con le amministrazioni interessate.

L'obiettivo della riorganizzazione è migliorare l'efficienza dell'erogazione dei servizi e del sistema dei pagamenti, nonché ottimizzare l'accesso alle informazioni da parte degli utenti e delle pubbliche amministrazioni.

Il provvedimento in corso di stesura interviene anche sul riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, al fine di garantirne maggiore unitarietà ed efficacia.

La senatrice FASIOLO (*PD*) si dichiara soddisfatta della risposta del rappresentante del Governo auspica pertanto che possa porsi rimedio ai consistenti ritardi registrati nell'erogazione dei contributi.

Il vice ministro OLIVERO risponde all'interrogazione n. 3-03682, a firma della senatrice Fattori e altri, sull'aumento dei prezzi dei prodotti agricoli per il consumatore. Fa presente che la tutela del reddito degli agricoltori è la priorità assoluta sulla quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sta lavorando con azioni concrete. Fa riferimento agli interventi fiscali come la cancellazione di IMU, IRAP e IRPEF per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, gli aiuti specifici per le filiere in crisi come quella del latte, del grano o per la suinicoltura. Sul tema del latte per la prima volta si è inserito il tema dei costi

produttivi come parametro di equità da verificare nei contratti. Segnala quindi che molto è stato fatto in questi anni, ma sicuramente resta molto da fare soprattutto per dare più equilibrio alla filiera agroalimentare.

Ritiene che in tale ambito sia fondamentale dare più forza alle organizzazioni di produttori per aumentare l'aggregazione dell'offerta e tutelare meglio i singoli agricoltori. Sono temi sensibili sui quali il Ministero farà leva nel prossimo negoziato sulla riforma della PAC, chiedendo la costituzione di organizzazioni comuni di mercato di settore anche per il latte e le altre filiere.

Il Governo ha più volte evidenziato nelle sedi europee la necessità di una normativa che privilegi l'unione tra i produttori agricoli, anche attraverso appositi e mirati sostegni di carattere finanziario.

Nella stessa direzione la legge n. 51 del 2015 prevede il riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali – relative al medesimo prodotto o gruppo di prodotti – maggiormente rappresentative.

La delega al Governo approvata con la legge n. 154 del 2016, per tutelare le imprese dalle oscillazioni dei prezzi, si propone il fine di potenziare gli attuali strumenti di gestione del rischio a disposizione delle aziende del settore primario, allargando le coperture assicurative dalle avversità climatiche alla tutela del ricavo.

Sono state introdotte, in via sperimentale e per la prima volta in Europa a tutela del reddito delle imprese, le polizze ricavo per il settore cerealicolo, utili a contrastare il frequente fenomeno della volatilità dei prezzi dei prodotti agricoli sui mercati nazionali e internazionali, con uno stanziamento iniziale di risorse fino a 10 milioni di euro. Nella stessa direzione si collocano le polizze indicizzate riferite ad eventi climatici e meteorologici avversi, con una dotazione di 10 milioni di euro.

Per quanto attiene infine alla tematica delle aste al doppio ribasso, ricorda la posizione di forte contrarietà a tale pratica manifestata dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, che ha portato all'apertura di un confronto con la grande distribuzione organizzata.

La senatrice FATTORI (M5S) si dichiara soddisfatta della risposta del rappresentante del Governo, auspicando che continui a registrarsi un'attenzione costante sul tema delle filiere agroalimentari.

Il presidente FORMIGONI dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

IN SEDE REFERENTE

(2616) STEFANO ed altri. – Disciplina dell'attività di enoturismo

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente FORMIGONI informa che è stato presentato il subemendamento 5.100/1 all'emendamento del relatore 5.100 (pubblicato in allegato).

Dà quindi per illustrati gli emendamenti del relatore pubblicati in allegato al resoconto della seduta di ieri, nonché il subemendamento 5.100/1.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente FORMIGONI informa che, nel corso dell'odierna audizione informale di rappresentanti di Federalimentare e Confcommercio-Imprese sull'atto del Governo n. 411 (indicazione obbligatoria in etichetta di sede e indirizzo stabilimento di produzione), è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nelle pagine *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2616**Art. 5.****5.100/1**

GRANAIOLO

*All'emendamento 5.100, sopprimere il comma 2.***5.100**

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - (*Cartellonistica e arredo urbano*). – 1. L'impresa che svolge attività enoturistica è considerata a tutti gli effetti luogo di destinazione turistica e pertanto usufruisce di appositi cartelli identificativi che possono essere installati in conformità alle normative regionali.

2. I cartelli di cui al comma 1 sono esenti da tassazione.

3. Le regioni possono predisporre elementi di arredo urbano che concorrano a diffondere la conoscenza dell'enoturismo sul territorio».

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 356

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Orario: dalle ore 16 alle ore 16,05

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Mercoledì 24 maggio 2017

Plenaria

334^a Seduta

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

La seduta inizia alle ore 15,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente MUCCHETTI avverte che mercoledì 7 giugno alle ore 14, salvo variazioni nel calendario dei lavori parlamentari, le Commissioni 8^a e 10^a intendono svolgere l'audizione informale dei Commissari straordinari di Alitalia sulla crisi e le prospettive di rilancio dell'azienda, dinanzi agli Uffici di Presidenza riuniti.

Prende atto la Commissione.

Propone inoltre di integrare l'ordine del giorno della Commissione, a partire dalla prossima settimana, con l'esame, in sede referente, del disegno di legge n. 2337 «Norme per la tutela, lo sviluppo e la competitività del settore dei *call center*», di iniziativa della senatrice Pezzopane.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,50.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 24 maggio 2017

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 96

Presidenza del Presidente
SACCONI

Orario: dalle ore 14,15 alle ore 16,30

*AUDIZIONE INFORMALE IN MERITO ALL'ESAME DELL'AFFARE ASSEGNATO
SULL'IMPATTO SUL MERCATO DEL LAVORO DELLA QUARTA RIVOLUZIONE
INDUSTRIALE (N. 974)*

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 24 maggio 2017

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 265

Presidenza della Presidente
DE BIASI

Orario: dalle ore 8,50 alle ore 9,30

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 266

Presidenza della Vice Presidente
RIZZOTTI

indi del Vice Presidente
Maurizio ROMANI

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 15,25

**AUDIZIONI INFORMALI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE
NN. 2801 E CONNESSI (DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO)**

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 24 maggio 2017

Sottocommissione per i pareri

89^a Seduta

Presidenza del Presidente
MARINELLO

Orario: dalle ore 9 alle ore 9,10

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per i provvedimenti deferiti:

alla 9^a Commissione:

(523) STUCCHI. – Disposizioni in materia di agricoltura e produzione agroalimentare biologica rinvio dell'espressione del parere;

(2811) Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fiorio ed altri; Giuseppina Castiello ed altri.

alla 10^a Commissione:

(2272) Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Simonetta Rubinato ed altri; Baretta; Da Villa ed altri : rinvio dell'espressione del parere.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 252

Presidenza del Presidente
MARINELLO

Orario: dalle ore 15 alle ore 15,20

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL'ASSOCIAZIONE MEDICI PER
L'AMBIENTE (ISDE) SULL'ATTO COMUNITARIO N. 316 (TERMOVALORIZZAZIONE
ECONOMIA CIRCOLARE)*

Plenaria

312^a Seduta

Presidenza del Presidente
MARINELLO

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del dottor Fausto Giovanelli a Presidente dell'Ente parco nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano (n. 106)

(Parere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Esame. Parere favorevole)

Il relatore VACCARI (PD) illustra il *curriculum* che accompagna la proposta di nomina del dottor Fausto Giovanelli a Presidente dell'Ente parco nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano.

Il senatore PEGORER (Art.1-MDP) dichiara il voto favorevole a nome del proprio Gruppo.

Si procede, di seguito, alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di nomina. Partecipano alla votazione i senatori ALBANO (PD) (in sostituzione del senatore Cuomo), BIGNAMI (Misto-MovX), CALEO (PD),

DALLA ZUANNA (PD), DE PIN (GAL (DI, Id, GS, M, MPL, RI, E-E)), DE SIANO (FI-PdL XVII), MARINELLO (AP-CpE-NCD), MORGONI (PD), MORONESE (M5S), NUGNES (M5S), ORELLANA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), PEGORER (Art.1-MDP), PICCOLI (FI-PdL XVII), PUPPATO (PD), SOLLO (PD), VACCARI (PD) e ZIZZA (GAL (DI, Id, GS, M, MPL, RI, E-E)).

All'esito della votazione, la proposta di parere favorevole alla nomina del dottor Fausto Giovanelli è approvata con 10 voti favorevoli e 7 astenuti.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente MARINELLO comunica che la seduta di domani, giovedì 25 maggio 2017, è posticipata alle ore 9,15.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,35.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 24 maggio 2017

Plenaria**266^a Seduta**

Presidenza del Presidente
CHITI

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE CONSULTIVA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica il regolamento (UE) n. 515/2014 e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006 (n. COM (2016) 882 definitivo)

(Osservazioni alla 1^a Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Il relatore ROMANO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) spiega che la proposta in titolo abroga e sostituisce il regolamento di istituzione del sistema d'informazione Schengen SIS II (regolamento (CE) n. 1987/2006) e introduce l'obbligo, ad oggi mera facoltà, per gli Stati membri, di inserire nel SIS i provvedimenti di divieto di ingresso, emanati nei confronti di cittadini di Paesi terzi in soggiorno irregolare. La proposta prevede, inoltre, ad armonizzare le procedure di consultazione, in modo da evitare che chi abbia subito un divieto d'ingresso possa detenere un permesso di soggiorno in un altro Stato membro, e a disporre altre modifiche volte a migliorare l'uso del SIS.

Dà, quindi, lettura di una conferente bozza di osservazioni favorevoli, con rilievi.

La base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e d), del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per adottare le misure relative all'istituzione di un sistema integrato di controllo e gestione delle frontiere esterne, e nell'articolo 79, paragrafo 2, lettera c), del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per adottare le misure nell'ambito della politica comune dell'immigrazione, intesa ad assicurare la gestione efficace dei flussi migratori, l'e-

quo trattamento dei cittadini dei Paesi terzi regolarmente soggiornanti negli Stati membri e la prevenzione e il contrasto rafforzato dell'immigrazione illegale e della tratta degli esseri umani. La citata lettera c) riguarda specificamente l'immigrazione clandestina e il soggiorno irregolare, compresi l'allontanamento e il rimpatrio delle persone in soggiorno irregolare.

Il principio di sussidiarietà è rispettato in quanto l'obiettivo di rafforzare il sistema di scambio di informazioni tra gli Stati membri relative alle frontiere esterne (Sistema d'informazione Schengen – SIS), per un più efficace controllo delle presenze di cittadini di Paesi terzi sul territorio dell'Unione europea, non può essere conseguito dagli Stati membri singolarmente.

Il principio di proporzionalità è rispettato in quanto la proposta si limita a stabilire le misure e le procedure necessarie ad ottenere il predetto scopo. In particolare, il rafforzamento del controllo sulla presenza degli stranieri nel territorio europeo è adeguatamente bilanciato dai limiti imposti nell'utilizzo e nella conservazione dei dati personali e da una più estesa ed esplicitata tutela dei diritti dei soggetti interessati relativamente alla tutela dei propri dati, all'accesso alle informazioni che li riguardano e alla possibilità di disporre degli adeguati mezzi di impugnazione.

Il PRESIDENTE ringrazia, quindi, il relatore per l'illustrazione testé svolta e, rilevando che nessun senatore chiede di intervenire, previa verifica del numero legale richiesto per deliberare, mette in votazione la proposta di osservazioni preparata dal relatore, allegata all'odierno resoconto.

La Commissione approva.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica il regolamento (UE) n. 515/2014 e abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006, la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione (n. COM (2016) 883 definitivo)

(Osservazioni alla 1^a Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli)

Il relatore ROMANO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) introduce l'atto in titolo, rilevando che esso abroga e sostituisce la decisione 2007/533/GAI sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS II), nelle materie relative allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia e alla cooperazione di polizia e giudiziarie in campo penale, al fine di rafforzare l'uso di tale strumento nella lotta contro il terrorismo, il fenomeno dei *foreign fighters* e la criminalità transfrontaliera.

Sottoporre, quindi, all'attenzione dei commissari una relativa proposta di osservazioni favorevoli, con rilievi.

La base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 82, paragrafo 1, secondo comma, lettera d), l'articolo 85, paragrafo 1, l'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), e l'articolo 88, paragrafo 2, lettera a), concer-

nenti, rispettivamente, la cooperazione giudiziaria in materia penale, le competenze di Eurojust, la cooperazione di polizia e le competenze di Europol.

Il principio di sussidiarietà è rispettato in quanto l'obiettivo di rafforzare il sistema di scambio di informazioni tra gli Stati membri in materia penale tramite il SIS per una più efficace cooperazione giudiziaria e di polizia tra gli Stati membri nella lotta contro il terrorismo, il fenomeno dei cosiddetti combattenti terroristi stranieri e la criminalità transnazionale, non può essere conseguito dagli Stati membri singolarmente.

Il principio di proporzionalità è rispettato in quanto la proposta si limita a stabilire le misure e le procedure necessarie ad ottenere il predetto scopo. In particolare, la proposta consente agli Stati membri di non dare seguito a una determinata segnalazione, qualora ciò sia reputato incompatibile con la propria legislazione nazionale, con i propri obblighi internazionali o con interessi nazionali essenziali. Inoltre, nell'ambito del diritto alla protezione dei dati personali, la proposta introduce regole specifiche sulla cancellazione delle segnalazioni e sui tempi di conservazione dei dati, allineando il periodo di conservazione delle segnalazioni sugli oggetti (attualmente di 10 anni) a quello sulle persone (cinque anni), alle quali tali oggetti spesso sono connessi.

Con riferimento al «controllo di indagine» di cui all'articolo 37, paragrafo 4, sembrerebbe opportuno, secondo il relatore, una sua più puntuale definizione, in termini di limitazione della libertà personale, che in Italia è consentita solo dietro provvedimento dell'autorità giudiziaria e nei casi e modi previsti dalla legge.

Il PRESIDENTE si congratula per l'esposizione testé svolta.

Segue un breve intervento del senatore MOLINARI (*Misto-Idv*), il quale sottolinea come l'atto legislativo europeo in argomento si iscriva in un quadro normativo complessivo volto auspicabilmente a garantire un adeguato livello di sicurezza per i cittadini europei.

Successivamente, il PRESIDENTE, dopo aver appurato la presenza del numero legale richiesto, mette in votazione la proposta di osservazioni predisposta dal relatore ed allegata all'odierno resoconto.

La Commissione approva.

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2010/40/UE per quanto riguarda il periodo per l'adozione di atti delega (n. COM (2017) 136 definitivo)

(Osservazioni alla 8^a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

La relatrice GINETTI (*PD*) da conto della proposta in titolo, la quale si propone di modificare la direttiva 2010/40/UE, relativa al quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del tra-

sporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto (direttiva ITS – *Intelligent Transport System*), unicamente al fine di prorogare la delega di potere conferita alla Commissione europea, senza modificarne gli obiettivi strategici o l'ambito di applicazione.

Illustra, quindi, un conseguente schema di osservazioni non ostative, con rilievi.

La base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 91 del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per stabilire le norme nell'ambito della politica comune dei trasporti.

Il principio di sussidiarietà è rispettato in quanto l'obiettivo di introdurre standard e specifiche comuni nell'UE, per lo sviluppo e l'applicazione di sistemi di trasporto intelligente (ITS), aventi caratteristiche transnazionali di interoperabilità e continuità in tutto il territorio europeo, e per il rafforzamento del mercato interno dei servizi ITS, non può essere conseguito dagli Stati membri singolarmente.

Per quanto riguarda il principio di proporzionalità, rileva che la proposta innova l'attuale normativa prevedendo il rinnovo automatico e tacito della delega per periodi quinquennali. Nella sostanza, pertanto, la delega proposta può essere considerata alla stregua di una delega con proroghe per un tempo indeterminato, in merito alla quale ribadisce i rilievi espressi da ultimo nella risoluzione *Doc. XVIII* n. 200, relativa alle proposte di regolamento che adattano una serie di atti legislativi agli articoli 290 e 291 del TFUE (COM(2016) 798 e 799).

Per quanto riguarda il limite di portata della delega, posto dall'articolo 290 del TFUE, secondo cui gli atti delegati non possono incidere sugli elementi essenziali dell'atto legislativo, evidenzia che, a tale riguardo, la proposta non prevede modifiche rispetto a quanto già previsto dalla direttiva 2010/40/UE. Continuano, pertanto, a valere i confini di portata della delega già approvati nel 2010 dal Parlamento europeo e dal Consiglio.

Occorre evidenziare, tuttavia, come si tratti di confini molto ampi, nell'ambito dei quali la Commissione ha potuto emanare, fino ad oggi, quattro regolamenti delegati, recanti altrettante discipline organiche che gli Stati membri sono tenuti a rispettare e attuare.

Tali regolamenti, direttamente applicabili e che dettano obblighi di adempimento agli Stati membri, poiché sono considerati «non legislativi», non sono sottoposti né all'approvazione esplicita del Parlamento europeo e del Consiglio, né al vaglio dei parlamenti nazionali ai sensi del Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

In considerazione di quanto sopra esposto, la relatrice esorta la Commissione di merito a valutare la necessità di specificare che la delega di potere di cui alla presente proposta non possa essere esercitata oltre cinque anni, eventualmente prorogabili, per una sola volta, di ulteriori 5 anni.

Il PRESIDENTE ringrazia la relatrice ed apre la discussione generale.

La senatrice GRANAIOLA (*Art.1-MDP*) ravvisa effettivamente un evidente eccesso di delega nel provvedimento europeo in esame, dal momento che esso prescrive un rinnovo tacito e continuo del potere di delega, senza prevedere che, al riguardo, possano esprimersi né il Parlamento europeo né i Parlamenti nazionali.

Condividono tale rilievo critico i senatori URAS (*Misto*) e SCILIPOTI ISGRÒ (*FI-PdL XVII*).

La senatrice GINETTI (*PD*), relatrice, precisa che la facoltà di emanare atti delegati è disciplinata, in linea di principio, dall'articolo 290 del TFUE. Ciò che suscita delle legittime perplessità – evidenziate, peraltro, dalla 14^a Commissione in pregressi atti di indirizzo – è la fattispecie temporale per cui il rinnovo tacito ed indefinito sembra eccedere sostanzialmente il potere attribuito alla Commissione dai Trattati.

Proprio per tale motivo, conclude, nell'ultimo capoverso della bozza di osservazioni, si esorta la Commissione di merito a specificare che la suddetta delega possa essere prorogata una sola volta per ulteriori cinque anni.

Il PRESIDENTE, nel fare proprie le osservazioni della relatrice, ricorda che la Commissione Politiche Ue ha posto da tempo la questione, di carattere generale, riguardante l'eccesso di delega in capo alla Commissione europea.

Nel caso specifico della proposta in disamina, si tratta di mettere ulteriormente in rilievo l'indeterminatezza della delega conferita di tal guisa.

Secondo il senatore SCILIPOTI ISGRÒ (*FI-PdL XVII*), è compito della 14^a Commissione del Senato invitare le Istituzioni europee interessate, tra cui anche il Parlamento europeo, ad acquisire maggior consapevolezza sulla natura spesso indefinita delle deleghe di potere attribuite all'Organo esecutivo dell'Unione europea, ossia la Commissione.

Seguono ulteriori e brevi interventi della senatrice GRANAIOLA (*Art.1-MDP*), del senatore COCIANCICH (*PD*) e della relatrice, cui replica il PRESIDENTE, il quale assicura che si farà carico di segnalare ancora una volta tale problematica presso i soggetti istituzionali a vario titolo coinvolti.

Successivamente, il PRESIDENTE, quindi, verificata la presenza del numero legale richiesto, pone in votazione la proposta di osservazioni presentata dalla relatrice e allegata al resoconto della seduta odierna, che è accolta dalla Commissione.

La seduta termina alle ore 9,10.

**OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO COM(2016) 882 definitivo
SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA
SUSSIDIARIETÀ**

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,

considerato che la proposta abroga e sostituisce il regolamento di istituzione del sistema d'informazione Schengen SIS II (regolamento (CE) n. 1987/2006) e introduce l'obbligo, ad oggi mera facoltà, per gli Stati membri, di inserire nel SIS i provvedimenti di divieto di ingresso, emanati nei confronti di cittadini di Paesi terzi in soggiorno irregolare. La proposta provvede, inoltre, ad armonizzare le procedure di consultazione, in modo da evitare che chi abbia subito un divieto d'ingresso possa detenere un permesso di soggiorno in un altro Stato membro, e a disporre altre modifiche volte a migliorare l'uso del SIS;

ricordato che il SIS è un sistema di informazione a supporto dei controlli alle frontiere esterne Schengen e della cooperazione di polizia e giudiziaria di 29 Paesi europei. Contiene attualmente circa 70 milioni di registrazioni, concernenti informazioni sulle persone che non hanno diritto di entrare o soggiornare nello spazio Schengen, sulle persone ricercate in relazione ad attività criminali e sulle persone scomparse, nonché informazioni su determinate categorie di oggetti smarriti o rubati;

considerato che la proposta in titolo è accompagnata dalla proposta COM(2016) 881, che prevede l'obbligo di inserimento nel SIS delle decisioni di rimpatrio, e dalla proposta COM(2016) 883, che migliora l'uso del SIS ai fini di cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale;

rilevato, al riguardo, che a causa del diverso grado di partecipazione di alcuni Stati membri alle politiche dell'UE relative allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia (cosiddetta «geometria variabile»), è necessario adottare strumenti giuridici distinti;

considerato, in particolare, che la proposta:

- introduce il ricorso ad elementi dattiloscopici (con la novità delle impronte palmari) e di immagine facciale al fine di facilitare e precisare l'identificazione delle persone e l'interrogazione della banca dati del SIS (articolo 3, lettera (f), e articolo 28);

- introduce, all'articolo 24, paragrafo 3, l'obbligo – e non più la mera facoltà – a carico degli Stati membri, di inserire una segnalazione nel SIS in tutti i casi in cui è stato emanato, in virtù di disposizioni conformi alla direttiva rimpatri (direttiva 2008/115/CE), un divieto d'ingresso nei confronti di un cittadino di un Paese terzo in soggiorno irregolare. La

stessa norma precisa che tale segnalazione debba sostituire la segnalazione di rimpatrio, nel momento in cui l'interessato abbia lasciato il territorio degli Stati membri in adempimento dell'obbligo di rimpatrio. Strettamente connessa a questa norma è la proposta di regolamento COM(2016) 881 sull'uso del SIS per il rimpatrio di stranieri irregolari, che prevede un meccanismo volto a verificare se il cittadino di Paese terzo, oggetto di una decisione di rimpatrio, abbia effettivamente lasciato il territorio dell'UE e che prevede un meccanismo di allerta in caso di inadempienza;

– prevede, all'articolo 26, una procedura di consultazione che gli Stati membri devono seguire in caso di contrasto tra segnalazioni di respingimento e rifiuto di soggiorno e segnalazioni opposte, come quella sul rilascio di un permesso di soggiorno. In particolare, lo Stato che vaglia la possibilità di rilasciare un permesso di soggiorno consulta lo Stato che ha inserito la segnalazione di respingimento, il quale ultimo deve rispondere entro sette giorni. Se, poi, il primo Stato decide di rilasciare comunque il permesso di soggiorno, la segnalazione di respingimento deve essere cancellata. Nel caso inverso, in cui uno Stato vagli la possibilità di emanare una decisione di respingimento nei confronti di uno straniero titolare di permesso di soggiorno, qualora lo Stato che ha emesso il permesso decide di mantenerlo, la segnalazione di respingimento non viene inserita nel sistema SIS;

– all'articoli da 29 a 31, prevede un ampliamento dei soggetti nazionali che possono accedere ai dati del SIS e la medesima estensione è prevista anche per Europol e per la Guardia di frontiera e costiera europea, sempre nei limiti di quanto necessario all'assolvimento dei rispettivi compiti;

– agli articoli da 46 a 52, relativi alla protezione dei dati personali, prevedono un rafforzamento dei diritti dei cittadini di Paesi terzi alla tutela dei propri dati, ad accedere alle informazioni che lo riguardano e a disporre degli adeguati mezzi di impugnazione delle segnalazioni,

valutata la relazione del Governo, elaborata ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012,

formula per quanto di competenza osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e d), del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per adottare le misure relative all'istituzione di un sistema integrato di controllo e gestione delle frontiere esterne, e nell'articolo 79, paragrafo 2, lettera c), del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per adottare le misure nell'ambito della politica comune dell'immigrazione, intesa ad assicurare la gestione efficace dei flussi migratori, l'equo trattamento dei cittadini dei Paesi terzi regolarmente soggiornanti negli Stati membri e la prevenzione e il contrasto rafforzato dell'immigrazione illegale e della tratta degli esseri umani. La citata lettera c) riguarda specificamente l'immigrazione clandestina e il soggiorno irregolare, compresi l'allontanamento e il rimpatrio delle persone in soggiorno irregolare;

il principio di sussidiarietà è rispettato in quanto l'obiettivo di rafforzare il sistema di scambio di informazioni tra gli Stati membri relative alle frontiere esterne (Sistema d'informazione Schengen – SIS), per un più efficace controllo delle presenze di cittadini di Paesi terzi sul territorio dell'Unione europea, non può essere conseguito dagli Stati membri singolarmente;

il principio di proporzionalità è rispettato in quanto la proposta si limita a stabilire le misure e le procedure necessarie ad ottenere il predetto scopo. In particolare, il rafforzamento del controllo sulla presenza degli stranieri nel territorio europeo è adeguatamente bilanciato dai limiti imposti nell'utilizzo e nella conservazione dei dati personali e da una più estesa ed esplicitata tutela dei diritti dei soggetti interessati relativamente alla tutela dei propri dati, all'accesso alle informazioni che li riguardano e alla possibilità di disporre degli adeguati mezzi di impugnazione.

**OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO COM(2016) 883 definitivo
SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA
SUSSIDIARIETÀ**

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,

considerato che la proposta abroga e sostituisce la decisione 2007/533/GAI sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS II), nelle materie relative allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia e alla cooperazione di polizia e giudiziarie in campo penale, al fine di rafforzare l'uso di tale strumento nella lotta contro il terrorismo, il fenomeno dei *foreign fighters* e la criminalità transfrontaliera;

ricordato che il SIS è un sistema di informazione a supporto dei controlli alle frontiere esterne Schengen e della cooperazione di polizia e giudiziaria di 29 Paesi europei. Contiene attualmente circa 70 milioni di registrazioni, concernenti informazioni sulle persone che non hanno diritto di entrare o soggiornare nello spazio Schengen, sulle persone ricercate in relazione ad attività criminali e sulle persone scomparse, nonché informazioni su determinate categorie di oggetti smarriti o rubati;

considerato che la proposta in titolo è accompagnata dalla proposta COM(2016) 881, che prevede l'obbligo di inserimento nel SIS delle decisioni di rimpatrio, e dalla proposta COM(2016) 882, che disciplina l'uso del SIS per le verifiche di frontiera;

rilevato, al riguardo, che a causa del diverso grado di partecipazione di alcuni Stati membri alle politiche dell'UE relative allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia (cosiddetta «geometria variabile»), è necessario adottare strumenti giuridici distinti. In particolare, la proposta in titolo ripropone, in forma identica, buona parte dell'articolato della proposta COM(2016) 882, salvo alcune modifiche e integrazioni concernenti il settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale;

considerato, in particolare, che, rispetto alla proposta COM(2016) 882, la proposta in titolo:

– agli articoli 1 e 2, individua, come suo ambito di applicazione, la disciplina del sistema di informazione Schengen (SIS) in attuazione dei capi 4 e 5, relativi alla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, della parte terza, titolo V, del TFUE (e non del capo 2, relativo ai controlli alle frontiere, asilo e immigrazione);

– prevede, agli articoli 3 e 24, la possibilità per uno Stato membro di apporre un «indicatore di validità», nel SIS, in corrispondenza di una segnalazione per l'arresto, una segnalazione di persona scomparsa o una

segnalazione ai fini di un controllo (discreto, di indagine o specifico), indicando in tal modo la sua volontà di non dare seguito alla segnalazione stessa in quanto incompatibile con la legislazione nazionale, con i propri obblighi internazionali o con interessi nazionali essenziali;

- agli articoli 22 e 42, aggiunge i «profili DNA» agli elementi dattiloscopici delle impronte digitali, palmari e di immagine facciale, al fine di facilitare e precisare l'identificazione delle persone e l'interrogazione della banca dati del SIS;

- al capo VI (articoli da 26 a 31), prevede l'inserimento nel SIS delle segnalazioni relative a persone ricercate per l'arresto sulla scorta di un mandato d'arresto europeo, ovvero per l'arresto a fini di estradizione;

- ai capi dal VII al X (articoli da 32 a 39), prevede l'inserimento nel SIS delle segnalazioni relative a: persone scomparse o altre persone che devono essere poste sotto protezione o il cui luogo di soggiorno deve essere accertato; persone ricercate per presenziare ad un procedimento giudiziario; persone o oggetti (veicoli, natanti, aeromobili e container), ai fini di controlli discreti, controlli di indagine o controlli specifici; oggetti ricercati a scopo di sequestro a fini di contrasto o di prova in un procedimento penale;

- al capo XI (articoli da 40 a 42), prevede l'inserimento nel SIS delle segnalazioni relative ai dati dattiloscopici quali impronte digitali o impronte palmari rinvenute sul luogo di un reato oggetto di indagine, un reato grave o un reato di terrorismo, qualora si possa stabilire con un elevato grado di probabilità che appartengano all'autore del reato. Tali dati sono conservati sotto la categoria di persona ignota, sospettata o ricercata;

- al capo XII (articoli da 43 a 51), prevede la possibilità di accedere alla banca dati del SIS anche per le autorità di immatricolazione di veicoli, natanti e aeromobili, al solo fine di verificare che non siano stati rubati, altrimenti sottratti o smarriti o non siano ricercati a fini di prova in un procedimento penale. È prevista inoltre la possibilità di accesso da parte di Eurojust, mentre l'articolo 63 prevede anche l'accesso da parte di Interpol a condizione che sia concluso un accordo tra Interpol e l'Unione europea;

considerato che, rispetto alla vigente decisione 2007/533/GAI, la proposta in titolo:

- introduce il «controllo di indagine», che consentirà alle autorità di interrogare una persona in modo più approfondito, rispetto all'attuale «controllo discreto», ai fini di un più efficace contrasto al terrorismo e ai reati gravi;

- prevede un uso più efficace dei dati biometrici come le impronte digitali e le immagini facciali, e introduce le impronte palmari e i profili DNA; prevede l'obbligo di effettuare ricerche mediante tali dati, se l'identità della persona non possa essere altrimenti accertata e consente l'archi-

viazione dei dati dattiloscopici appartenenti ad ignoti e rilevati su un oggetto nell'ambito di un'indagine di reato;

– estende l'accesso al SIS anche alle autorità competenti per l'immatricolazione di natanti e aeromobili, a Europol, Eurojust, alla Guardia costiera e di frontiera europea, nonché alla futura unità centrale ETIAS (il sistema di informazione e autorizzazione ai viaggi per i cittadini di Paesi terzi esenti dal visto);

– prevede norme più stringenti sulla cancellazione delle segnalazioni e sul periodo di conservazione per le segnalazioni relative ad oggetti;

valutata la relazione del Governo, elaborata ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012,

formula per quanto di competenza osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 82, paragrafo 1, secondo comma, lettera d), l'articolo 85, paragrafo 1, l'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), e l'articolo 88, paragrafo 2, lettera a), concernenti, rispettivamente, la cooperazione giudiziaria in materia penale, le competenze di Eurojust, la cooperazione di polizia e le competenze di Europol;

il principio di sussidiarietà è rispettato in quanto l'obiettivo di rafforzare il sistema di scambio di informazioni tra gli Stati membri in materia penale tramite il SIS per una più efficace cooperazione giudiziaria e di polizia tra gli Stati membri nella lotta contro il terrorismo, il fenomeno dei cosiddetti combattenti terroristi stranieri e la criminalità transnazionale, non può essere conseguito dagli Stati membri singolarmente;

il principio di proporzionalità è rispettato in quanto la proposta si limita a stabilire le misure e le procedure necessarie ad ottenere il predetto scopo. In particolare, la proposta consente agli Stati membri di non dare seguito a una determinata segnalazione, qualora ciò sia reputato incompatibile con la propria legislazione nazionale, con i propri obblighi internazionali o con interessi nazionali essenziali. Inoltre, nell'ambito del diritto alla protezione dei dati personali, la proposta introduce regole specifiche sulla cancellazione delle segnalazioni e sui tempi di conservazione dei dati, allineando il periodo di conservazione delle segnalazioni sugli oggetti (attualmente di 10 anni) a quello sulle persone (cinque anni), alle quali tali oggetti spesso sono connessi;

con riferimento al «controllo di indagine» di cui all'articolo 37, paragrafo 4, sembrerebbe opportuno una sua più puntuale definizione, in termini di limitazione della libertà personale, che in Italia è consentita solo dietro provvedimento dell'autorità giudiziaria e nei casi e modi previsti dalla legge.

**OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO COM(2017) 136 definitivo
SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA
SUSSIDIARIETÀ**

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,

considerato che la proposta si propone di modificare la direttiva 2010/40/UE, relativa al quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto (direttiva ITS – *Intelligent Transport System*), unicamente al fine di prorogare la delega di potere conferita alla Commissione europea, senza modificarne gli obiettivi strategici o l'ambito di applicazione;

ricordato che:

- la direttiva 2010/40/UE mira a incoraggiare lo sviluppo di tecnologie di trasporto innovative per creare sistemi di trasporto intelligente (ITS), grazie all'introduzione di standard e specifiche comuni nell'UE;
- tali sistemi intelligenti ITS applicano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione al campo del trasporto su strada (infrastrutture, veicoli e utenti) e alla gestione del traffico e della mobilità;
- un esempio è il servizio elettronico di chiamata di emergenza «eCall» 112, disciplinato dal regolamento delegato (UE) n. 305/2013 della Commissione, del 26 novembre 2012, che integra la direttiva 2010/40/UE per quanto riguarda la predisposizione armonizzata in tutto il territorio dell'Unione europea di un servizio elettronico di chiamata di emergenza (eCall);

considerato che:

- la direttiva 2010/40/UE conferisce alla Commissione europea il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 290 del TFUE, per quanto riguarda le specifiche funzionali, tecniche e organizzative, necessarie ad assicurare la diffusione e l'utilizzo operativo degli ITS nei settori indicati come prioritari dalla stessa direttiva. L'articolo 12 della direttiva precisa che la delega è conferita per un periodo di sette anni e che pertanto è destinata a scadere il 27 agosto 2017;
- dall'entrata in vigore della direttiva ITS sono stati adottati quattro atti delegati e un quinto atto delegato in fase ultimativa riguarda la predisposizione sul territorio dell'UE di servizi di informazione sulla mobilità multimodale. Inoltre, la Commissione sta collaborando con gli esperti degli Stati membri per l'elaborazione di un quadro giuridico e tec-

nico a sostegno della diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti cooperativi (C-ITS) e devono essere ancora intraprese ulteriori azioni nei settori prioritari dei servizi di gestione del traffico e del trasporto merci, della sicurezza stradale e dell'integrazione delle diverse applicazioni ITS in una piattaforma di bordo aperta;

– la proposta prevede di prorogare la delega di potere di cinque anni, a decorrere dal 27 agosto 2017, con un rinnovo tacito per ulteriori periodi di cinque anni, sempre fatto salvo il potere di opposizione del Parlamento europeo o del Consiglio. La proroga consente alla Commissione di adottare ulteriori specifiche mediante atti delegati, nonché di aggiornare le specifiche già adottate,

formula per quanto di competenza osservazioni non ostative, con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 91 del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per stabilire le norme nell'ambito della politica comune dei trasporti;

il principio di sussidiarietà è rispettato in quanto l'obiettivo di introdurre standard e specifiche comuni nell'UE, per lo sviluppo e l'applicazione di sistemi di trasporto intelligente (ITS), aventi caratteristiche transnazionali di interoperabilità e continuità in tutto il territorio europeo, e per il rafforzamento del mercato interno dei servizi ITS, non può essere conseguito dagli Stati membri singolarmente;

per quanto riguarda il principio di proporzionalità, occorre rilevare che la proposta innova l'attuale normativa prevedendo il rinnovo automatico e tacito della delega per periodi quinquennali. Nella sostanza, pertanto, la delega proposta può essere considerata alla stregua di una delega con proroghe per un tempo indeterminato, in merito alla quale si ribadiscono i rilievi espressi da ultimo nella risoluzione *Doc. XVIII n. 200*, relativa alle proposte di regolamento che adattano una serie di atti legislativi agli articoli 290 e 291 del TFUE (COM(2016) 798 e 799).

Per quanto riguarda il limite di portata della delega, posto dall'articolo 290 del TFUE, secondo cui gli atti delegati non possono incidere sugli elementi essenziali dell'atto legislativo, occorre evidenziare che, a tale riguardo, la proposta non prevede modifiche rispetto a quanto già previsto dalla direttiva 2010/40/UE. Continuano, pertanto, a valere i confini di portata della delega già approvati nel 2010 dal Parlamento europeo e dal Consiglio.

Non si può non evidenziare, tuttavia, come si tratti di confini molto ampi, nell'ambito dei quali la Commissione ha potuto emanare, fino ad oggi, quattro regolamenti delegati, recanti altrettante discipline organiche che gli Stati membri sono tenuti a rispettare e attuare.

I quattro regolamenti sono i seguenti:

– regolamento delegato (UE) 2015/962 della Commissione, del 18 dicembre 2014, che integra la direttiva 2010/40/UE del Parlamento euro-

peo e del Consiglio relativamente alla predisposizione in tutto il territorio dell'Unione europea di servizi di informazione sul traffico in tempo reale;

- regolamento delegato (UE) n. 885/2013 della Commissione, del 15 maggio 2013, che integra la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sui sistemi di trasporto intelligenti, in merito alla predisposizione dei servizi d'informazione sulle aree di parcheggio sicure destinate agli automezzi pesanti e ai veicoli commerciali;

- regolamento delegato (UE) n. 886/2013 della Commissione, del 15 maggio 2013, che integra la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i dati e le procedure per la comunicazione gratuita agli utenti, ove possibile, di informazioni minime universali sulla viabilità connesse alla sicurezza stradale;

- regolamento delegato (UE) n. 305/2013 della Commissione, del 26 novembre 2012, che integra la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la predisposizione armonizzata in tutto il territorio dell'Unione europea di un servizio elettronico di chiamata di emergenza (eCall) interoperabile.

Tali regolamenti, direttamente applicabili e che dettano obblighi di adempimento agli Stati membri, poiché sono considerati «non legislativi», non sono sottoposti né all'approvazione esplicita del Parlamento europeo e del Consiglio, né al vaglio dei parlamenti nazionali ai sensi del Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

In considerazione di quanto sopra esposto, valuti la Commissione di merito la necessità di specificare che la delega di potere di cui alla presente proposta non possa essere esercitata oltre cinque anni, eventualmente prorogabili, per una sola volta, di ulteriori 5 anni.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 60

Presidenza del Presidente
CHITI

Orario: dalle ore 13 alle ore 13,55

*AUDIZIONE INFORMALE DEL PRESIDENTE DEL COMITATO DEGLI ITALIANI
ALL'ESTERO (COM.IT.ES) DI LONDRA, PIETRO MOLLE*

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Mercoledì 24 maggio 2017

Plenaria

Presidenza del Presidente
Gianpiero D'ALIA

La seduta inizia alle ore 8,15.

IN SEDE CONSULTIVA

Ristorazione collettiva

S. 2037.

(Parere alla 9^a Commissione del Senato)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il deputato Michele MOGNATO (*MDP*), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla 9^a Commissione Agricoltura del Senato sul disegno di legge S. 2037, recante disposizioni in materia di servizi di ristorazione collettiva.

Il disegno di legge ha ad oggetto la disciplina dei servizi di ristorazione collettiva ed intende coniugare politiche della salute con politiche più prettamente afferenti alla sfera economica, come la promozione dei prodotti agricoli di qualità.

Rileva che il disegno di legge, nel disciplinare le modalità di affidamento e svolgimento del servizio di ristorazione collettiva, opera numerosi rinvii al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, che occorrerà correggere con il richiamo al nuovo codice dei contratti pubblici approvato successivamente alla presentazione del disegno di legge.

Per quanto di specifica competenza della Commissione per le questioni regionali, richiama i seguenti articoli.

L'articolo 3 dispone in ordine alle linee guida per la ristorazione collettiva contenenti i requisiti qualitativi minimi e ulteriori caratteristiche dei cibi. Tale documento è approvato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche alimentari e forestali, sentite l'ANCI e le principali associazioni di settore. Al riguardo, parrebbe opportuno assicurare un coinvolgimento delle Regioni nella fase di definizione del decreto, poiché quest'ultimo incide sulla materia «salute», di competenza legislativa concorrente fra Stato e Regioni. Tale coinvolgimento potrebbe peraltro essere assicurato tramite la previa intesa in sede di Conferenza unificata, nella quale è rappresentata la componente degli enti locali, ciò che farebbe venir meno l'esigenza di acquisire un distinto parere dell'ANCI.

L'articolo 4 demanda alle Regioni e alle Province autonome i compiti di: collaborare, nella definizione dei bandi di gara dei contratti relativi alla ristorazione collettiva «in riferimento ai beni alimentari provenienti dal sistema produttivo locale», con «le pubbliche amministrazioni aggiudicatrici» alla definizione dei criteri da inserire nei capitolati di appalto. Tale collaborazione è finalizzata a garantire il «rispetto delle norme in materia di libera circolazione delle merci», nonché «i requisiti di qualità, di quantità e di prezzo in relazione alle derrate alimentari richieste» (comma 2); promuovere la creazione di piattaforme interregionali per la distribuzione di prodotti agroalimentari, al fine di favorirne la diffusione a livello nazionale e l'acquisto da parte delle aziende di ristorazione collettiva (comma 3). Quanto al comma 2, invita a valutare una riformulazione del testo al fine evitare possibili interpretazioni che possano legittimare misure che, nell'ambito della definizione di capitolati d'appalto per l'acquisizione di servizi di ristorazione, favoriscano i «beni alimentari provenienti dal sistema locale» in violazione della disciplina comunitaria della concorrenza. La Corte costituzionale (cfr. sent. n. 292 del 2013) ha infatti censurato una legge regionale che attribuiva all'utilizzazione di prodotti agricoli di origine regionale un titolo preferenziale per l'aggiudicazione di appalti pubblici. In questo modo, ad avviso della Corte, veniva introdotta nell'ordinamento una misura cd. ad effetto equivalente (a restrizioni quantitative tra gli Stati membri) che determinava un ostacolo illegittimo agli scambi intracomunitari ai sensi dell'articolo 34 del Trattato di funzionamento dell'Unione europea, non giustificabile dalle finalità di cui all'articolo 36 del TFUE.

Andrebbe inoltre ponderata la scelta di specificare che la collaborazione richiesta alle Regioni nella definizione dei capitolati di gara sia finalizzata, fra l'altro, al rispetto della disciplina in materia di libera circolazione delle merci, trattandosi di una «materia» presidiata dallo Stato (che peraltro è l'esclusivo titolare della relativa funzione legislativa) e in ordine alla quale le Regioni non vantano specifiche competenze.

Rispetto al compito di istituire piattaforme regionali, sarebbe preferibile che esso fosse inteso come facoltà e, al contempo, si predisponessero finanziamenti *ad hoc* (il cui riparto dovrebbe essere demandato ad un'in-

tesa in sede di Conferenza unificata) al fine di garantire una simmetria tra funzioni e risorse idonee al loro perseguimento.

Presenta quindi una proposta di parere favorevole con tre condizioni e tre osservazioni (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di tutela della minoranza linguistica ladina

C. 56-B cost., approvata, in prima deliberazione, dalla Camera e modificata, in prima deliberazione, dal Senato

(Parere alla I Commissione della Camera)

(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il deputato Gian Luigi GIGLI (*DeS-CD*), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere alla I Commissione Affari costituzionali della Camera sul testo della proposta di legge costituzionale C. 56-B Alfreider, recante «Modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di tutela della minoranza linguistica ladina della provincia di Bolzano».

La proposta di legge costituzionale C. 56-B è stata approvata, con modificazioni, dalla Camera, in prima deliberazione, l'11 gennaio 2017, e successivamente dal Senato (S. 2643), che ha approvato il testo, in prima deliberazione, il 12 maggio 2017, apportandovi alcune modifiche.

Ricorda che la Commissione ha già espresso il proprio parere in data 21 dicembre 2016, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera, e in data 16 marzo 2017, nel corso dell'esame al Senato.

Si sofferma sulle modifiche apportate dal Senato, oggetto di esame da parte della Commissione.

Sono stati innanzitutto soppressi gli articoli 2 e 5 del testo approvato dalla Camera, rispettivamente in materia di elezione del consiglio provinciale e dei consigli comunali. In particolare, l'articolo 2, in materia di elezione del Consiglio provinciale della Provincia autonoma di Bolzano, disponeva la soppressione dell'articolo 47, terzo comma, primo periodo, dello Statuto, sulla base del quale nella Provincia autonoma di Bolzano il Consiglio provinciale è eletto con «sistema proporzionale» e novellava il successivo articolo 48, secondo comma, dello Statuto, così ponendo, quale vincolo costituzionale alla legge provinciale per l'elezione del Consiglio di Bolzano, l'obbligo di prevedere che l'elezione di quel Consiglio fosse a suffragio universale e diretto con «sistema su base proporzionale». L'articolo 5 introduceva, all'articolo 61 dello Statuto, la previsione in base alla quale nella Provincia autonoma di Bolzano i Consigli comunali debbono essere eletti con sistema su base proporzionale. Sono stati conse-

guentemente modificati i riferimenti recati dalle disposizioni finanziarie di cui all'articolo 10.

Ricorda che, proprio con riferimento agli articoli 2 e 5, il parere formulato dalla Commissione nel corso dell'esame al Senato conteneva un'osservazione che rimetteva alla Commissione di merito la valutazione dell'opportunità di richiedere il parere o di acquisire in ogni caso l'avviso, anche nell'ambito delle procedure parlamentari di natura conoscitiva, del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige e dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano sul testo approvato dalla Camera. Con i predetti articoli era stata infatti introdotta nel provvedimento una materia non strettamente pertinente alla tutela della minoranza ladina, aprendo il varco a rilevanti modifiche del sistema elettorale.

È stato altresì modificato l'articolo 8, che aggiunge all'articolo 102 dello Statuto un comma che autorizza la Regione e la Provincia di Trento ad attribuire, trasferire o delegare funzioni, compiti o attività proprie, rilevanti per la valorizzazione della minoranza linguistica ladina, al *Comun General de Fascia*, ente sovracomunale costituito nel territorio che costituisce l'insediamento storico del gruppo ladino-dolomitico di Fassa. Recependo anche la seconda osservazione contenuta nel parere della Commissione, è stato precisato che deve trattarsi di funzioni amministrative.

Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Il deputato Florian KRONBICHLER (*MDP*) si compiace per il risultato ottenuto e ringrazia il relatore. Richiamando la recente approvazione da parte del Consiglio provinciale di Bolzano della legge elettorale, sottolinea che la proposta di legge in esame già sta avendo le sue ricadute. Rileva che nel suo territorio il concetto di rappresentanza ha una doppia importanza, perché deve essere inteso sia come rappresentanza delle minoranze politiche che come rappresentanza delle minoranze linguistiche. Le modifiche che erano state frettolosamente e quasi di nascosto introdotte nel corso dell'esame in Assemblea alla Camera sarebbero risultate penalizzanti soprattutto per il gruppo italiano. Rileva altresì con soddisfazione che le osservazioni formulate dalla Commissione per le questioni regionali sono state tenute nella debita considerazione dalla Commissione affari costituzionali del Senato. Ringrazia la collega Gatti ed il presidente D'Alia ed esprime il proprio voto favorevole sul parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 2*).

Disposizioni in materia di vitalizi e di trattamento economico dei parlamentari

C. 3225 Richetti ed abb.

(Parere alla I Commissione della Camera)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gianpiero D'ALIA, *presidente e relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per i profili di competenza, alla I Commissione Affari costituzionali della Camera il parere sulla proposta di legge C. 3225 Richetti, recante «Disposizioni in materia di abolizione dei vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali».

La proposta di legge è volta all'estensione nei confronti dei membri del Parlamento del sistema previdenziale contributivo vigente per i dipendenti pubblici.

L'articolo 1 reca le finalità della proposta di legge in esame e l'ambito di applicazione. L'obiettivo del provvedimento consiste nell'abolizione degli assegni vitalizi e di ogni tipo di trattamento pensionistico vigente degli eletti, comunque esso sia denominato, e nella loro sostituzione con un trattamento previdenziale basato sul sistema contributivo vigente per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali (comma 1). Per quanto riguarda l'ambito di applicazione, il medesimo articolo 1 (comma 2) chiarisce che la proposta di legge si applica a tutti gli eletti: a quelli in carica alla data di entrata in vigore della legge, a quelli eletti successivamente e a quelli cessati dal mandato.

L'articolo 2 modifica la legge n. 1261 del 1965, che disciplina l'indennità dei parlamentari in attuazione dell'articolo 69 della Costituzione, prevedendo che l'indennità sia costituita, oltre che da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza (come già stabilito dalla normativa vigente), anche da un trattamento previdenziale basato sul sistema contributivo vigente per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali.

L'articolo 3 prevede l'obbligo per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di adeguare ai principi della legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima, la disciplina dei vitalizi e dei trattamenti previdenziali, comunque denominati, per i titolari di cariche elettive; tale obbligo costituisce principio di coordinamento della finanza pubblica. In caso di mancato adeguamento, i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle Regioni e alle Province autonome sono ridotti di una somma corrispondente ai risparmi prodotti dall'attuazione delle disposizioni della legge.

Ricorda in proposito che il principio del «passaggio ad un sistema previdenziale contributivo per i consiglieri regionali» è stato già introdotto dal legislatore statale dall'articolo 14, comma 1, lettera f), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, e successive modificazioni, e rafforzato dal-

l'articolo 2, comma 1, lettera *m*), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, e successive modificazioni.

L'articolo 4 reca disposizioni in materia di versamento dei contributi previdenziali, specificando che, ai fini della determinazione del trattamento previdenziale, i parlamentari siano assoggettati al versamento di contributi previdenziali trattenuti d'ufficio sull'indennità parlamentare (comma 1). È inoltre previsto che, nel caso in cui i parlamentari optino (ai sensi dell'articolo 68 del D.Lgs. n. 165/2001) per il trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza, in luogo dell'indennità parlamentare, gli stessi possano chiedere di essere ammessi al versamento di contributi, allo scopo di ottenere la valutazione del mandato parlamentare ai fini previdenziali. In tal caso, le trattenute si effettuano sulle competenze accessorie (comma 2).

L'articolo 5 prevede l'istituzione presso l'INPS di un'apposita gestione separata dei fondi destinati al trattamento previdenziale dei parlamentari. La gestione è affidata ad un Consiglio di amministrazione, appositamente istituito, composto dal Presidente dell'INPS, che lo presiede, e da cinque rappresentanti degli organi interessati, individuati dai rispettivi Uffici di presidenza. I componenti del consiglio non percepiscono alcuna indennità, comunque denominata (comma 2).

L'articolo 6 stabilisce i requisiti per l'accesso al trattamento previdenziale. In particolare, il trattamento previdenziale è riconosciuto ai parlamentari cessati dal mandato parlamentare, che lo hanno esercitato per almeno cinque anni, al compimento del sessantacinquesimo anno di età; la frazione di anno superiore a sei mesi è computata come anno intero ai fini della maturazione del diritto, fermo restando il versamento per intero dei contributi (commi 1 e 2). Infine, dispone che, in caso di annullamento dell'elezione di un parlamentare, al parlamentare che lo sostituisce è attribuita figurativamente la contribuzione relativa al periodo della legislatura compreso tra la data in cui si è verificata la causa di annullamento e la data del subentro, fermo restando il versamento per intero dei contributi da parte dello stesso (comma 3).

L'articolo 7 prevede che la determinazione del trattamento previdenziale venga effettuata con il sistema di calcolo contributivo vigente per la generalità dei lavoratori. In particolare, il comma 1 dispone che il trattamento pensionistico dei parlamentari, corrisposto in 12 mensilità, sia determinato con il sistema contributivo, moltiplicando il montante individuale dei contributi per i coefficienti di trasformazione in vigore per i lavoratori dipendenti e autonomi, in relazione all'età del parlamentare al momento del conseguimento del diritto alla pensione.

L'articolo 8, comma 1, definisce le modalità di determinazione del montante contributivo individuale, individuato applicando alla base imponibile contributiva l'aliquota di cui al successivo comma 3. La contribuzione così ottenuta si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso annuo di capitalizzazione. Ai sensi del comma 2, la base imponibile contributiva viene determinata sulla base dell'indennità parlamentare, con esclusione di

qualsiasi ulteriore indennità di funzione o accessoria. L'ammontare delle quote contributive a carico del parlamentare e dell'organo di appartenenza è pari a quello per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali (comma 3). Il comma 4, infine, riprendendo anche in questo caso quanto previsto per i lavoratori dipendenti, dispone in ordine al metodo di calcolo del tasso annuo di capitalizzazione, dato dalla variazione media quinquennale del PIL nominale, calcolata dall'ISTAT, con riferimento ai 5 anni precedenti l'anno da rivalutare.

L'articolo 9 reca norme in tema di decorrenza dell'erogazione del trattamento previdenziale. In via generale, il comma 1 dispone che l'erogazione del suddetto trattamento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il parlamentare cessato dal mandato ha compiuto il sessantacinquesimo anno di età. I successivi commi 2 e 3 fissano termini diversi di decorrenza per determinate situazioni: nel caso in cui alla data di cessazione del mandato il parlamentare abbia già raggiunto i 65 anni di età e sia in possesso dei requisiti previsti dal precedente articolo 6, il trattamento previdenziale decorre dal primo giorno del mese successivo, nel caso in cui il mandato abbia avuto termine nella seconda metà del mese, e dal sedicesimo giorno dello stesso mese, nel caso in cui il mandato abbia avuto termine nella prima metà del mese (comma 2); nel caso di cessazione del mandato per fine legislatura, coloro che abbiano maturato il diritto percepiscono il trattamento previdenziale con decorrenza dal giorno successivo alla fine della legislatura stessa (comma 3).

L'articolo 10 prevede la sospensione dell'erogazione del trattamento previdenziale del parlamentare in godimento in caso di elezione o nomina ad altra carica pubblica. L'articolo estende la sospensione a tutte le cariche incompatibili con il mandato parlamentare a prescindere dall'ammontare dell'indennità e introduce la sospensione anche in relazione all'assunzione di qualsiasi altra carica, compresa quella di amministratore di enti pubblici o di enti privati in controllo pubblico. Tuttavia, in tal caso si ha la sospensione solamente se l'ammontare dell'indennità superi quella del trattamento previdenziale (comma 1). Il comma 2 prevede che, una volta concluso l'incarico che ha provocato la sospensione dell'erogazione del trattamento previdenziale, questo riprende a partire alla cessazione dell'incarico medesimo. Inoltre, dispone in ordine alla rivalutazione del trattamento previdenziale nei periodi di sospensione.

L'articolo 11 equipara il diritto alla pensione ai superstiti alle condizioni previste per tutti i lavoratori.

L'articolo 12 equipara il diritto alla rivalutazione dei trattamenti previdenziali alle condizioni previste per tutti i lavoratori.

L'articolo 13 dispone in ordine alla rideterminazione, da parte delle Camere, dell'ammontare di tutti gli assegni vitalizi e pensioni attualmente erogate, entro sei mesi, in modo da adeguarle alle nuove norme introdotte dal provvedimento in esame. In ogni caso l'importo non può essere inferiore a quello dell'assegno sociale (comma 1). Per quanto riguarda l'età pensionabile, i parlamentari cessati dal mandato e che attualmente già beneficiano del vitalizio o della pensione continuano a percepire il tratta-

mento previdenziale (ricalcolato con il sistema contributivo come previsto dal comma 1), anche se non hanno raggiunto i 65 anni di età (comma 2). Invece, gli ex parlamentari che non percepiscono ancora un trattamento previdenziale perché non hanno ancora raggiunto l'età pensionabile beneficeranno del nuovo trattamento previdenziale al compimento del sessantacinquesimo anno di età (comma 3). Infine, il comma 4 reca una norma di chiusura che rinvia, per quanto non previsto, alle norme generali di disciplina del sistema pensionistico obbligatorio dei lavoratori del settore statale.

L'articolo 14 dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con tre condizioni e una osservazione (*vedi allegato 3*).

Il deputato Gian Luigi GIGLI (*DeS-CD*) ringrazia il Presidente e rimarca la solidità giuridica della proposta di parere, che viene incontro ad una serie preoccupazioni destinate dal provvedimento in esame. Se, da un punto di vista politico, ci si trova di fronte ad un manifesto di carattere propagandistico, frutto di una rincorsa populista, da un punto di vista giuridico, la proposta di legge presta facilmente il fianco a ricorsi giurisdizionali sotto diversi profili. La proposta di parere evidenzia correttamente due importanti profili di criticità rilevanti ai fini della competenza della Commissione: la retroattività della normativa e l'invasione di campo delle prerogative regionali.

La senatrice Pamela Giacomina Giovanna ORRÙ (*PD*) esprime apprezzamento per il lavoro svolto dal presidente, che risulta ineccepibile sotto il profilo tecnico. Chiede il rinvio dell'esame del provvedimento alla settimana successiva.

Gianpiero D'ALIA, *presidente e relatore*, rileva che l'inizio dell'esame del provvedimento è calendarizzato in Aula per la settimana successiva e che pertanto non è possibile rinviare.

Sottolinea come la proposta di parere non entri nel merito della proposta di legge, che pur suscita perplessità sotto altri aspetti. Esso si limita di evidenziare alcuni aspetti problematici, che possono generare contenzioso, quali ad esempio la mancata differenziazione tra la situazione di chi è già titolare di un diritto e la situazione di chi non ha invece ancora maturato il diritto, e a rimarcare difficoltà applicative, quali l'assenza della previsione di una gestione separata dell'INPS per le Regioni.

La senatrice Pamela Giacomina Giovanna ORRÙ (*PD*), dopo aver evidenziato la rilevanza politica del provvedimento, dichiara di condividere le condizioni e l'osservazione contenute nel parere, supportate da una nutrita giurisprudenza costituzionale. Esprime quindi il parere favorevole del proprio gruppo.

La senatrice Maria Grazia GATTI (*MDP*) fa presente che è importante esprimere tempestivamente il parere che contiene riferimenti precisi ed importanti. Il testo in esame sembra ignorare problematiche rilevanti, quali quelle del rapporto tra poteri e del rispetto delle autonomie costituzionali. Sottolinea un punto politico a suo avviso molto delicato, relativo alla ventilata possibilità di un ricalcolo generale delle pensioni retributive.

Gianpiero D'ALIA, *presidente e relatore*, condivide l'ultima considerazione svolta dalla senatrice Gatti e dichiara che risulterebbe più dignitoso proporre l'abolizione dell'indennità parlamentare e di qualsiasi forma di vitalizio.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 3*).

La seduta termina alle ore 8,50.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

ALLEGATO 1

Ristorazione collettiva (S. 2037)**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il testo del disegno di legge S. 2037, recante «Disposizioni in materia di servizi di ristorazione collettiva»;

rilevato che il provvedimento, nel dettare norme per l'affidamento e lo svolgimento del servizio di ristorazione collettiva:

interviene principalmente sulla materia «tutela della concorrenza», che l'articolo 117, secondo comma, lettera *e*), della Costituzione, riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

incide altresì sulle materie «agricoltura» e «industria», rimesse alla competenza legislativa delle Regioni, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, nonché sulle materie «tutela della salute» e «alimentazione», attribuite alla competenza concorrente tra Stato e Regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

preso atto che il provvedimento opera numerosi rinvii al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, essendo stato presentato in data antecedente all'entrata in vigore del nuovo Codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016;

rilevato che l'articolo 3 del disegno di legge prevede che le linee guida per la ristorazione collettiva siano approvate con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle politiche alimentari e forestali, sentite l'Associazione nazionale di comuni italiani (ANCI) e le principali associazioni di settore;

ritenuto opportuno:

assicurare un coinvolgimento delle Regioni nella fase di definizione del citato decreto, poiché quest'ultimo incide sulle materie «tutela della salute» e «alimentazione», di competenza legislativa concorrente fra Stato e Regioni;

che tale coinvolgimento possa essere assicurato tramite la previa intesa in sede di Conferenza unificata, nella quale è rappresentata anche la componente degli enti locali, ciò che farebbe venir meno l'esigenza di acquisire un distinto parere dell'ANCI;

valutati i contenuti dell'articolo 4 che demanda alle Regioni e alle Province autonome i compiti di:

collaborare, nella definizione dei bandi di gara dei contratti relativi alla ristorazione collettiva «in riferimento ai beni alimentari provenienti dal sistema produttivo locale», con «le pubbliche amministrazioni aggiudicatrici» alla definizione dei criteri da inserire nei capitolati di appalto. Tale collaborazione è finalizzata a garantire il «rispetto delle norme in materia di libera circolazione delle merci», nonché «i requisiti di qualità, di quantità e di prezzo in relazione alle derrate alimentari richieste» (comma 2);

promuovere la creazione di piattaforme interregionali per la distribuzione di prodotti agroalimentari, al fine di favorirne la diffusione a livello nazionale e l'acquisto da parte delle aziende di ristorazione collettiva (comma 3);

ritenuto che:

l'attuale formulazione del comma 2 possa ingenerare il dubbio in ordine alla legittimità di misure che, nell'ambito della definizione di capitolati d'appalto per l'acquisizione di servizi di ristorazione, favoriscano i «beni alimentari provenienti dal sistema locale» in violazione della disciplina comunitaria della concorrenza. La Corte costituzionale, nella sentenza n. 292 del 2013, ha infatti censurato una legge (in quel caso regionale) che riconosceva agli utilizzatori di prodotti agricoli di origine regionale un titolo preferenziale per l'aggiudicazione di appalti pubblici, in quanto tale misura era ritenuta lesiva delle disposizioni che vietano la previsione di ostacoli illegittimi agli scambi intracomunitari ai sensi dell'art 34 del Trattato di funzionamento dell'Unione europea;

andrebbe riconsiderata la scelta di specificare che la collaborazione richiesta alle Regioni nella definizione dei capitolati di gara sia finalizzata, fra l'altro, al rispetto della disciplina in materia di libera circolazione delle merci, trattandosi di una «materia» presidiata dallo Stato (che peraltro è l'esclusivo titolare della relativa funzione legislativa) e in ordine alla quale le Regioni non vantano una specifica competenza;

ritenuto che con riferimento al comma 3:

sia necessario che il compito di istituire piattaforme regionali sia formulato in termini di facoltà, e non di obbligo;

il perseguimento di tale compito sarebbe favorito dalla eventuale predisposizione di finanziamenti *ad hoc*, anche nell'ottica di garantire una simmetria tra funzioni assegnate e adeguatezza delle risorse;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) i rinvii operati al decreto legislativo n. 163 del 2006 siano sostituiti con quelli al nuovo Codice dei contratti di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 e successive modificazioni e integrazioni;

2) all'articolo 3 sia assicurato un coinvolgimento delle Regioni nella fase di definizione del decreto di approvazione delle linee guida per la ristorazione collettiva, eventualmente attraverso la previsione della previa intesa sul decreto in sede di Conferenza unificata;

3) sia riformulato l'articolo 4, comma 3, affinché l'istituzione di piattaforme regionali sia disciplinata come una facoltà delle Regioni, e non come obbligo;

e con le seguenti osservazioni:

a) si valuti la possibilità di introdurre finanziamenti specifici per la creazione di piattaforme regionali (articolo 4, comma 3);

b) si consideri una riformulazione dell'articolo 4, comma 2, affinché siano escluse possibili interpretazioni della disposizione in ordine alla legittimità di bandi di gara in cui sia attribuito un titolo preferenziale all'utilizzazione di «beni alimentari provenienti dal sistema locale», ciò che contrasterebbe con l'ordinamento dell'Unione europea;

c) andrebbe altresì riconsiderata l'attuale formulazione dell'articolo 4, comma 2, che finalizza il compito, attribuito alle Regioni, di coadiuvare le pubbliche amministrazioni nella definizione dei criteri da osservare nei capitolati d'appalto, fra l'altro, al «rispetto delle norme in materia di libera circolazione delle merci».

ALLEGATO 2

Modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di tutela della minoranza linguistica ladina (C. 56-B cost., approvata, in prima deliberazione, dalla Camera e modificata, in prima deliberazione, dal Senato)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo della proposta di legge costituzionale Alfreider ed altri C. 56-B recante «Modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di tutela della minoranza linguistica ladina», approvata, in prima deliberazione, dalla Camera e modificata, in prima deliberazione, dal Senato;

richiamati i pareri precedentemente espressi in data 21 dicembre 2016, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera, e in data 16 marzo 2017, nel corso dell'esame al Senato;

preso atto che nel corso dell'esame al Senato sono stati soppressi gli articoli 2 e 5 del testo approvato dalla Camera, relativi ai sistemi elettorali del Consiglio provinciale di Bolzano e degli enti locali della provincia di Bolzano;

ricordato che con riferimento ai predetti articoli 2 e 5, introdotti nel corso dell'esame in Assemblea alla Camera, il parere approvato dalla Commissione nel corso dell'esame al Senato conteneva un'osservazione che rimetteva alla Commissione di merito la valutazione dell'opportunità di richiedere il parere o di acquisire in ogni caso l'avviso, anche nell'ambito delle procedure parlamentari di natura conoscitiva, del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige e dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano sul testo approvato dalla Camera;

rilevato altresì che la modifica apportata all'articolo 8 recepisce la seconda osservazione contenuta nel parere approvato nel corso dell'esame al Senato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 3

Disposizioni in materia di vitalizi e di trattamento economico dei parlamentari (C. 3225 Richetti ed abb.)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di competenza, il testo della proposta di legge C. 3225 Richetti recante «Disposizioni in materia di abolizione dei vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali», adottata come testo base dalla Commissione di merito;

considerato che la proposta di legge in esame è volta all'estensione ai membri del Parlamento del sistema previdenziale contributivo vigente per i dipendenti pubblici;

rilevato che:

l'articolo 3 prevede l'obbligo per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di adeguare ai principi della legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima, la disciplina dei vitalizi e dei trattamenti previdenziali, comunque denominati, per i titolari di cariche elettive e che tale obbligo costituisce principio di coordinamento della finanza pubblica; in caso di mancato adeguamento, i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle Regioni e alle Province autonome sono ridotti di una somma corrispondente ai risparmi prodotti dall'attuazione delle disposizioni della legge;

il principio del «passaggio ad un sistema previdenziale contributivo per i consiglieri regionali» è stato già introdotto dal legislatore statale dall'articolo 14, comma 1, lettera *f*), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, e successive modificazioni, e rafforzato dall'articolo 2, comma 1, lettera *m*), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, e successive modificazioni;

la Corte costituzionale, con le sentenze n. 198 del 2012 e n. 23 del 2014, ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate, con riferimento alle predette disposizioni, dalle Regioni, che lamentavano come la previsione del passaggio ad un sistema previdenziale contributivo per i consiglieri regionali costituisse non un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica ma una disposizione di dettaglio;

nella richiamate sentenze la Corte costituzionale ha affermato che secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, nell'esercizio della funzione di coordinamento della finanza pubblica, «lo Stato deve limitarsi

a porre obiettivi di contenimento senza prevedere in modo esaustivo strumenti e modalità per il loro perseguimento, in modo che rimanga uno spazio aperto all'esercizio dell'autonomia regionale (sentenza n. 182 del 2011); che i vincoli imposti con tali norme possono «considerarsi rispettosi dell'autonomia delle Regioni e degli enti locali quando stabiliscono un limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa» (sentenza n. 236 del 2013, sentenza n. 182 del 2011, nonché sentenze n. 297 del 2009; n. 289 del 2008; n. 169 del 2007)»; che la disciplina dettata dal legislatore non deve ledere il canone generale della ragionevolezza e proporzionalità dell'intervento normativo rispetto all'obiettivo prefissato (sentenze n. 236 del 2013 e n. 326 del 2010)»; circa il rapporto tra principi fondamentali e disciplina di dettaglio la Corte ha rilevato che «la specificità delle prescrizioni, di per sé, neppure può escludere il carattere di principio di una norma, qualora essa risulti legata al principio stesso da un evidente rapporto di coesistenzialità e di necessaria integrazione (sentenze n. 237 del 2009 e n. 430 del 2007)» (sentenza n. 16 del 2010); in quest'ottica, «possono essere ricondotti nell'ambito dei principi di coordinamento della finanza pubblica «norme puntuali adottate dal legislatore per realizzare in concreto la finalità del coordinamento finanziario»» (sentenze n. 52 del 2010, n. 237 del 2009 e n. 417 del 2005);

l'articolo 3 risulta dunque ripetitivo del principio del «passaggio ad un sistema previdenziale contributivo per i consiglieri regionali» già vigente nel nostro ordinamento, che, pur ponendo un vincolo puntuale per le autonomie regionali, è stato considerato conforme a Costituzione dalla Corte con le richiamate motivazioni;

alla luce della richiamata giurisprudenza costituzionale, l'articolo 3 non sembrerebbe poter essere interpretato nel senso di fondare un obbligo per i legislatori regionali di adeguarsi a tutte le disposizioni della proposta di legge, trattandosi in questo caso di una disciplina di dettaglio che risulterebbe lesiva dell'autonomia regionale;

considerato che:

l'articolo 3 non reca una clausola di salvaguardia per le Regioni a Statuto speciale e per le Province autonome di Trento e di Bolzano;

la Corte costituzionale, nella richiamata sentenza n. 198 del 2012, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 138 del 2011, che prevedeva conseguenze di carattere sanzionatorio in caso di mancato adeguamento delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome alle misure di contenimento della spesa che incidevano sull'autonomia costituzionale degli organi regionali;

preso atto che:

l'articolo 5 prevede l'istituzione presso l'INPS di una gestione separata, cui confluiscono le risorse relative al trattamento previdenziale dei parlamentari, con riferimento alla quale è istituito un consiglio di amministrazione, composto dal Presidente dell'INPS e da cinque rappresentanti

degli organi interessati, individuati dagli Uffici di Presidenza della Camera e del Senato;

l'articolo 5 non contempla invece misure relative ad un eventuale passaggio delle risorse concernenti i trattamenti previdenziali dei titolari di cariche elettive regionali,

rilevato che:

l'articolo 13 riconosce carattere retroattivo alle nuove disposizioni, prevedendo la rideterminazione degli assegni vitalizi e dei trattamenti previdenziali già in essere sulla base del nuovo sistema contributivo, in tal modo incidendo anche su situazioni giuridiche consolidate;

il principio della retroattività del nuovo sistema contributivo sembrerebbe applicarsi anche ai titolari di cariche elettive regionali, in forza dell'articolo 3;

secondo la consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale «al di fuori della materia penale (dove il divieto di retroattività della legge è stato elevato a dignità costituzionale dall'art. 25 Cost.), l'emanazione di leggi con efficacia retroattiva da parte del legislatore incontra una serie di limiti che questa Corte ha da tempo individuato e che attengono alla salvaguardia, tra l'altro, di fondamentali valori di civiltà giuridica posti a tutela dei destinatari della norma e dello stesso ordinamento, tra i quali vanno ricompresi il rispetto del principio generale di ragionevolezza e di eguaglianza» e la «tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connaturato allo Stato di diritto» (sentenza n. 156 del 2007; nello stesso senso, cfr., *ex multis*, sentenze n. 108 del 2016, n. 282 del 2005, n. 525 del 2000 e n. 416 del 1999);

in particolare, secondo la sentenza n. 216 del 2015, «il valore del legittimo affidamento, il quale trova copertura costituzionale nell'art. 3 Cost., non esclude che il legislatore possa assumere disposizioni che modifichino in senso sfavorevole agli interessati la disciplina di rapporti giuridici «anche se l'oggetto di questi sia costituito da diritti soggettivi perfetti», ma esige che ciò avvenga alla condizione «che tali disposizioni non trasmodino in un regolamento irrazionale, frustrando, con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulle leggi precedenti, l'affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica, da intendersi quale elemento fondamentale dello Stato di diritto» (sentenze n. 56 del 2015, n. 302 del 2010, n. 236 e n. 206 del 2009). Solo in presenza di posizioni giuridiche non adeguatamente consolidate, dunque, ovvero in seguito alla sopravvenienza di interessi pubblici che esigano interventi normativi diretti a incidere peggiorativamente su di esse, ma sempre nei limiti della proporzionalità dell'incisione rispetto agli obiettivi di interesse pubblico perseguiti, è consentito alla legge di intervenire in senso sfavorevole su assetti regolatori precedentemente definiti (*ex plurimis*, sentenza n. 56 del 2015)». Al legislatore non è, quindi, precluso di emanare norme retroattive, «purché la retroattività trovi adeguata giustificazione nella esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale, che costituiscono altrettanti motivi imperativi di interesse generale' ai sensi della giurisprudenza della Corte

EDU» (sentenza n. 146 del 2015; nello stesso senso cfr. sentenze n. 156 del 2014 e n. 264 del 2012);

deve essere altresì richiamata la più recente giurisprudenza sul contributo di solidarietà sulle pensioni di importo elevato, in base alla quale al legislatore è consentito derogare al principio di affidamento in ordine al mantenimento del trattamento pensionistico maturato purché l'intervento sia configurato come misura del tutto eccezionale, non ripetitiva, che incida esclusivamente sui trattamenti di importo elevato sulla base dei principi di sostenibilità, proporzionalità ed adeguatezza (sentenza n. 173 del 2016);

occorre in ogni caso verificare l'effettiva applicabilità delle disposizioni sulla rideterminazione dei trattamenti dei titolari di cariche elettive regionali, dipendendo tale applicabilità dalla disponibilità da parte delle Assemblee legislative e dei Consigli regionali dei dati necessari per procedere al ricalcolo;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) l'articolo 3 sia valutato alla luce della giurisprudenza costituzionale richiamata in premessa;

2) all'articolo 3, sia in ogni caso introdotta una clausola di salvaguardia che subordini l'applicazione dei principi nelle Regioni a Statuto speciale e nelle Province autonome alla compatibilità con i rispettivi Statuti e con le relative norme di attuazione, tenuto di quanto previsto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 198 del 2012;

3) sia soppresso l'articolo 13, o, in alternativa, sia adeguato alla giurisprudenza costituzionale richiamata in premessa, subordinando in ogni caso l'applicazione di eventuali sanzioni per le Regioni inadempienti all'effettiva disponibilità dei dati necessari per procedere alla rideterminazione dei trattamenti;

e con la seguente osservazione:

l'articolo 5 sia valutato alla luce di quanto evidenziato in premessa.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 24 maggio 2017

Plenaria

Presidenza del Presidente
Roberto FICO

Intervengono, per la Rai, il direttore generale, Antonio CAMPO DALL'ORTO, e il direttore delle Relazioni istituzionali della Rai, Fabrizio FERRAGNI.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Roberto FICO, *presidente*, comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla *web-tv* e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Svolgimento di quesiti a risposta immediata alla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo (articolo 3 della risoluzione del 18 marzo 2015)

Roberto FICO, *presidente*, avverte che nell'odierna seduta saranno svolti i quesiti a risposta immediata presentati dai senatori Gasparri, D'Ambrosio Lettieri e Airola e dai deputati Peluffo e Lupi (*vedi allegato 1*). Ricorda che, secondo quanto stabilito all'articolo 3 della risoluzione approvata dalla Commissione il 18 marzo 2015, il presentatore o, in caso di sua assenza, altro componente del medesimo gruppo, può illustrare il quesito per non oltre tre minuti; il direttore generale risponde per non oltre cinque minuti; il presentatore, o altro componente del medesimo gruppo, può replicare per non oltre tre minuti.

(Sul riequilibrio del pluralismo informativo – n. 1/2999)

Il senatore Maurizio GASPARRI (FI-PdL XVII) illustra il quesito.

Antonio CAMPO DALL'ORTO, *direttore generale della Rai*, risponde al quesito.

Replica il senatore Maurizio GASPARRI (FI-PdL XVII).

(Chiarimenti sulle caratteristiche e sulle tempistiche del progetto di Rai24, in relazione a possibili veti del Consiglio di Amministrazione rispetto alla figura individuata per la sua direzione – n. 3/3006)

Il senatore Alberto AIROLA (M5S) illustra il quesito.

Antonio CAMPO DALL'ORTO, *direttore generale della Rai*, risponde al quesito.

Replica il senatore Alberto AIROLA (M5S).

(Informazioni circa le iniziative che Rai intenda assumere nei confronti dei «lavoratori atipici» anche in relazione alla possibilità di una procedura concorsuale diretta alla loro parziale stabilizzazione – n. 4/3007)

Il deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD) illustra il quesito n. 4/3007.

Antonio CAMPO DALL'ORTO, *direttore generale della Rai*, risponde al quesito.

Replica il deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD).

(Iniziative dell'azienda dirette ad assicurare il massimo equilibrio nella presenza e nel confronto televisivo di tutte le forze politiche presenti in Parlamento anche non costituenti gruppo – n. 2/3005)

Il senatore Luigi D'AMBROSIO LETTIERI (CoR) illustra il quesito n. 2/3005.

Antonio CAMPO DALL'ORTO, *direttore generale della Rai*, risponde al quesito.

Replica il senatore Luigi D'AMBROSIO LETTIERI (CoR).

(Elementi informativi sul recente incremento delle spese da parte della Rai e sul loro oggetto – n. 5/3009)

Il deputato Maurizio LUPI (AP-CPE-NCD) illustra il quesito n. 5/3009.

Antonio CAMPO DALL'ORTO, *direttore generale della Rai*, risponde al quesito.

Replica il deputato Maurizio LUPI (AP-CPE-NCD).

Roberto FICO, *presidente*, dichiara quindi concluso lo svolgimento di quesiti a risposta immediata.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Roberto FICO, *presidente*, comunica che sono pubblicati in allegato, ai sensi della risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo 2015, i quesiti dal n. 610/2966 al n. 615/2979 e n. 622/3004, per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle ore 15,05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 15,05 alle ore 15,35.

ALLEGATO 1

**QUESITI A RISPOSTA IMMEDIATA ALLA SOCIETÀ CONCES-
SIONARIA DEL SERVIZIO PUBBLICO RADIOTELEVISIVO***(dal n. 1/2999 al n. 5/3009)*

GASPARRI, BERNINI, BRUNETTA. – *Alla Presidente e al Direttore generale della Rai.* – Premesso che:

l'articolo 3 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico dei servizi media audiovisivi e radiofonici», definisce quali principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione;

la Commissione parlamentare di vigilanza sulla Rai, con l'Atto di indirizzo sulle garanzie del pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo approvato nella seduta dell'11 marzo 2003 ha previsto che tutte le trasmissioni di informazione, compresi i telegiornali, devono rispettare rigorosamente, con la completezza dell'informazione, la pluralità dei punti di vista e la necessità del contraddittorio, principi ribaditi nell'Atto di indirizzo approvato nel marzo 2011;

i dati forniti dall'Osservatorio di Pavia mostrano come nei telegiornali Rai e nei programmi di approfondimento vi sia una notevole sovrapposizione mediatica del Partito democratico, analizzando gli ultimi tre mesi del 2017;

nel mese di febbraio, il Pd ha registrato un tempo di presenza diretta in voce (TGD) nei telegiornali pari al 32,1% contro il 7,4 di Forza Italia;

a marzo, il Pd ha registrato un TGD nei telegiornali pari al 22,4% contro il 7,2% di FI;

nel mese di aprile, il TGD concesso al Pd nei telegiornali è stato del 25,3% mentre quello di FI ha toccato il 6,3%;

nei programmi di approfondimento informativo di rete a febbraio il Pd ha raggiunto il 44,3% di presenza diretta a fronte dell'8,4% di FI; a marzo il Pd ha raggiunto il 38,6% contro il 6% di FI; ad aprile Pd al 60%, FI al 9,8%.

si chiede di sapere:

se l'azienda non intenda adottare rapide e opportune iniziative finalizzate a colmare la disparità denunciata in premessa e rendere più equilibrati la presenza e il confronto televisivo delle forze politiche.

(1/2999)

D'AMBROSIO LETTIERI – *Alla Presidente e al Direttore generale della Rai.* – Premesso che,

la Commissione parlamentare di vigilanza sulla Rai, con l'Atto di indirizzo sulle garanzie del pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo approvato nella seduta dell'11 marzo 2003 ha previsto che tutte le trasmissioni di informazione, compresi i telegiornali, devono rispettare rigorosamente, con la completezza dell'informazione, la pluralità dei punti di vista e la necessità del contraddittorio, principi ribaditi nell'Atto di indirizzo approvato nel marzo 2011;

l'articolo 3 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico dei servizi media audiovisivi e radiofonici», definisce quali principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione;

considerato che:

i dati forniti dall'Osservatorio di Pavia mostrano come nei telegiornali Rai e nei programmi di approfondimento vi sia una notevole sovraesposizione mediatica del Governo e del primo partito della maggioranza, analizzando gli ultimi due mesi del 2017;

nel mese di marzo il tempo di presenza complessivo nei notiziari del *prime time* è stato, infatti, di 189 minuti rispetto al totale delle edizioni dei telegiornali, una quota dello spazio per il Governo inferiore rispetto a quella del totale delle edizioni (dal 29% al 24%); anche per i Soggetti Istituzionali si è registrata una quota di tempo in voce inferiore rispetto a quella del totale delle edizioni (dal 15% al 14%). In termini di presenza diretta (TGD), sono in evidenza: PD (24%), M5S (11%), FI (8%), Altri (6%), Lega nord (4%), Alternativa popolare (3%);

per quanto riguarda invece il mese di aprile il tempo di presenza complessivo nei notiziari del *prime time* è stato di 173 minuti. Per i telegiornali del *prime time* si registra, rispetto al totale delle edizioni dei telegiornali, una quota dello spazio per il Governo inferiore rispetto a quella del totale delle edizioni (dal 33% al 25%); anche per i Soggetti Istituzionali si è registrata una quota di tempo in voce inferiore rispetto a quella del totale delle edizioni (dall'11% al 9%). In termini di presenza diretta (TGD), sono in evidenza: PD (30%), M5S (10%), FI (8%), Alternativa popolare (4%), Altri (4%), Lega nord (3%);

nei programmi di approfondimento informativo di rete a marzo gli esponenti del Governo hanno ottenuto l'11%, mentre i Soggetti Istituzionali hanno avuto lo 0,1% dello spazio in voce. In termini di presenza diretta (TGD), sono in evidenza: PD (39%), Lega nord (14%), Altri (11%), M5s (7%), FI (6%), FDI (6%), Movimento Democratici e Progressisti (4%), FDI (3%);

nei predetti programmi, ad aprile gli esponenti del Governo hanno ottenuto il 4%, mentre i Soggetti Istituzionali non hanno avuto spazio in voce. In termini di presenza diretta (TGD), sono in evidenza: PD (60%), Lega nord (14%), FI (10%), FDI (4%), M5s (4%), Altri (4%). Pd al 60%, FI al 9,8%;

si chiede di sapere se la Presidente e il Direttore generale siano a conoscenza dei dati esposti in premessa ed in caso affermativo quali siano le valutazioni in merito;

quali iniziative intendano intraprendere al fine di restituire il massimo equilibrio per la presenza e il confronto televisivo di tutte le forze politiche presenti in Parlamento anche se non costituite in autonomi gruppi parlamentari.

(2/3005)

AIROLA. – *Alla Presidente e al Direttore generale della Rai.* – Premesso che:

a gennaio 2017, in Commissione parlamentare di vigilanza sulla Rai, il direttore generale Campo Dall’Orto anticipava le caratteristiche della riforma strutturale dell’informazione della televisione pubblica, facendo riferimento alla nuova piattaforma *web* di informazione, Rai24, funzionale alla sostituzione di un «modello verticale» di informazione con un «modello orizzontale»;

la piattaforma Rai24, stando alle informazioni circolate anche sulla stampa nazionale, dovrebbe contare circa 160 persone, di cui 120 giornalisti e 40 tecnici del *web*, assorbite da altre testate, in particolare dal Tg2;

il varo della nuova testata, al vertice della quale è stata proposta la vicedirettrice della struttura di coordinamento editoriale dell’informazione, Milena Gabanelli, non è ancora avvenuto e richiederebbe un passaggio formale nell’ambito del consiglio di amministrazione;

si chiede di sapere:

quali siano, in modo più specifico, le caratteristiche e le relative tempistiche del progetto di Rai24;

se lo stallo nel varo della nuova testata *web* siano riconducibili a veti in seno al consiglio di amministrazione rispetto alla figura individuata per la direzione della stessa.

(3/3006)

PELUFFO, VERDUCCI – *Alla Presidente e al Direttore generale della Rai.* – Premesso che:

la presenza dei cosiddetti «professionisti atipici», ovvero di collaboratori con partita I.V.A. e, meno diffusi, con contratto di collaborazione senza partita I.V.A., continua da diversi anni a caratterizzare la produzione editoriale della RAI;

i lavoratori atipici, che da stime approssimative elaborate dai sindacati della Rai supererebbero le tremila unità, sono figure professionali di livello elevato quali, ad esempio, esperti tecnico-scientifici, esperti artistici, conduttori, autori di testi, registi/*filmmaker*;

da molti anni si prolungano i rapporti di lavoro tra la RAI e i lavoratori atipici e che il loro ruolo è fondamentale in molti settori concorrendo alla crescita e all’innovazione dell’Azienda;

questa tipologia di lavoratori opera quotidianamente con orari uguali o superiori a quelli dei lavoratori dipendenti, configurando, di fatto, un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato;

a tale condizione di subordinazione, tuttavia, corrisponde una mancanza di diritti e garanzie fondamentali di cui invece dispongono i lavoratori a tempo determinato e indeterminato quali, ad esempio, congedo per maternità, malattia, diritto di sciopero, trattamento di fine rapporto;

i tempi di liquidazione delle fatture vanno spesso ben oltre i sessanta giorni;

a tutto ciò devono essere aggiunte anche le soste determinate a totale discrezione dell'Azienda tra un contratto di lavoro e l'altro;

la prima fase concorsuale svoltasi nel 2015 e basata sull'accordo sindacale del 23 dicembre 2014 che puntava alla stabilizzazione di una parte di atipici, ha portato ad un numero esiguo di assunzioni pari a circa 170 unità tra assistenti ai programmi e programmisti registi;

nella stragrande maggioranza i concorsisti sono stati assunti dalla Rai con contratto a tempo determinato anziché a tempo indeterminato, peraltro senza usufruire dei vantaggi fiscali introdotti dal Governo per le assunzioni a tempo indeterminato, e lasciando fuori dal processo di stabilizzazione una moltitudine di lavoratori rimasti senza diritti;

da notizie fornite da alcuni sigle sindacali interne alla RAI, nell'ambito della trattativa in corso per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro, sembrerebbe evincersi che l'Azienda – che non ha mai fornito una stima ufficiale del numero di lavoratori con partita Iva – non sarebbe incline ad assumere personale atipico secondo il metodo della selezione pubblica come già accaduto nel 2015;

tale posizione, ove confermata, sembrerebbe non concordare con le dichiarazioni pronunciate dal Direttore generale dell'Azienda, che nel 2016 aveva annunciato l'avvio di un piano per la stabilizzazione dei lavoratori meno garantiti;

in mancanza di una soluzione per i lavoratori atipici nella trattativa tra Azienda e Sindacati per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro, sembrerebbe che le associazioni rappresentative dei parasubordinati atipici avrebbero manifestato l'intenzione di agire per le vie legali, al fine di ottenere il riconoscimento giudiziale della condizione di lavoratori subordinati;

si chiede di sapere:

quali misure la Rai intenda assumere nei confronti dei «lavoratori atipici» sopra descritti;

se l'Azienda valuti la possibilità di dare luogo ad una nuova fase concorsuale finalizzata alla stabilizzazione di un congruo numero di atipici sulla base di criteri di selezione ben definiti;

se l'Azienda abbia quantificato le possibili ricadute economiche sul proprio bilancio derivanti da eventuali azioni legali avviate dai suddetti lavoratori.

(4/3007)

LUPI. – *Alla Presidente e al Direttore generale della Rai.* – Premesso che:

in virtù della nuova modalità di riscossione del canone (+272.200.000 euro) la Rai ha sostanzialmente aumentato i propri ricavi da euro 2.353.300.000 a euro 2.627.700.000 con un incremento di risorse di euro 292.400.000;

sono aumentati i costi esterni per beni e servizi per euro 18.900.000 (grandi eventi sportivi esclusi);

è aumentato il costo per il personale di euro 39.900.000;

sono aumentati di 249 unità i dipendenti Rai dopo l'assunzione di 460 persone;

i contratti di lavoro autonomo nel 2016 sono stati 244, un numero superiore alla somma di quelli degli ultimi tre anni (2013-2015);

il potenziamento dell'area *digital* è costato euro 24.000.000 con un impatto sulla raccolta pubblicitaria su *web* di più di 800.000 euro (di cui 5.000.000 di euro nel 2015, 5.800.000 del 2016);

il costo per i grandi eventi sportivi è stato di 139.600.000 euro a fronte di maggiori ricavi per pubblicità tabellare di 19.100.000 euro e per sponsorizzazioni/promozioni di 11.600.000 euro;

l'aumento degli ammortamenti, delle svalutazioni e degli accantonamenti, consegna un Risultato Operativo del conto economico 2016 di meno 94.100.000 euro e un risultato complessivo dell'esercizio (dopo le imposte) di meno 12.400.000 euro;

complessivamente, a perimetro invariato rispetto al 2015 e quindi escludendo i grandi eventi sportivi, Rai SpA ha registrato nel 2016 un aumento di costi di 217.300.000 euro;

gli investimenti sono diminuiti di 17.500.000 euro rispetto al 2015 e di 41.500.000 euro rispetto all'obiettivo fissato nel budget preventivo;

si chiede di sapere:

se, a fronte di un significativo incremento delle risorse, ritenga che l'aumento delle spese della televisione di Stato sia stato coerentemente indirizzato a un incremento del prodotto di servizio pubblico piuttosto che a nuove spese per personale e consulenze.

(5/3009)

ALLEGATO 2

*QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA
PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE*

(dal n. 610/2966 al n. 615/2979 e n. 622/3004)

BRUNETTA. – *Alla Presidente e al Direttore generale della Rai.* – Premesso che:

l'analisi condotta dall'Osservatorio di Pavia per Centromarca (Associazione Italiana dell'Industria di Marca), in merito alla produzione industriale dei beni di largo consumo nella rappresentazione televisiva, mostra «con particolare riferimento al settore alimentare un quadro preciso con tendenze ben definite»;

nello specifico secondo l'Osservatorio di Pavia «si ravvisa un atteggiamento di pregiudizio nei confronti dell'industria, si coglie una predominanza di fattori culturali soggettivi degli autori, che finiscono per pre-orientare e pre-determinare le tesi e i contenuti presenti nei programmi»;

più precisamente, come specificato dall'analisi sopra citata, «a finire sotto inchiesta sono sempre i soliti prodotti industriali, il confezionato, la marca, che hanno l'onere della prova di dimostrare di essere puliti; al contrario, sono sempre al di sopra di ogni sospetto, e pertanto esulano da ogni necessità di indagine, i prodotti artigianali, il fresco e molti di quelli che passano attraverso canali alternativi rispetto alla grande distribuzione»;

i programmi – continua l'Osservatorio di Pavia – rischierebbero di creare «danni di immagine alle aziende attraverso una parziale e molto soggettiva analisi dei difetti che possono esservi, una rappresentazione frutto più dell'effetto di giochi di parole, musiche e immagini, piuttosto che di un'analisi argomentata secondo logica e fatti»;

a conferma di quanto appena riportato il programma «Indovina chi viene a cena», in onda su Rai tre tutti i lunedì alle ore 21.05, propone una visione dell'alimentazione che non fa altro che enfatizzare la cultura del rifiuto e del sospetto; tanto che la puntata del 10 aprile scorso è stata interamente dedicata all'allevamento, alla preparazione e alla consumazione degli insetti, nuovo *business* dell'alimentazione;

ad avviso dell'interrogante è del tutto evidente che l'Industria dei Beni di Consumo, con particolare riferimento a quella alimentare, è oggetto di discredito da parte delle trasmissioni del servizio pubblico radio-televisivo nelle quali, il più delle volte, sono fornite agli ascoltatori informazioni palesemente false e diffamatorie in merito ai prodotti alimentari commercializzati sul mercato generando un grave danno non solo alla reputazione delle aziende del settore alimentare, ma anche a tutto il sistema economico che esse contribuiscono a sostenere:

si chiede di sapere:

se i vertici della Rai non intendano verificare quanto riportato in premessa;

se non ritengano necessario assumere le opportune iniziative al fine di arginare la trasmissione di programmi televisivi che forniscono indicazioni distorte e diffamatorie in merito ai prodotti alimentari commercializzati sul mercato garantendo ai cittadini una corretta informazione e tutelando lo stesso servizio pubblico.

(610/2966)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue. Il servizio citato nell'interrogazione di cui sopra prende spunto da un'inchiesta giornalistica incentrata sull'attualità: secondo la FAO tra circa trent'anni la popolazione mondiale supererà la soglia dei dieci miliardi di individui e per fronteggiare i problemi della fame, della malnutrizione è necessario prendere atto che le risorse attuali del pianeta, in primis l'acqua, non sono infinite. L'Unione Europea, il governo italiano e l'industria alimentare hanno una particolare attenzione a tutte le tecniche innovative che possano da un lato diminuire l'impatto in termini di inquinamento della produzione di cibo e dall'altro soddisfare i crescenti bisogni alimentari.

La puntata sugli insetti commestibili prende spunto proprio dalla prospettiva della FAO che vede nell'allevamento di questi animali una valida alternativa in termini di apporto di proteine ai classici allevamenti bovini, suini, equini e di pollame. Il vantaggio è nello scenario futuro di produrre cibo proteico con una grande resa, un costo molto basso e una forte sostenibilità non richiedendo l'uso di insetticidi, pesticidi e diserbanti e diminuendo fortemente le emissioni di Co2. Un regolamento europeo che entrerà in vigore nel 2018 renderà possibili gli allevamenti in tutti i paesi dell'Unione entrando nel dettaglio dei metodi di allevamento e distribuzione. Capofila tra gli Stati dell'Unione è l'Olanda dove il livello di produzione e distribuzione di insetti è già alto.

Da ultimo, si segnala che «Nutrire il futuro» è il tema della convention organizzata dal Corriere della Sera lo scorso 4 maggio a Napoli per analizzare i nuovi metodi di produzione alimentare in un'ottica di sostenibilità, high tech, sperimentazioni molecolari degli chef e coltivazioni di alghe, insetti e meduse. Alla manifestazione ha partecipato anche il Ministro per le politiche agricole Maurizio Martina.

MARGIOTTA. – Alla Presidente e al Direttore generale della Rai. – Premesso che:

nell'audizione dello scorso 19 aprile il sottoscritto è intervenuto ponendo diverse questioni relative al bilancio Rai Spa 2016, in particolare chiedendo spiegazioni sulle cosiddette «prime utilizzazioni» che nel 2016 sono state pari a 244 unità, un numero superiore alla somma di quelle registrate nei tre anni 2013-2014-2015, nonché informazioni di dettaglio sulla spesa sostenuta per il potenziamento dell'area digital, pari a quanto

si apprende a 24.000.000 di euro di cui 2.500.000 per consulenze e collaborazioni;

nella replica del 26 aprile in Commissione la Presidente Maggioni, nell'evidenziare l'importanza di tali accertamenti ancora non disponibili, si è riservata di fornire al più presto i dettagli di spesa alla Commissione;

si chiede di sapere:

in tempi rapidi le risposte che nella suddetta seduta la Presidente si è riservata di fornire.

(611/2967)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.

Per quanto riguarda il tema delle prime utilizzazioni, si ritiene in primo luogo opportuno mettere in evidenza come nell'esercizio 2016 la Rai – nell'ambito del più complessivo processo di trasformazione da broadcaster a media company – sia intervenuta in modo molto netto sul fronte dell'innovazione, sia dell'offerta delle reti generaliste (per le quali sono stati realizzati ben 36 nuovi programmi, contro i 43 realizzati nell'arco dell'intero triennio 2013-2015) anche implementando nuovi contenuti su programmi già esistenti. Tale operazione ha richiesto l'inserimento in azienda di nuove professionalità. Sotto il profilo prettamente quantitativo, il valore di 244 si riferisce al numero «lordo» dei contratti di prima utilizzazione stipulati nel corso del 2016; per una più puntuale lettura del dato, è opportuno considerare che lo stesso include:

20 nominativi con più contratti;

27 casi che avevano stipulato un contratto in un periodo antecedente al 2011;

33 collaboratori che in realtà erano già stati utilizzati pur se per una prestazione di diversa tipologia.


Tenendo conto degli elementi sopra sintetizzati, si perviene pertanto alla determinazione di un numero di unità di prima utilizzazione pari a 164.

Sotto il profilo organizzativo, qualsiasi genere di collaborazione prevede un percorso di valutazione oggettiva dei bisogni cui devono corrispondere professionalità adeguate. Per la loro formalizzazione si segue una procedura che prevede numerosi passaggi autorizzativi. Le richieste di nuove collaborazioni sono inoltrate dopo aver verificato la disponibilità di personale interno rispondente alle caratteristiche ricercate, tanto all'interno della Rete quanto attraverso la richiesta ai colleghi del personale delle altre Direzioni Editoriali e la consultazione di strumenti informatici ad hoc. Un discorso ulteriore merita il settore digital, i cui profili professionali fino a poco tempo fa in Rai nemmeno esistevano. Senza il necessario apporto di alcune collaborazioni esterne, la strategia che ha consentito a Rai, ad esempio, di realizzare in breve tempo Rai Play non sarebbe stata in alcun modo attuabile.

Sul tema delle prime utilizzazioni il Consiglio di Amministrazione, al termine di un confronto approfondito nel corso della seduta del 4 maggio,

ha convenuto, d'intesa con il Direttore Generale, di definire dei criteri più restrittivi degli attuali per l'accesso alle prime utilizzazioni, sempre improntati alle logiche di trasparenza e merito.

Per quanto concerne invece il dato di 24 milioni di euro, questo si riferisce al maggior impegno Rai nel 2016 rispetto al 2015 per il potenziamento dell'offerta e dell'area digital. Tale potenziamento – che ha riguardato per circa 22 milioni di euro l'offerta e per 2 milioni di euro l'area digital – è stato reso possibile grazie al favorevole andamento delle risorse 2016 rispetto al 2015 (+342 milioni di euro). In tale contesto, il potenziamento dell'offerta e del digital ha trovato integrale copertura nell'incremento dei ricavi pubblicitari e degli altri ricavi e nelle ottimizzazioni realizzate sui costi esterni, complessivamente pari a 70 milioni di euro. Il maggiore gettito derivante dai canoni, pari a 272 milioni di euro, è stato invece destinato al rafforzamento patrimoniale della Società (163 milioni di euro), concorrendo inoltre alla copertura della significativa variazione dei costi esterni legata principalmente ai grandi eventi sportivi che hanno assorbito 155 milioni di euro.



LUPI. – *Alla Presidente e al Direttore generale della Rai.* – Premesso che:

la trasmissione «Report», in onda ogni lunedì alle 21:30 su Rai3, in data lunedì 10 aprile 2017 ha dedicato parte della puntata ad un'inchiesta relativa ad ENI;

in occasione di tale puntata si accusava la prima azienda italiana di essere coinvolta tramite i suoi vertici in ingenti operazioni di corruzione in Nigeria, indirettamente lanciando anche pesanti accuse ad uno Stato sovrano;

sempre riguardo ad ENI si accusava l'azienda di non aver voluto dare risposte alla trasmissione durante la realizzazione della puntata, nonostante ENI abbia pubblicamente dichiarato il contrario e addirittura risposto *live* dalla sua pagina Facebook durante la messa in onda della puntata; chiede di sapere:

quale sia la distinzione tra giornalismo d'inchiesta e tutela della presunzione di innocenza e se risulti opportuno inserire il servizio pub-

blico in una inchiesta di cui tra l'altro non si è ancora giunti neanche all'udienza preliminare.

(612/2968)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.

Gli obiettivi principali che la Rai si pone nello sviluppo dell'offerta di approfondimento informativo sono quelli – come previsto dal Contratto di servizio – di:

Garantire un rigoroso rispetto della deontologia professionale da parte dei giornalisti e degli operatori del servizio pubblico, i quali sono tenuti a coniugare il principio di libertà con quello di responsabilità.

Assicurare il rispetto dei canoni di pluralismo, completezza, obiettività, imparzialità, indipendenza, nonché dei principi di correttezza, lealtà e buona fede dell'informazione.

Favorire lo sviluppo del senso critico, civile ed etico della collettività nazionale, nel rispetto del diritto/dovere di cronaca, della verità dei fatti e del diritto dei cittadini ad essere informati.

Mettere in atto i principi di imparzialità, completezza e correttezza, nel rispetto della dignità e della privacy delle persone e ad assicurare comunque un contraddittorio adeguato, effettivo e leale.

In tale contesto la redazione del programma ha contattato i vertici dell'ENI per richiedere all'Azienda un contraddittorio a mezzo intervista, oltre che per una partecipazione diretta in studio. L'azienda ha preferito dare risposta scritta, declinando l'invito alla presenza in trasmissione.

NESCI. – Alla Presidente della Rai. – Premesso che:

con proprio bando del 24 febbraio 2014, la Rai ha avviato una procedura diretta ad individuare 100 giornalisti professionisti da inserire nell'organico aziendale;

concluse le prove stabilite, nell'ottobre 2015 sono state approvate due graduatorie: una riguardante i 100 vincitori, l'altra i concorrenti giudicati idonei;

la Rai è impresa pubblica costituita per il soddisfacimento di finalità di interesse generale;

lo Stato ha una rilevante partecipazione nell'azionariato della stessa Azienda, che in regime di concessione opera nel settore dei servizi pubblici di telecomunicazioni radio e televisive;

per tali ragioni la Rai dovrebbe osservare le norme comunitarie di evidenza pubblica e quelle interne attuative, nonché i principi di trasparenza, pubblicità ed imparzialità, pure di derivazione comunitaria;

l'articolo 8 del Testo unico degli impiegati civili dello Stato e s.m.i. – D.p.r. 10 gennaio 1957, n. 3, come modificato dall'articolo unico della legge 8 luglio 1975, n. 305 – stabilisce che «nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, l'amministrazione ha facoltà di procedere, nel termine

di due anni dalla data di approvazione della graduatoria, ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria stessa»;

pertanto, in caso di necessità di assumere nuovo personale, ma con riferimento al medesimo profilo professionale del concorso bandito, l'ente può ricorrere all'istituto dello scorrimento delle graduatorie;

l'articolo 35, comma 5-ter, del d.lgs. n. 165 del 2001, ha disposto che «le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione», salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali.

al fine di contenere la spesa e di razionalizzare l'uso delle risorse umane ed economiche, è stata approvata la disposizione di cui all'articolo 4, comma 4, del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, in tema di scorrimento, che ha prorogato al 31 dicembre 2016 – successivamente prorogata al 31 dicembre 2017, dall'art. 1, comma 3, del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244 – l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore del decreto, cioè le graduatorie redatte dopo il 2003;

vi sono stati, insomma, diversi e specifici interventi di legge per l'utilizzo dello scorrimento delle graduatorie al fine di coprire i posti vacanti in ambito pubblico, così evitando nuovi concorsi, comunque onerosi e in ogni caso determinanti una dilatazione dei tempi di reclutamento del personale necessario;

in una nota dell'Usigrai del marzo u. s., si legge che «l'Azienda, pur concordando con il Sindacato sull'opportunità di avviare una nuova selezione pubblica, ha sottolineato la difficoltà legata al reperimento delle risorse necessarie»;

all'interrogante appare allora più utile, più economica e più efficace la soluzione, per le necessità di reclutamento del personale in predicato, che la Rai proceda allo scorrimento della graduatoria degli idonei approvata in seguito alla suddetta procedura selettiva, anche in considerazione del servizio pubblico che l'Azienda svolge per concessione;

si chiede di sapere:

quali siano le specifiche determinazioni della Rai e i relativi tempi previsti in merito al reclutamento del personale giornalistico di cui l'Azienda abbisogna.

(613/2970)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.

Con riferimento al tema specifico dello scorrimento della graduatoria del concorso, si segnala che lo scorso mese di marzo l'Azienda ha comunicato all'Usigrai che avrebbe proceduto ad effettuare circa 40 assunzioni di risorse destinate alla TGR procedendo allo «scorrimento» della graduatoria, nell'ambito della vigenza triennale della stessa, fino al numero 196 (201 per effetto dei casi di «ex aequo»). Una verifica congiunta della situazione sarà comunque effettuata entro la fine del corrente anno.

Tale determinazione si inserisce nell'ambito del più complessivo processo di trasformazione della Rai in «media company» ed alle connesse esigenze di organico, per il quale la Rai ha:

proseguito un piano di investimenti tecnologici e infrastrutturali per la «digitalizzazione» dei processi produttivi;

avviato il progetto di Rai Accademy, un importante polo formativo a supporto dell'evoluzione delle professionalità in coerenza con la logica della media company;

avviato il progetto di sviluppo «digitale» delle competenze, anche in ambito social, e della creazione di un unico portale web dell'informazione.

In questo contesto, ancora, si inquadrano la più generale «mappatura» delle professionalità giornalistiche, già avviata da oltre un anno, e lo specifico assessment delle competenze giornalistiche digitali, che potrà consentire l'individuazione delle migliori professionalità a supporto della trasformazione in media company. Conseguentemente le eventuali lacune d'organico che deriveranno dal complessivo processo di trasformazione potranno essere valutate tenendo conto dello sviluppo delle tecnologie, dell'evoluzione delle professioni e della conseguente ottimizzazione dei processi.

CROSIO. – *Alla Presidente e al Direttore generale della Rai.* – Premesso che:

nell'ultimo mese sui canali Rai è stato riservato molto spazio ai Trattati di Roma e alla festa dell'Europa, con speciali del tg1, con ore di trasmissioni dedicate (il 17 marzo, il 22 marzo, il 25 marzo) e con la messa in onda di uno *spot* che mette in evidenza esclusivamente gli aspetti positivi dell'Unione Europea e l'importanza per l'Italia di farne parte, con un intento che non lascia spazio ad una libera interpretazione, con affermazioni tipo «con l'Europa unita puoi dare un futuro ai tuoi figli»;

il servizio pubblico radiotelevisivo ha come *mission* quella di fornire un'informazione completa, imparziale e obiettiva, che, nel caso specifico, si dovrebbe tradurre in una presentazione dei diversi aspetti che connotano la partecipazione dell'Italia all'Unione Europea, quindi anche quelli negativi;

nel vigente contratto di servizio, che vincola la concessionaria pubblica al Ministero dello sviluppo economico, è specificato, all'articolo 4, che la Rai assicura la qualità dell'informazione quale imprescindibile presidio al pluralismo, indipendenza e apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo. Considerato che esistono degli schieramenti politici che hanno dubbi sull'appartenenza dell'Italia all'Europa e sull'utilizzo della moneta unica, nel fatto che la Rai si presti a sostenere esclusivamente gli aspetti positivi legati all'appartenenza all'Unione Europea, si ravvisa una chiara posizione politica a favore di una sola parte, quanto mai inopportuna da parte di un'azienda che svolge un servizio pubblico

e che dovrebbe quindi rappresentare l'intera popolazione dei cittadini utenti;

l'articolo 2, comma 3, lettera o), del medesimo contratto indica fra i principi generali del servizio pubblico quello di promuovere la crescita del senso di appartenenza dei cittadini italiani all'Unione Europea e questo sarebbe possibile solo attraverso una rivitalizzazione dei tessuti ancora sani degli Stati Membri per rifondare un'Europa dei popoli e dei territori, partendo dall'unità politica del vecchio continente su base macroregionale, allontanandosi dall'attuale Europa monetaria, finanziaria e tecnocratica:

si chiede di sapere:

se lo *spot* in questione è stato prodotto con i soldi pubblici, derivanti dal pagamento del canone che tutti i cittadini utenti sono tenuti a versare e a quanto ammonta il costo totale della produzione dello *spot* medesimo;

come la Direzione giustifichi l'inopportunità di dedicare così rilevante tempo di trasmissione a programmi, speciali e *spot* europeisti che, in contrasto con quanto previsto dal contratto di servizio, presentano una realtà esclusivamente positiva che nei fatti è parziale e incompleta, rappresentando solo una parte della cittadinanza e una parte delle forze politiche, e non promuovono la crescita del senso di appartenenza ad una vera Europa attraverso la riscoperta delle radici culturali comuni.

(614/2978)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.

I Trattati di Roma – siglati il 25 marzo del 1957 tra 6 Stati europei: Italia, Germania, Francia, Paesi Bassi, Belgio e Lussemburgo per l'istituzione della Comunità economica europea – costituiscono il punto di partenza della costruzione europea; la celebrazione di tale ricorrenza, pertanto, rappresenta anche l'occasione per spiegare quali siano i cardini del progetto europeo e per raccontare in che modo incida sulla vita dei cittadini. In tale contesto il servizio pubblico non poteva – in linea peraltro con il Contratto di servizio – che dedicare ampi spazi all'evento programmando importanti iniziative editoriali.

In ogni caso, la Rai dedica alle questioni europee un importante volume di programmazione, quantificabile a livello annuo sulle sole reti generaliste oltre le 1000 ore. In tale ambito trovano ovviamente spazio tutte le posizioni (sia quelle favorevoli che quelle contrarie) con l'obiettivo – ancora come previsto dal Contratto di servizio – di rispondere al «diritto dei cittadini ad essere informati».

Da ultimo, per quanto concerne il tema dello spot, si evidenzia che questo è stato ideato all'interno dell'azienda, mentre all'esterno sono state realizzate le attività tecnico-operative di montaggio e confezione (per le quali sono state impiegate risorse esterne a prezzi di mercato, stabiliti all'interno di uno specifico accordo quadro).

CROSIO, CAPARINI. – *Alla Presidente e al Direttore generale della Rai.* – Premesso che:

dal 15 marzo 2017 stanno andando in onda, in seconda serata su Rai 2, le puntate del programma, condotto da Giulia Innocenzi, «Animali come noi», dichiaratamente vegana e «animalista militante» e quindi assolutamente non imparziale;

secondo la Innocenzi si tratterebbe di un reportage con finalità di denunciare «le pratiche illegali» della zootecnia «*made in Italy*»;

il programma nella realtà ha preso di mira casi già noti millantando però che tutto il comparto sia viziato da pratiche illegali;

nella prima puntata, la Innocenzi si è servita di persone incappucciate che lei stessa definisce «attivisti e animalisti» che di notte, con l'aiuto di un «palo», entrano illegalmente in un allevamento di suini, concorrendo in varie fattispecie di reati;

uno degli scopi del servizio pubblico è quello di aumentare il grado di educazione civica e non certo legittimare comportamenti delittuosi;

le puntate sono caratterizzate dall'evidente intento di generalizzare, facendo credere ai consumatori che tutte le imprese italiane, in particolare quelle che allevano gli animali, sono avvezze a questi atteggiamenti;

la manifesta parzialità della Innocenzi, che si dichiara giornalista pur non avendo mai superato l'esame per sua stessa ammissione, sta danneggiando in maniera irreversibile l'immagine delle migliaia di imprese zootecniche italiane che producono eccellenze e che rispettano le leggi;

le immagini, spesso forti, che possono toccare la sensibilità di chi le guarda, le musiche in stile «*noir*», sono palesemente finalizzate a veicolare l'opinione pubblica su di uno stile di vita che non prevede consumo di carne: il tutto in un periodo in cui gli effetti negativi della dieta vegana, soprattutto sui bambini, sono al centro del dibattito medico;

il programma punta solo a disincentivare l'uso di carne e di prodotti derivati da animali, nonostante studi dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dimostrano come l'aumento della aspettativa di vita degli uomini è direttamente proporzionale al consumo di proteine animali;

le immagini che sono andate in onda e le informazioni date non rappresentano, per fortuna, la normalità degli allevamenti italiani;

al netto dell'assoluto rispetto delle regole e della tutela del benessere degli animali, un simile programma inevitabilmente porta ripercussioni sul settore zootecnico, già in crisi, e a cascata su tutto l'indotto favorendo parallelamente importazioni di carni di dubbia qualità dall'estero;

il rischio di un ulteriore calo della produzione potrebbe portare alcune aziende a chiudere la loro attività, con inevitabili contraccolpi sull'economia e sul versante occupazionale, in quanto la produzione si basa sulla domanda;

decine di aziende e diversi consorzi sono seriamente intenzionati a chiedere risarcimenti danni di diverse decine di milioni di euro al servizio pubblico per la mistificazione operata da Rai 2 della realtà produttiva zootecnica italiana;

RAI Spa è a totale partecipazione pubblica, il 99,56 per cento del capitale è detenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze ed eventuali condanne al risarcimento contemplano un danno erariale;

RAI Spa opera in qualità di concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e deve garantire un'informazione veritiera e imparziale, senza condizionamento dell'opinione pubblica:

si chiede di sapere:

quali misure intendano adottare al fine di impedire che la Rai fornisca informazioni incomplete, parziali e faziose sulle imprese zootecniche italiane, che generano negli utenti un senso di panico sulle proprie abitudini alimentari e insinuano dubbi e incertezze sulla integrità di tutte le numerose aziende impegnate con serietà e correttezza nel settore;

se, alla luce di quanto esposto in premessa, non ritengano di dover bilanciare, all'interno dei programmi trasmessi sulle reti Rai, i servizi che sottolineano criticità sulle imprese che allevano animali con altri volti ad evidenziare le eccellenze italiane nel medesimo settore, col duplice scopo di rendere un servizio pubblico di qualità con informazioni chiare e veritiere e, al contempo, di salvaguardare le aziende che lavorano con trasparenza nel rispetto delle leggi, per scongiurare un immeritato danno reputazionale ed economico per il comparto produttivo, fondamentale risorsa del nostro Paese.

(615/2979)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.

Il programma «Animali come Noi» si pone l'obiettivo di informare i telespettatori su specifici episodi senza voler creare allarmismi incondizionati, anche attraverso la messa in evidenza di come la stragrande maggioranza degli operatori operi nel pieno rispetto della legalità, come ampiamente documentato dalle interviste in studio; in tale contesto si inseriscono i casi di denuncia di situazioni irregolari quali i «blitz» presentati nel corso della trasmissione, che sono serviti anche alla magistratura per intervenire oppure ai Nas dei Carabinieri per comminare multe o, nei casi più gravi, chiudere stabilimenti irregolari.

In ogni caso diverse testimonianze nei filmati e anche nelle dichiarazioni in studio fanno riferimento esplicito alla necessità di mangiare carne, al pericolo di un oltranzismo vegano e alla necessità di sfatare false affermazioni sul pericolo della carne nel nostro regime alimentare.

Per quanto riguarda il rapporto con le aziende potenzialmente danneggiate dai contenuti del programma, nella consapevolezza della complessità di riuscire a contemperarne le relative aspettative con la necessità di fornire una informazione puntuale, la redazione del programma ha avviato un proficuo rapporto diretto di collaborazione con l'obiettivo di poter rappresentare in modo completo tutti i diversi punti di vista: in tale contesto, ad esempio, si inserisce la presenza in studio di autorevoli rappresentanti delle categorie merceologiche interessate.

FABBRI, PEZZOPANE, ALBANO, D'ADDA, PUPPATO, FAVERO
– Al Direttore generale della Rai. – Premesso che:

con determinazione n. 69 del 17 marzo 2017 la Rai – Radiotelevisione Italiana S.p.A. ha indetto una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50 del 2016 per l'affidamento, tramite stipula di un Accordo Quadro, del servizio di *contact center* (GARA n. 6698681);

l'importo complessivo dell'Accordo Quadro è stato stimato in Euro 5.353.634,40 IVA esclusa per una durata di 18 mesi ovvero, in caso di esercizio dell'opzione di rinnovo di ulteriori 6 mesi per un importo aggiuntivo di euro 1.751.514,8 agli stessi patti e condizioni, in complessivi € 7.105.149,2 IVA esclusa;

l'appalto sarà aggiudicato in favore del concorrente che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, in ragione della seguente formula: 1. PT (punteggio tecnico) massimo 70 punti; 2. PE (punteggio economico) massimo 30 punti;

nel disciplinare di gara è stabilito che: «L'aggiudicatario è tenuto all'espletamento delle procedure finalizzate a garantire la prosecuzione del rapporto di lavoro con il personale attualmente impiegato nel servizio, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 10, della Legge 28 gennaio 2016, n. 11 e dalla regolamentazione ivi richiamata. A tal fine si segnala che allo stato attuale sono impiegati nell'esecuzione dell'appalto 4 team Leader, 2 Supervisor, 14 operatori di call center a tempo indeterminato.»;

la succitata normativa prevede che: «in caso di successione di imprese nel contratto di appalto con il medesimo committente e per la medesima attività di *call center*, il rapporto di lavoro continua con l'appaltatore subentrante, secondo le modalità e le condizioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicati e vigenti alla data del trasferimento, stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative sul piano nazionale»;

la documentazione di gara elaborata dalla RAI non fornisce alcuna informazione circa: CCNL con cui è inquadrato il personale attualmente impiegato nell'esecuzione dell'appalto; livelli ed anzianità nel ruolo; costi del personale per cui le aziende che intendano partecipare alla gara d'appalto non hanno tutti gli elementi per stimare il costo dell'attuale personale in forza, con elevati rischi per la tutela dell'occupazione prevista dalla normativa attualmente vigente;

l'articolo 1, comma 243, della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (c.d. legge di stabilità), prevede quanto segue: «Per le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori che procedono ad affidamenti di servizi a operatori di *call center* l'offerta migliore è determinata al netto delle spese relative al costo del personale, determinato ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero sulla base di accordi con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.»;

nella documentazione di gara è riportato quanto segue: «Nell'Offerta Economica dovranno essere indicati: lo sconto unico percentuale of-

ferto da applicarsi alle basi di gara indicate al par. «OGGETTO E IMPORTO DELL'APPALTO»; l'ammontare dei propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 95, comma 10, del Codice; ai sensi del nuovo comma 10 dell'art. 24-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come sostituito dall'articolo 1 comma 243 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (c.d. legge di stabilità), l'ammontare delle spese relative al costo del personale;

in sintesi la RAI, pur richiedendo alle aziende di indicare l'ammontare delle spese relative al costo del personale, prevede l'attribuzione del punteggio economico in base allo sconto unico percentuale offerto sul totale dell'importo dell'appalto (che include anche il costo del personale), derogando quindi al principio espresso nella succitata legge di stabilità;

la gara in oggetto, seppur richiamando le recenti disposizioni normative, non fornisce indicazioni chiare tali da garantire la continuità del rapporto di lavoro alle condizioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicati e vigenti alla data del trasferimento e da escludere dalla valutazione dell'offerta migliore le spese relative al costo del personale;

si chiede di sapere:

se la RAI fornisca indicazioni più puntuali nella documentazione di gara al fine di garantire i principi sopra richiamati.

(622/3004)

RISPOSTA. – Per quanto riguarda i contenuti della gara, la Rai ha ritenuto – in linea con la propria politica gestionale in merito – di tutelare il personale attualmente impiegato nello svolgimento delle attività oggetto di gara (circa 20 persone) inserendo nel disciplinare della procedura apposita clausola sociale in applicazione dell'art. 1 comma 10 legge 11/2016. I dati relativi al personale attualmente impiegato nel contact center sono stati, successivamente alla pubblicazione del bando di gara, pubblicati sul sito internet nell'ambito della documentazione di gara, così come forniti e aggiornati dall'attuale appaltatore.

I dati pubblicati hanno consentito alle imprese interessate di avere tutti gli elementi per poter formulare le proprie offerte, avendo presente i dati relativi al costo del personale impiegato. Si rappresenta anche che «l'adozione delle misure a tutela dei livelli occupazionali» è stata inserita nei criteri di valutazione tecnica delle offerte relativi al modello organizzativo proposto per la gestione dei servizi in produzione. Verranno pertanto premiate le offerte che prevedano tutele dei livelli occupazionali migliorative rispetto a quanto previsto dalla legge.

Per quanto attiene invece alla valutazione delle offerte, la Rai ha pienamente rispettato la norma inserita nella legge di stabilità 2017 in riferimento ai servizi di call center (che prevede come l'offerta migliore sia determinata al netto delle spese relative al costo del personale); nello schema di offerta economica, infatti, è previsto che il costo del personale

venga espressamente indicato, evidenziandolo in modo separato rispetto all'importo totale offerto.

Il concorrente dovrà infatti dimostrare che lo sconto offerto è stato formulato senza ribassare il costo del lavoro e che, pertanto, sono rispettati i livelli retributivi e contributivi del personale impiegato. In altri termini, il costo del personale non può essere assoggettato a ribasso; qualora dalle verifiche effettuate dalla stazione appaltante risultasse tale circostanza, il concorrente verrà escluso dalla procedura.

Da ultimo si precisa che la Rai ha attuato la disposizione in questione adeguandosi alla giurisprudenza, alle indicazioni ANAC (più in particolare l'atto di segnalazione n. 2 del 19 marzo 2014 e il parere n. 26 del 5 agosto 2014), nonché alla prassi di settore formatesi sull'analoga disposizione contenuta nel previgente codice appalti 2006 (art. 82, comma 3-bis, del d.lgs. n. 163/2006 che pure prevedeva la determinazione del prezzo più basso al netto delle spese relative al costo del personale).

Tutto ciò premesso, nel ribadire la costante attenzione della Rai alla tutela occupazionale dei lavoratori impiegati nei suoi appalti, si segnala che su questo specifico bando di gara sono stati espressi apprezzamenti particolarmente positivi (più in particolare da parte del Direttore Generale dell'Inps, del Presidente della Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, della FISTEL CISL, ecc.). La FISTEL CISL, come riportato dalle agenzie di stampa, ha suggerito all'INPS per la propria gara call center (sede dell'Aquila: circa 560 persone) di ispirarsi proprio al bando di gara Rai.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Mercoledì 24 maggio 2017

Plenaria

Presidenza della Presidente

Rosy BINDI

La seduta inizia alle ore 14,15.

Audizione del Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, Gerarda Pantalone

(Svolgimento e conclusione)

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

(La Commissione concorda)

Rosy BINDI, *presidente*, introduce l'audizione del Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, Gerarda Pantalone, dedicata al tema del ruolo della criminalità organizzata nello sfruttamento dei flussi migratori illegali, anche con riferimento alle recenti vicende del CARA di Isola Capo Rizzuto in provincia di Crotone.

Gerarda PANTALONE, *Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti la presidente Rosy BINDI, i deputati Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), Giulia SARTI (M5S), Davide MATTIELLO (PD), Andrea VECCHIO (MISTO), Ernesto MAGORNO (PD) e i senatori Rosaria CAPACCHIONE (PD) e Ciriaco FALANGA (ALA) ai quali risponde l'audita.

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia il Prefetto Pantalone per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Rosy BINDI, *presidente*, comunica che martedì 30 maggio prossimo, una delegazione della Commissione si recherà in missione presso la prefettura di Roma per un approfondimento sulla situazione della criminalità organizzata in provincia di Roma e nel Basso Lazio.

La seduta termina alle ore 16.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Mercoledì 24 maggio 2017

Plenaria

Presidenza del Presidente
Lello DI GIOIA

La seduta inizia alle ore 14,15.

ESAME, AI SENSI DELL'ARTICOLO 143, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA, DI UNA PROPOSTA DI RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE

(Seguito e conclusione)

La Commissione prosegue l'esame, iniziato nella seduta del 17 gennaio 2017, della proposta di relazione, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento della Camera, sull'«Assetto normativo del settore delle Casse previdenziali private».

Lello DI GIOIA, *presidente*, avverte che il testo integrale della relazione in titolo sarà pubblicato in allegato al resoconto sommario della seduta odierna (*vedi allegato 1*).

La deputata Titti DI SALVO (*PD*), *relatrice*, e il deputato Giuseppe GALATI (*SC-ALA CLP-MAIE*), *relatore*, illustrano il contenuto della proposta di relazione sull'assetto normativo del settore delle Casse previdenziali private.

Lello DI GIOIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di relazione illustrata dai relatori.

La Commissione approva all'unanimità la relazione.

Lello DI GIOIA, *presidente*, propone che tale relazione approvata dalla Commissione sia trasmessa alla Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica, ai sensi dell'art. 143, comma 1, del Regolamento della Camera dei deputati, stampandola come Doc. XVI-*bis* n 12.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle ore 14,30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 14,30 alle ore 14,40.

ALLEGATO

**RELAZIONE IN TEMA DI ASSETTO NORMATIVO DEL
SETTORE DELLE CASSE PREVIDENZIALI PRIVATE**

(RELATORI Titti DI SALVO e Giuseppe GALATI)

La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale ha intrapreso il 26 novembre 2014 un'indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale, il cui termine fissato al 31 dicembre 2015, successivamente prorogata prima al 31 dicembre 2016 e poi al 31 dicembre 2017 al fine di approfondire le tematiche relative all'assetto organizzativo del settore della previdenza privata. A tal fine è stato svolto un ampio ciclo di audizioni con i principali esponenti del settore.

La presente relazione, traendo spunto da tale indagine, ai sensi dell'art. 143, comma 1, del Regolamento della Camera, intende formalizzare l'orientamento in merito ad un riassetto complessivo del settore. Al fine di dare un contributo più specifico si è ritenuto di allegare alla relazione uno schema di intervento normativo che traduce i principi individuati.

Il settore della previdenza relativa ai liberi professionisti, gestita da enti previdenziali privati, è stato normato da più di venti anni, sia per le casse che già sussistevano nella forma di enti pubblici (c.d. casse privatizzate), in base al disposto del decreto legislativo n. 509 del 1994, sia per quelle costituite direttamente in forma di persone giuridiche private, ai sensi del decreto legislativo n. 103 del 1996.

A distanza di un adeguato periodo di tempo occorre procedere ad una revisione del sistema, al fine di apportare opportuni adeguamenti ed eliminare le incertezze normative che in tale periodo di tempo si sono prodotte. L'obiettivo del riordino è garantire l'autonomia delle casse, facendo sì che esse possano assolvere nel settore previdenziale la funzione pubblica di rilevanza costituzionale individuata dall'art. 38, tutelando i diritti degli assicurati ad usufruire delle prestazioni previdenziali in un quadro di sostenibilità finanziaria e di solidità economico-finanziaria delle casse.

La scelta del legislatore nel biennio 1994-96 era stata dettata da due principali esigenze.

Innanzitutto vi era l'esigenza di realizzare un assetto organizzativo di tale settore previdenziale più aderente alla realtà fattuale e giuridica del lavoro libero-professionale, organizzato in **ordini e collegi professionali o albi i cui iscritti svolgono attività libero-professionale**, a differenza della previdenza pubblica che concerne il lavoro subordinato. Di qui la

scelta di prevedere un sistema di primo pilastro (previdenza obbligatoria) gestita da enti operanti nelle forme del diritto privato.

Il secondo motivo fondamentale è stato quello di rispondere all'esigenza di organizzare il settore **contenendo gli oneri per la finanza pubblica**, in un momento di crisi finanziaria per lo Stato, escludendo l'insorgenza di eventuali oneri per il settore pubblico inteso in senso allargato. Di qui il riconoscimento della natura privata degli enti, a fronte dell'affermazione del divieto per tali enti, di cui all'art. 1, comma 1 del D.Lgs n. 509/1994, di ricevere finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziario.

Tali esigenze permangono inalterate a vent'anni di distanza.

La **natura giuridica privata** si deve sostanziare in un assetto organizzativo caratterizzato da autonomia normativa, gestionale, finanziaria e contabile, dall'applicazione delle regole civilistiche per il funzionamento degli enti, in considerazione della loro natura di persone giuridiche private.

Al medesimo tempo il perseguimento della **funzione pubblica**, riconducibile all'art. 38 della Costituzione, legittima, senza compromettere la natura privatistica degli enti, la sussistenza di una serie di poteri pubblicistici che lo Stato può adoperare nei confronti degli enti, in termini di controlli e atti autorizzativi, di vigilanza, ed interventi in situazione di crisi economia-finanziaria degli enti.

L'esperienza maturata rivela che, rispetto ad un quadro normativo già sufficientemente chiaro negli anni '90 circa la piena compatibilità tra natura giuridica privata ed esercizio di funzioni pubbliche, vi sia stato un costante **processo che si può definire di «ripubblicizzazione» delle casse previdenziali private**, che si è realizzato sia in sede legislativa, essenzialmente per esigenze di un più ampio processo di allargamento della base imponibile rilevante per la finanza pubblica nel quadro del controllo della spesa pubblica, che in ambito amministrativo e giurisprudenziale.

Dal punto di vista legislativo nell'ultimo decennio moltissime norme in materia di previdenza e di finanza pubblica hanno contribuito a definire per le casse un quadro normativo diverso dall'originario disegno del legislatore.

Per il «fenomeno della ripubblicizzazione», sul piano legislativo, decisivo è stato l'effetto dell'inserimento delle Casse all'interno dell'elenco delle Amministrazioni pubbliche, annualmente pubblicato dall'ISTAT, in applicazione dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 «Legge di contabilità e finanza pubblica». Tale elenco costituisce l'ambito soggettivo di applicazione non solo di norme di finanza pubblica ma anche di norme di carattere ordinamentale, ai fini della configurazione come pubblici di enti diversi. Tale normativa nazionale discende da una normativa comunitaria, prima il Regolamento n. 2223/96 del Consiglio del 25 giugno 1996 relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità – paragrafi 2.68 e 2.69 (*Sec '95*), poi il nuovo sistema europeo dei conti nazionali e regionali – Sec 2010 definito nel Regolamento UE n. 549/2013 pubblicato il 26 giugno 2013, risultato di una

stretta collaborazione fra l'Ufficio statistico della Commissione (Eurostat) e i Ministeri responsabili della contabilità nazionale degli Stati membri, in accordo con le linee guida internazionali stabilite nel Sistema dei conti nazionali delle Nazioni Unite (2008 SNA). Indipendentemente dalla loro natura giuridica (pubblica o privata) sono considerati enti appartenenti al settore pubblico allargato, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede di Unione europea, dal punto di vista finanziario, i soggetti inseriti nell'elenco, classificati nel Settore S13 come pubbliche amministrazioni sulla base di criteri prevalentemente economici, indipendentemente dal regime giuridico di riferimento.

L'inclusione delle casse nell'indice ISTAT ha dato luogo ad un contenzioso **in sede di giurisdizione amministrativa**; l'ISTAT ha ritenuto che anche le casse previdenziali private dovessero essere incluse in tale elenco, fondando l'inclusione nel conto consolidato in base all'applicazione dei criteri di classificazione adottati da Eurostat, che tengono conto dei citati criteri economici e anche dell'esistenza di un potere di direzione e controllo da parte dello Stato; avverso tale decisione l'ADEPP, l'Associazione rappresentativa degli enti previdenziali privati e alcune Casse hanno presentato ricorso, poi accolto con sentenza del TAR Lazio, Sezione III Quater n. 1938/2008, che ha stabilito la cancellazione della casse dall'elenco; successivamente, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 706014/2012REG ha annullato la sentenza del TAR, ritenendo prevalente la natura pubblicistica di tali enti e legittima l'inclusione delle stesse nell'elenco ISTAT, considerando che *«la trasformazione operata dal d.lgs. 509/1994 ha lasciato immutato il carattere pubblicistico dell'attività istituzionale di previdenza ed assistenza svolta dagli Enti in esame, che conservano una funzione strettamente correlata all'interesse pubblico, costituendo la privatizzazione una innovazione di carattere essenzialmente organizzativa»*; la predetta sentenza del Consiglio di Stato ha riconosciuto che la vigente normativa, in particolare l'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 509 del 1994, prevede un potere di ingerenza e di vigilanza ministeriale, che costituisce uno dei principali elementi da cui discende, secondo il Consiglio di Stato, la stessa permanenza della natura pubblicistica degli enti in questione.

In sede normativa il decreto-legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010 in tema di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, ha segnato l'inizio del ricorso sistematico all'elenco Istat come ambito soggettivo di applicazione di molte disposizioni di finanza pubblica; l'art. 9 di tale legge ha previsto che per tutti gli enti iscritti nell'elenco ISTAT la retribuzione economica individuale dei dipendenti fosse mantenuta invariata rispetto ai valori del 2010, anche per la parte accessoria. Tali norme sono state prorogate anche per l'anno 2014 dal DPR 122/2013.

Molti altri provvedimenti hanno utilizzato nel medesimo senso l'indice ISTAT: il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 ha reso applicabili a tutte le amministrazioni incluse nell'elenco ISTAT, comprese quindi le casse di previdenza privata, le nuove norme in materia di adeguamento

ed armonizzazione dei **documenti contabili** delle amministrazioni pubbliche, con una riclassificazione e rilettura dei bilanci civilistici adottati, per favorire il raccordo della disciplina contabile nazionale con quella europea ai fini del rispetto del Patto di stabilità e crescita; la legge 7 aprile 2011, n. 39 ha introdotto ulteriori cambiamenti in tema di adeguamento del ciclo e degli strumenti della programmazione economica e finanziaria dell'Italia alle nuove regole comunitarie riguardanti il «Patto di Stabilità e crescita», fino a quel momento fondato sulla sorveglianza *ex post* delle politiche di bilancio, disponendo il passaggio dal bilancio di cassa ad un sistema misto «competenza e cassa» a carattere programmatico; altro effetto rilevante è stato quello dell'applicazione della normativa **in materia di *spending review***, mirata alla definizione dei fabbisogni standard dei programmi di spesa delle amministrazioni centrali dello Stato: il decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 ha attribuito al Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministeri interessati, il compito di predisporre un ciclo di *spending review* mirata alla definizione dei «costi standard» dei programmi di spesa delle amministrazioni centrali dello Stato, con obiettivi di riduzione delle spese relative di ciascun Ministero ed ente pubblico sino al 2016; il decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52 convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94 ha reso più stringente il ricorso per le pubbliche amministrazioni a **procedure di acquisto centralizzato di beni e servizi**, per ridurre la spesa per consumi intermedi ed acquisti, con il ricorso alle convenzioni od accordi quadro della Consip S.p.A. e ai sistemi telematici di negoziazione sul mercato elettronico.

Successivamente, l'art. 8, comma 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha imposto alle amministrazioni incluse nell'Elenco Istat l'obbligo di ridurre del 5 per cento nell'anno 2012 e del 10 per cento a decorrere dall'anno 2013 – prendendo quale parametro di riferimento l'anno 2010 – la spesa sostenuta per consumi intermedi, disponendo il riversamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato di tali risparmi. Questa disposizione è stata integrata successivamente dall'art. 50 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che ha aumentato la riduzione di un ulteriore 5%, per un totale di 15%. Si evidenzia peraltro che la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 7 del 2017 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 8, comma 3 del D.L. n- 95/2012, nella parte in cui prevede che le somme derivanti dalle riduzioni di spesa ivi previste siano versate annualmente ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno.

Tale **processo di ripubblicizzazione non è stato tuttavia univoco**, in quanto accanto a tali disposizioni ne sono state introdotte altre derogatorie alla disciplina pubblicistica descritta, nel senso di salvaguardare aspetti del regime giuridico privatistico, quali: l'art. 10-*bis* del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 99 che ha consentito alle casse di destinare i risparmi di gestione nella

spesa sostenuta per consumi intermedi, ad interventi di welfare, di assistenza, di promozione e sostegno al reddito dei professionisti iscritti e per anticipare l'ingresso dei giovani professionisti nel mercato del lavoro; l'art. 1, comma 8-bis del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 ha stabilito la non applicabilità alle Casse delle disposizioni concernenti l'obbligo di ridurre la spesa per consulenze nella pubblica amministrazione; l'art. 1, comma 417 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) che prevede che le Casse possano assolvere alle disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo effettuando un riversamento a favore dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno, pari al 15 per cento della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010.

In **sede amministrativa** va ricordato come nel corso di audizioni presso la Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale la Ragioneria generale dello Stato abbia affermato che i relativi risultati di bilancio delle casse private presentano effetti sui saldi di finanza pubblica e, in particolare, sull'indebitamento netto della pubblica amministrazione; secondo la tesi della Ragioneria dello Stato, il rispetto dei limiti imposti dall'art. 81 della Costituzione in materia di obbligo di copertura finanziaria comporta la necessità che le modifiche di natura regolamentare e statutaria adottate dagli enti debbano necessariamente prevedere, qualora determinino effetti negativi in termini di indebitamento netto per le regole Eurostat, l'adozione contestuale di misure compensative, onde assicurare l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica; ciò anche sulla base della giurisprudenza della Corte di cassazione del 2009, che nell'individuare i limiti posti dal processo di delegificazione del decreto legislativo n. 509 del 1994 ha chiarito che, al pari delle disposizioni di legge nelle stesse materie, le delibere adottate nell'ambito dell'autonomia degli enti previdenziali di diritto privato devono rispondere ai limiti costituzionali.

Da tali contraddittorietà normative ed interpretative emerge con chiarezza la necessità di procedere ad un riordino della legislazione relativa alle casse.

La Commissione ritiene necessario, pertanto, operare una revisione della normativa relativa alle casse previdenziali private, che opportunamente potrebbe assumere la forma di un Testo Unico della materia, in modo da definire organicamente la disciplina del settore, apportando le necessarie chiarificazioni e gli aggiornamenti normativi che si rendono indispensabili. La Commissione ha funzioni di vigilanza e di controllo e non esercita la funzione legislativa, di spettanza delle Commissioni permanenti e delle Assemblee dei due rami del Parlamento, ferma restando l'iniziativa legislativa propria dei deputati e dei senatori. Si ritiene peraltro di particolare importanza per il dibattito nelle sedi competenti fornire un contributo il più possibile approfondito, che trae spunto dal lavoro analitico svolto dalla Commissione nell'esercizio delle proprie funzioni nel corso della legislatura, sia per quanto riguarda le problematiche emerse nel va-

lutare la realtà costituita dalla gestione delle Casse, particolarmente nell'espressione dei pareri sui bilanci di tali enti ai sensi dell'art. 56, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, sia per quanto riguarda le soluzioni tecniche che possono essere adottate per affrontare tali problemi.

Un primo tema sul quale la Commissione ritiene necessario innovare rispetto alla normativa vigente è quello della **tipologia degli enti, della loro struttura e del relativo modo di operare**.

Per effetto del decreto legislativo n. 509/1994, sono state privatizzate quindici casse previdenziali (Cassa Nazionale del Notariato, Cassa Forense, CIPAG, CNPADC, INARCASSA, CNPR, ENASARCO, ENPACL, ENPAF, ENPAIA, ENPAM, ENPAV, FASC, INPGI e ONAOSI), mentre ai sensi del decreto legislativo n. 103/1996, sono stati costituiti direttamente come enti privati cinque casse (EPPI, ENPAB, ENPAP, ENPAPI ed EPAP, quest'ultimo a carattere pluricategoriale).

La Commissione ritiene necessario, rispetto ai mutamenti del mondo del lavoro nel settore delle libere professioni, prevedere che un Testo Unico debba applicarsi non solo ai **soggetti iscritti in ordini e collegi professionali**, di cui all'art. 2229 del codice civile, ma anche agli appartenenti alle **professioni previste dalla 14 gennaio 2013, n. 4**, onde prevedere adeguate tutele previdenziali per i lavoratori di tali settori innovativi del mondo del lavoro. Tale legge disciplina le c.d. nuove professioni, ossia quelle non organizzate in ordini e collegi, con esclusione delle professioni sanitarie, delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative, e che invece consistono in attività economiche, anche organizzate, esercitate in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente, volte alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitate abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo. Gli appartenenti a tali nuove professioni possono costituire associazioni a carattere professionale di natura privatistica, fondate su base volontaria.

La pluralità di professioni, tradizionali o innovative, e l'esigenza di garantire l'interesse pubblico alla solidità complessiva del sistema previdenziale privato, a tutela degli iscritti, comporta un'adeguata riflessione sulle modalità organizzative delle casse previdenziali, sia con riferimento alla situazione attuale che per il futuro.

La soluzione normativa che si propone è pertanto la seguente: «Art. 1 (Ambito di applicazione) 1. Il presente Testo Unico disciplina la tutela previdenziale obbligatoria per i soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è condizionato all'iscrizione in appositi albi o elenchi, ai sensi dell'art. 2229 del codice civile. 2. Le norme di cui al presente Testo Unico si applicano anche ai soggetti, appartenenti agli ordini o collegi professionali di cui al comma 1, che esercitano attività libero-professionale, anche se contemporaneamente svolgano attività di lavoro dipendente, nonché agli appartenenti alle professioni non organizzate in ordini o collegi disciplinate

dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4, purché non esercitate nella forma di lavoro dipendente.»

In tema di **regime giuridico degli enti gestori della previdenza**, siano essi strutturati come associazioni o fondazioni, la Commissione ritiene necessario ribadire la natura giuridica di persone giuridiche di diritto privato, ai sensi degli articoli 12 e seguenti del codice civile. In forza di tale natura giuridica agli enti è riconosciuta autonomia statutaria, regolamentare, gestionale, organizzativa e contabile, nel rispetto dei principi e dei limiti stabiliti dalla legge di riforma.

La Commissione ritiene pertanto sia necessario, partendo dalla precisazione di tale natura giuridica, affermare un netto principio di separazione del comparto della previdenza privata da quello della previdenza e della finanza pubblica, che vale in duplice direzione:

– al fine di evitare che la gestione delle casse possa produrre eventuali oneri a carico della finanza pubblica, affermando il principio che gli enti sono esclusi da ogni forma di finanziamenti pubblici, siano essi diretti o indiretti, o di altri ausili pubblici di carattere finanziario comunque denominati, con esclusione di quelli connessi con gli sgravi e la fiscalizzazione degli oneri sociali;

– al fine di superare le incertezze interpretative e le contraddittorietà emerse in sede legislativa, precisando che gli enti sono esclusi da ogni forma di intervento finalizzato ad assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica; pertanto l'eventuale inclusione degli enti nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, può avere una valenza esclusiva per finalità di natura statistico-economica, rispetto al computo dell'indebitamento complessivo della finanza pubblica in ambito Eurostat, ma non può determinare la produzione degli effetti pubblicistici in precedenza descritti per effetto di rinvii previsti da normative successive.

Il tema dell'applicazione della normativa relativa agli enti pubblici, anche al di là delle esigenze del risanamento della finanza pubblica, che tante controversie ha suscitato anche in sede giurisprudenziale, deve tradursi in una norma che sancisca il principio della non applicabilità della normativa relativa agli enti pubblici agli enti previdenziali privati, fatte salve l'applicazione delle norme in tema di controlli, vigilanza e risoluzione delle situazioni di crisi economico-finanziaria, finalizzate a garantire, nell'interesse primario degli iscritti, la trasparenza gestionale, la solidità finanziaria e la solvibilità degli stessi.

Il profilo della natura giuridica degli enti è pienamente compatibile, in coerenza con quanto affermato dalla giurisprudenza costituzionale – segnatamente dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 248 del 1997, che ha ribadito che la trasformazione degli enti previdenziali privatizzati, ai sensi del decreto legislativo n. 509/1994, ha lasciato immutato il

carattere pubblicistico dell'attività istituzionale di previdenza e di assistenza svolta dagli enti – con l'esercizio di funzioni di interesse pubblico da parte di tali enti.

Il parametro di riferimento è rappresentato dall'art. 38 della Costituzione, che riconosce il diritto di tutti i lavoratori a che «*siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria*».

La soluzione normativa che si propone è pertanto la seguente: «*Art. 2 (Regime giuridico degli enti gestori della previdenza). 1. Sono enti gestori della previdenza per i soggetti di cui all'art. 1 del presente Testo Unico le associazioni e le fondazioni, di seguito denominati «enti», individuati dal successivo art. 20. 2. Gli enti non hanno scopo di lucro e hanno personalità giuridica di diritto privato, ai sensi degli articoli 12 e seguenti del codice civile ed esercitano le funzioni di interesse pubblico di cui all'art. 38 della Costituzione.*

3. Gli enti sono esclusi da ogni forma di intervento finalizzato ad assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica. Non possono usufruire di finanziamenti pubblici diretti o indiretti o di altri ausili pubblici di carattere finanziario comunque denominati, con esclusione di quelli connessi con gli sgravi e la fiscalizzazione degli oneri sociali. 4. L'inclusione degli enti nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è effettuato esclusivamente per finalità di natura statistico-economica e non comporta il prodursi degli effetti previsti per gli enti aventi natura giuridica pubblica. 5. Agli enti non si applica la normativa relativa agli enti pubblici, fatte salve l'applicazione delle norme del presente Testo Unico al fine di garantire, nell'interesse degli iscritti, la trasparenza e la correttezza gestionale, la solidità finanziaria e la solvibilità degli stessi. 6. Gli enti hanno autonomia statutaria, regolamentare, gestionale, organizzativa e contabile nel rispetto dei principi e dei limiti stabiliti nel presente Testo Unico.»

L'assetto organizzativo della previdenza privata è molto frammentato, per la ragione storica della sussistenza di una pluralità di ordini e collegi professionali.

Ma se la realtà delle singole professioni giustifica una pluralità e una separazione degli ordini, non automaticamente lo stesso modello deve essere replicato per la gestione della funzione previdenziale, che si sostanzia in un'attività a carattere amministrativo e finanziario e che da un'eventuale accorpamento a carattere pluricategoriale potrebbe trarre indubbi benefici. I benefici attesi riguardano: una maggiore solidità della gestione di enti aventi dimensioni adeguate e in possesso di conoscenze qualificate per i profili di gestione richiesti; la sussistenza di economie di scala per lo svolgimento di tali funzioni; lo snellimento delle procedure operative; una maggiore capacità gestionale, per enti di adeguate dimensioni, rispetto alle complesse scelte dell'investimento sui mercati mobiliari e immobiliari.

La presenza di venti enti diversi implica la presenza di macro-casse in termini di iscritti e di patrimonio gestito (quattro delle quali hanno ben più di 100 mila iscritti, con l'ENPAM che ne conta più di 350 mila, ENA-SARCO circa 250 mila e due – Cassa Forense e Inarcassa – intorno a 170 mila iscritti), di casse di medie o piccole dimensioni (dalla CIPAG circa con 95 mila iscritti alla Cassa del Notariato con meno di 5 mila iscritti).

Nel lavoro parlamentare svolto dalla Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale sono emerse le criticità di questo assetto così frammentato.

In particolare l'esistenza di venti enti diversi, implica che ognuno abbia una propria gestione finanziaria e del patrimonio, in alcuni casi secondo un modello di gestione diretta attraverso le strutture amministrative dell'ente, in altri casi secondo una modalità di affidamento in *outsourcing* ad operatori finanziari esterni; le ridotte dimensioni patrimoniali di molte casse riducono il loro peso di contrattazione nella gestione dei rapporti finanziari sul mercato, e rende difficile accrescere la trasparenza delle scelte finanziarie, considerando peraltro che il patrimonio complessivo degli enti previdenziali privati ammonta a circa 70 miliardi di euro e costituisce pertanto una massa finanziaria considerevole, tanto da rendere legittimo definire il settore, dal punto di vista degli investimenti, come la gestione del risparmio previdenziale.

La frammentazione implica poi una indubbia complicazione del contesto operativo e un incremento dei costi di funzionamento (si pensi alla pluralità di organi collegiali esistenti tra tutte le casse, alla tendenza alla elevata consistenza numerica degli organi e alle conseguenti remunerazioni), con la moltiplicazione delle procedure interne e dei rapporti con le autorità pubbliche di controllo. Le stesse procedure di vigilanza e di controllo da parte delle autorità pubbliche sono indubbiamente rese più complesso dovendo moltiplicare per venti enti le medesime attività.

Al proposito va ricordato che il legislatore, sin dal decreto legislativo n. 103 del 1996, all'art. 3, comma 1, lett. a), aveva già espresso un favore per la **costituzione di un modello di ente previdenziale privato «pluricategoriale»**, prevedendolo come prima opzione delle modalità di realizzazione della previdenza privata.

Tale impostazione è stata poi ribadita dall'art. 1, comma 36, della legge 23 agosto 2004, n. 243, che ha ribadito la possibilità degli enti previdenziali privati di accorparsi fra loro, nonché di includere altre categorie professionali similari.

La scelta di favorire l'accorpamento degli enti si colloca dunque in continuità con una tendenza legislativa già esistente, sebbene inattuata.

La Commissione ritiene necessario distinguere gli enti a seconda della loro **natura «monocategoriale» o «pluricategoriale»**.

Per stimolare il processo di accorpamento tra gli enti, che deve avvenire secondo criteri di affinità e similarità delle professioni, spesso connesse tra loro nella pratica professionale o con problemi gestionali analoghi, si prevede il divieto della costituzione di nuovi enti monocategoriali.

Per stimolare il processo di accorpamento su base volontaria da parte degli enti può essere introdotto un regime di tassazione agevolata per gli enti pluricategoriali, idoneo a costituire uno stimolo ad intraprendere tale scelta organizzativa.

L'accorpamento non deve peraltro determinare una confusione tra le gestioni degli iscritti a diversi ordini collegi professionali. Le gestioni e le relative regole e posizioni contributive devono rimanere separate, anche quando la procedura di investimento, ad esempio, è gestita in chiave unitaria e con modalità più efficienti; inoltre nella composizione degli organi direttivi degli enti pluricategoriali devono essere rappresentate tutte le professionalità iscritte.

La soluzione normativa che si propone è pertanto la seguente: «Art. 3 (Struttura degli enti) 1. Sono enti di tipo monocategoriale quelli i cui iscritti appartengono ad un solo ordine o collegio professionale. Fatti salvi quelli di cui al successivo art. 20, non è consentita la costituzione di nuovi enti di tipo monocategoriale. 2. Gli enti di cui al comma 1 possono accorparsi fra loro, nonché includere altre categorie professionali non organizzate in ordini e collegi, disciplinate dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4, che risultino prive di una protezione previdenziale pensionistica obbligatoria; gli atti finalizzati all'accorpamento sono esenti da imposte e da tasse. 3. Al fine di consentire il riordino del settore, di favorire l'accrescimento della solidità economica-finanziaria degli enti e lo sviluppo di sinergie gestionali a tutela degli interessi degli iscritti, l'accorpamento di cui al precedente comma 2 avviene con la finalità di riunire professionalità similari e tra loro professionalmente interconnesse. 4. Sono enti di tipo pluricategoriale quelli i cui iscritti appartengono a più ordini o collegi professionale o alle professioni di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4, aventi carattere simile e tra loro professionalmente interconnesse. 5. Gli enti di tipo pluricategoriale, anche costituiti ai sensi delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, devono in ogni caso garantire: a) un'adeguata rappresentanza nei propri organi statuari di ciascuna categoria professionale inclusa; b) una specifica gestione separata, per ciascuna categoria professionale inclusa, dei contributi ricevuti e delle prestazioni erogate, ferma restando l'utilizzazione comune delle strutture organizzative dell'ente; c) il mantenimento delle regole specifiche in tema di contribuzione previdenziale e di trattamenti forniti, propri di ciascun ente attualmente operante come ente di tipo categoriale. 6. Agli enti di cui al comma 4 si applicano le disposizioni dell'art. 16, comma 3.»

L'autonomia organizzativa degli enti si sostanzia nei **poteri normativi e degli atti di organizzazione**. La Commissione ritiene necessario che circa la **struttura organizzativa interna** sia disciplinato il contenuto dello statuto, per il quale si rinvia all'art. 16 del codice civile che disciplina le associazioni e fondazioni, e dei regolamenti. La soluzione normativa che si propone è pertanto la seguente: «Art. 4 (*Atti normativi e di organizzazione*) 1. Lo statuto è redatto ai sensi dell'art. 16 del codice civile. 2. I regolamenti disciplinano: a) le modalità di attuazione dello statuto; b)

la disciplina dei contributi e delle prestazioni; c) le regole di contabilità e di redazione dei bilanci di esercizio e preventivi; d) le modalità di elezione dei componenti dei rispettivi organi di amministrazione e di controllo, i rispettivi poteri e il contenuto del requisito di professionalità; e) i criteri e i limiti negli investimenti delle risorse gestite nell'interesse degli iscritti; f) le modalità di assegnazione, tramite procedure di evidenza pubblica secondo le norme del Codice dei contratti, di lavori, servizi e forniture; g) la responsabilità amministrativa dei componenti degli organi di gestione; h) la disciplina dei casi di conflitto di interessi; i) le modalità di attivazione del procedimento amministrativo e di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi.»

Per quanto concerne la **struttura organizzativa interna** delle casse dall'approfondimento svolto in Commissione, è emersa l'opportunità di prevedere misure per una riduzione quantitativa degli organi gestionali, fatta salva la piena rappresentatività delle categorie interessate. Ciò al fine di rendere più snelle ed efficienti le gestioni e meno oneroso il funzionamento delle Casse. Sulla base dell'analisi della situazione oggi esistente e delle disfunzioni talvolta registratesi circa l'eccessiva consistenza degli organi e sui relativi costi di gestione, si propone pertanto di favorire lo snellimento operativo e l'economicità di gestione degli enti, prevedendo che i consigli di amministrazione debbano avere un numero non superiore a 5 componenti, compreso il Presidente. Unica deroga a tale norma è, per gli enti pluricategoriali, la possibilità di incrementare il numero di componenti il consiglio al fine di garantire rappresentanza a tutti gli ordini e collegi professionali iscritti all'ente. Si prevede poi che eventuali ulteriori organismi debbano operare nell'ambito del consiglio di amministrazione, come sue articolazioni, riservando ad eventuali apporti consulenziali, la necessità di contributi professionali ulteriori, escludendo la costituzione di ulteriori organismi all'interno degli enti. Anche per le componenti assembleari si stabilisce un numero massimo di 40 componenti, assicurando la rappresentanza per ciascuna regione e tenendo conto della consistenza numerica degli iscritti su base territoriale. Altra misura finalizzata a rendere più efficienti i controlli è quella di prevedere un divieto di nomina di rappresentanti ministeriali nei collegi sindacali degli enti, per evitare situazioni di conflitto di interessi tra soggetti che rivestano nel contempo la funzione di controllori e di controllati. La soluzione normativa che si propone è pertanto la seguente: «Art. 5 (*Componenti degli organi*) 1. I componenti degli organi devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dallo statuto e dai regolamenti. La professionalità si considera sussistente qualora essa costituisca un dato caratterizzante l'attività professionale della categoria interessata. 2. Allo scopo di assicurare l'economicità della gestione i consigli di amministrazione dell'ente sono costituiti, al massimo, da 5 componenti, compreso il Presidente; nel suo interno possono essere costituiti comitati consultivi, che possono avvalersi eventualmente di consulenti esterni. 3. Gli enti pluricategoriali devono assicurare l'adeguata rappresentanza a ciascuna catego-

ria professionale di riferimento, secondo le modalità stabilite dallo statuto e dai regolamenti; le categorie professionali non rappresentate all'atto dell'elezione del consiglio di amministrazione, possono richiedere la nomina di un componente in più per ciascuna delle categorie non rappresentate all'atto della costituzione dell'organo. 4. Gli organismi rappresentativi delle articolazioni territoriali non possono essere composti da più di 40 unità, garantendo tuttavia la rappresentanza per ciascuna Regione e tenendo conto della consistenza numerica degli iscritti su base territoriale. 5. Il collegio sindacale è composto di 3 unità. In esso non possono essere nominati dipendenti delle Amministrazioni vigilanti.»

In tema **di criteri di gestione** degli enti previdenziali privati l'obiettivo fondamentale che una riforma normativa deve assicurare è quello della sostenibilità finanziaria delle gestioni. L'interesse pubblico in tale ambito legittima la sussistenza di un **esteso apparato di prescrizioni** volte ad impedire preventivamente il verificarsi di eventuali anomalie gestionali o di problemi per l'equilibrio economico-finanziario degli enti.

La Commissione ritiene pertanto sia necessario individuare i criteri di corretta gestione degli enti e affronta il tema delle irregolarità gestionali che possono determinare illeciti gestionali o situazioni di sofferenza tali da comprometterne la sostenibilità finanziaria.

L'obiettivo della sostenibilità finanziaria e dell'equilibrio di bilancio è perseguito attraverso tre misure fondamentali: il rispetto delle risultanze del bilancio tecnico-attuariale, ai cui equilibri di lungo periodo per la solvibilità dell'ente devono conformarsi le scelte gestionali annuali; il mantenimento di una riserva legale in misura non inferiore a cinque annualità dell'importo delle pensioni in essere; il rispetto dei criteri stabiliti con decreto dei Ministri vigilanti in tema di investimenti finanziaria.

Per tale strumento si rinvia a quanto già previsto dall'art. 14, comma 3, del decreto-legge n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 111/2011 che prevede la determinazione di criteri qualitativi e quantitativi per gli investimenti degli enti, che salva l'autonomia gestionale, risponde alla logica di salvaguardare la solidità patrimoniale degli enti ed evitare il prodursi di situazioni di rischio finanziario. In questo caso il controllo di natura pubblica, che costituisce un limite all'autonomia gestionale degli enti, trae fondamento dall'interesse pubblico ad evitare il prodursi di situazioni di squilibrio finanziario, attesa la rilevanza complessiva degli investimenti dell'intero settore della previdenza privata che gestisce ed investe un patrimonio totale di circa 70 miliardi di euro. In tema di bilancio va precisata la natura civilistica dei documenti contabili, e devono essere introdotte modalità più agevoli per la redazione di un bilancio comparabile con i bilanci pubblici per la sola esigenza di consentire il monitoraggio complessivo dei flussi finanziari del sistema previdenziale. La soluzione normativa che si propone è pertanto la seguente: «Art. 6 (Sostenibilità finanziaria). 1. La gestione economico-finanziaria deve assicurare l'equilibrio di bilancio mediante l'adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico-attuariale, da redigersi con

periodicità almeno triennale. 2. Al fine di consentire agli enti una maggiore efficienza della gestione dei profili di rischio e di rendimento negli investimenti si applicano le previsioni di cui all'art. 14, comma 3 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono individuate le attività di carattere finanziario a medio o lungo termine finalizzate al sostegno di interventi per l'economia, ai fini di quanto disposto dal successivo art. 16, comma 3, nonché le modalità di redazione dei bilanci annuali, da redigersi esclusivamente secondo i vigenti schemi civilistici, e pluriennali di mandato e la quota percentuale delle risorse finanziarie di partecipazione di ciascun ente al Fondo di garanzia di cui all'art. 9. 4. Al fine di consentire il monitoraggio complessivo dei flussi finanziari del sistema previdenziale il Ministero dell'economia e delle finanze predispone uno schema di bilancio redatto secondo criteri pubblicistici, che gli enti sono tenuti a compilare ed inviare esclusivamente per via telematica. 5. I rendiconti annuali degli enti sono sottoposti a revisione contabile indipendente e a certificazione da parte dei soggetti in possesso dei requisiti per l'iscrizione al registro, di cui all'art. 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 395. 6. La riserva legale, al fine di assicurare la continuità nell'erogazione delle prestazioni, deve essere garantita in misura non inferiore a cinque annualità dell'importo delle pensioni in essere.»

La **legittimità della gestione**, valutata in rapporto al rispetto delle prescrizioni di legge, dell'autonomia statutaria e regolamentare degli enti e delle prescrizioni contenute nei decreti dei Ministri vigilanti, costituisce elemento rilevante e limitativo dell'autonomia degli enti, consentendo, nel caso di gravi violazioni imputabili agli organi direttivi, l'avvio di una procedura per la sospensione degli organi direttivi, l'eventuale loro sostituzione e la nomina di un Commissario straordinario, il quale adotta i provvedimenti necessari per salvaguardare la legittimità e la correttezza della gestione. La soluzione normativa che si propone è pertanto la seguente: «Art. 7 (Situazione di anomalie gestionali) 1. Nel caso di gravi violazioni di legge, dello statuto, dei regolamenti interni o dei decreti ministeriali di cui al presente Testo Unico afferenti la corretta gestione dell'ente, imputabili agli organi direttivi e accertate dalla COVIP sulla base dell'attività di vigilanza di cui agli artt. 11 e 12, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è nominato un Commissario straordinario, il quale adotta i provvedimenti necessari per salvaguardare la legittimità e la correttezza della gestione; sino all'adozione di tali provvedimenti sono sospesi tutti i poteri degli organi degli enti. 2. In caso di gravi violazioni, entro sei mesi dalla nomina, il Commissario straordinario avvia e conclude la procedura per rieleggere gli amministratori dell'ente stesso, secondo le previsioni dello statuto.»

Anche il caso di **grave disavanzo economico-finanziario** deve consentire l'intervento pubblico, portando ad un commissariamento dell'ente e nei casi di accertata impossibilità, per tre esercizi finanziari consecutivi, a raggiungere il riequilibrio dei conti e alla successiva liquidazione dello stesso. La soluzione normativa che si propone è pertanto la seguente: «Art. 8 (Situazione di disavanzo economico-finanziario) 1. In caso di grave disavanzo economico-finanziario e patrimoniale, accertato dalla COVIP sulla base dell'attività vigilanza di cui agli artt. 11 e 12, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è nominato un commissario straordinario, il quale adotta i provvedimenti necessari per il riequilibrio della gestione; sino al ristabilimento dell'equilibrio finanziario sono sospesi tutti i poteri degli organi degli enti. 2. Qualora, dopo tre esercizi finanziari di gestione commissariale, sia accertata l'impossibilità di provvedere al riequilibrio finanziario dell'ente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è nominato un commissario liquidatore, al quale sono attribuiti i poteri previsti dalle norme vigenti in materia di liquidazione coatta, in quanto applicabili.»

Nel caso di situazioni di grave crisi economica è opportuno prevedere l'istituzione di **un Fondo di garanzia tra gli enti**, senza oneri o garanzie pubbliche a carico del bilancio dello Stato. Il fondo è previsto come sistema di mutualità tra tutti gli enti previdenziali privati, nella forma di un accantonamento che in caso di non utilizzo rimane a bilancio di ciascun ente, sotto forma di accantonamento, nella percentuale decisa con decreto dei Ministeri vigilanti, che disciplina anche le modalità di erogazione dello stesso. La norma risponde alla logica di garantire la solidità complessiva del settore e si iscrive nella filosofia complessiva di una riforma che si propone di stimolare, su base volontaria, la formazione di accorpamenti tra enti e la costituzione di grandi enti previdenziali, in grado di gestire efficacemente le risorse e aumentare la solidità degli stessi nell'interesse esclusivo degli iscritti. La soluzione normativa che si propone è pertanto la seguente: «Art. 9 (Fondo di garanzia tra gli enti) 1. Al fine di assicurare la stabilità finanziaria degli enti, nell'interesse degli iscritti, è istituito un Fondo di garanzia tra gli enti, gestito dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. 2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono determinati i criteri e le modalità degli interventi del Fondo di garanzia per i casi di grave disavanzo economico-finanziario di un ente, nonché l'entità delle contribuzioni dovute, in rapporto all'ammontare delle risorse assistite dalla garanzia. 3. Ciascun ente riserva una quota delle risorse finanziarie gestite quale partecipazione al Fondo di garanzia, nella misura stabilita con il decreto di cui all'art. 6, comma 3. Le quote sono accantonate nei bilanci dei singoli enti e rimangono nella loro disponibilità sino all'eventuale utilizzo da parte del Fondo, di-

sposto con provvedimento del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.»

Un aspetto importante emerso nell'attività della Commissione è quello della necessità di prevedere un **sistema di controlli e di vigilanza pubblica** più incisivo rispetto alla normativa vigente, ma al tempo stesso opportunamente semplificati.

I controlli attuali prevedono una pluralità di Ministeri vigilanti – oltre al Ministero del lavoro e al Ministero dell'economia anche alcuni Ministeri di settore – con una tipologia di controlli incentrati sul controllo degli atti più che sulla gestione e con una sottovalutazione del profilo di vigilanza, che non riesce ad essere effettuata efficacemente a livello ministeriale, essendo il ruolo attuale della COVIP troppo limitato; ad essi si aggiungono il controllo della Corte dei conti, che invia referto sulla gestione degli enti al Parlamento e i controlli interni del collegio sindacale e degli incaricati della revisione legale. Nell'analisi approfondita condotta nella attuale legislatura dalla Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, è emerso con chiarezza come il sistema attuale sia inefficace dal punto di vista della sorveglianza sul settore e inefficiente per la lentezza dei tempi e la proliferazione irragionevole del numero dei controlli.

La Commissione ritiene sia necessario prevedere al proposito una chiara ripartizione tra **attività di vigilanza ed ispettiva**, affidata alla COVIP e tipizzata nelle sue prerogative, e **attività di controllo** affidata a due soli Ministri vigilanti (Economia e Lavoro): di tipo preventivo, nelle forme dell'approvazione o della richiesta di riesame, su una serie di atti essenziali, e di tipo successivo all'insorgenza delle patologie gestionali o finanziarie.

La Commissione ritiene sia necessario affidare alla COVIP il compito di vigilare sulle irregolarità gestionali, che in caso di gravi violazioni può condurre alla già descritta procedura di commissariamento, e anche sulle situazioni di insolvibilità, che nei casi di squilibrio finanziario non superabile conduce al commissariamento e, in ultima analisi, alla liquidazione dell'ente. Nello svolgimento di tale attività la COVIP si muove di propria iniziativa, su richiesta dei Ministeri vigilanti, su segnalazioni pervenute dagli iscritti ai singoli enti o in raccordo con il collegio sindacale e i revisori contabili. La COVIP effettua un riscontro documentale, sulla base delle segnalazioni e dei documenti che gli enti sono tenuti a fornire, su base periodica o su richiesta dell'Autorità in oggetto. Per ovviare a disfunzioni o inefficienze nell'esercizio dei poteri di vigilanza, si ritiene opportuno estendere al collegio sindacale, agli incaricati della revisione legale dei conti e alla COVIP le norme dell'art. 2407 del codice civile, prevedendo la loro responsabilità in solido con gli amministratori degli enti per i fatti o le omissioni commesse da questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se i soggetti deputati alla vigilanza si fossero adoperati in conformità degli obblighi richiesti dalla loro carica. La soluzione normativa che si propone è pertanto la seguente: «Art. 10 (Vigilanza della CO-

VIP) 1. La vigilanza sugli enti è esercitata dalla COVIP, al fine di valutare la sussistenza di eventuali irregolarità gestionali consistenti in violazioni dello statuto, dei regolamenti o di legge, e di prevenire il prodursi di situazioni di insolvibilità tali da compromettere la solidità economico-finanziaria dell'ente. 2. La COVIP esamina le segnalazioni periodiche, su base trimestrale o annuale, i bilanci, nonché ogni altro dato e documento che gli enti, su sua richiesta, sono tenuti a trasmettere, con particolare riguardo al profilo dei costi, dei rendimenti e dei rischi assunti negli investimenti e nella gestione delle risorse finanziarie; le comunicazioni in materia avvengono su base esclusivamente telematica, sulla base delle disposizioni di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179 Codice dell'amministrazione digitale. 3. Il collegio sindacale e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti informano senza indugio la COVIP degli atti o dei fatti conosciuti nell'esercizio dei propri compiti che possano costituire una irregolarità di gestione che determinano una violazione dello statuto, dei regolamenti o di legge, o delle previsioni di cui all'art. 6, comma 2 del presente Testo Unico, ovvero che possano comunque pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario; ai soggetti di cui al primo periodo e ai componenti della COVIP si applicano le disposizioni in tema di responsabilità solidale con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica, ai sensi dell'art. 2407 del codice civile. 4. La COVIP valuta anche segnalazioni ed esposti del medesimo tenore inviate dagli iscritti alle gestioni previdenziali.»

La Commissione ritiene che i **poteri di vigilanza** debbano essere tipizzati e che i modelli utilizzabili, stante la grande rilevanza finanziaria assunta dal risparmio previdenziale, con gli opportuni adattamenti, siano quelli costituiti dal Testo Unico Bancario e dalla normativa vigente in tema di vigilanza della COVIP sui Fondi pensione: in particolar modo il potere di convocazione degli organi, il potere di ispezione, l'invio di lettere contenenti disposizioni di vigilanza. Se la vigilanza conduce all'ottemperanza da parte degli enti interessati e le violazioni riscontrate sono sanabili, il momento di crisi aziendale sofferto dagli enti si intende superato. Viceversa, la COVIP riferisce immediatamente, con modalità di comunicazione telematica, ai Ministeri vigilanti, che decidono in materia, ricorrendo alla già descritta procedura di commissariamento o liquidazione o all'attivazione del Fondo di garanzia. La soluzione normativa che si propone è pertanto la seguente: «Art. 11 (Poteri di intervento della COVIP) 1. La COVIP può: a) convocare gli organi direttivi, il collegio sindacale e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; b) effettuare ispezioni presso gli enti, sulla base delle risultanze dell'analisi cartolare, su richiesta dei Ministeri competenti o di propria iniziativa in relazione a specifiche problematiche emerse che necessitano di iniziative urgenti, richiedendo in tal caso l'esibizione di documenti e degli atti ritenuti necessari; c) inviare lettere contenenti disposizioni di vigilanza, nelle quali si rappresentano analiticamente agli organi degli enti le anomalie riscon-

trate e si indicano le linee sulle quali gli organi stessi devono intervenire per sanare le problematiche individuate, fissando un termine entro il quale devono essere adottate le relative iniziative; 2. In caso di inottemperanza a quanto previsto dal comma 1, lettera c), ovvero di accertate violazioni dello statuto, dei regolamenti, di norme di legge o delle previsioni di cui all'art. 6, commi 2 e 3 del presente Testo Unico, che, per la loro natura, non siano sanabili, nonché di problemi concernenti la solidità economico-finanziaria dell'ente, la COVIP informa immediatamente, per via telematica, le competenti Direzioni generali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e al Ministero dell'economia e delle finanze, per i provvedimenti di loro competenza, ai sensi dei precedenti articoli 7, 8 e 9 del presente Testo Unico. 3. La COVIP invia entro il 31 luglio, ai citati Ministeri e alla Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, di cui all'art. 56, comma 2, lettera a) della legge 9 marzo 1989, n. 88, una relazione sull'andamento gestionale di ciascun ente, con particolare riferimento alla solidità economico-finanziaria.»

L'attività di controllo, come detto, è affidata ai **Ministeri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali**.

I controlli di tipo preventivo, prevedono l'approvazione di un numero limitato ma essenziale di atti: lo statuto, i regolamenti e le delibere relative a contributi e prestazioni. In questo caso l'autonomia degli enti trova un limite insuperabile nella necessità di dotare gli enti di un quadro di regole essenziali di funzionamento in grado di garantire la piena legittimità dell'azione svolta e nell'interesse degli iscritti a vedere garantite le prestazioni previdenziali.

È poi attivabile da parte dei Ministeri la motivata richiesta di riesame agli enti, che costituisce una forma di ulteriore approfondimento tematico e di responsabilizzazione degli enti, ma che non limita la loro autonomia, in quanto gli stessi possono superare i rilievi mediante riapprovazione degli atti in oggetto: i bilanci, le delibere sugli investimenti e contenenti criteri direttivi generali o su contributi integrativi. In questo caso la normativa civilistica e penalistica sui documenti contabili e i meccanismi di controllo in caso di delibere che determinino gravi violazioni gestionali o insolvibilità finanziarie suggeriscono di spostare *ex post* un eventuale ulteriore intervento pubblico.

Il controllo è esercitato su base paritaria dai due Ministeri vigilanti, essendo le materie più specificatamente previdenziali e quelle finanziarie intimamente connesse tra loro. Sono previsti tempi certi brevi e il meccanismo del silenzio-assenso per ovviare al problema della lentezza dei controlli. La soluzione normativa che si propone è pertanto la seguente: «Art. 12 (Controlli dei Ministeri competenti) 1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, approva gli atti di cui al comma 2, entro sessanta giorni dall'invio dei relativi schemi da parte degli enti, decorsi i quali gli atti si intendono approvati e divengono immediatamente esecutivi; in caso di osservazioni da

parte dei Ministeri vigilanti l'approvazione definitiva o il rigetto della stessa deve intervenire nei successivi trenta giorni dal ricevimento delle nuove deliberazioni. 2. Sono soggetti ad approvazione ministeriale i seguenti atti: a) lo statuto e i regolamenti, nonché le relative integrazioni o modificazioni; b) le delibere relative a contributi e prestazioni. 3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può formulare osservazioni sugli atti di cui al comma 4, richiedendo motivata richiesta di riesame, entro sessanta giorni dall'invio dei relativi schemi da parte degli enti, decorsi i quali gli atti si intendono approvati e divengono immediatamente esecutivi; gli enti possono riapprovarli con motivata decisione definitiva. 4. Sono soggetti a motivata richiesta di riesame i seguenti atti: a) i bilanci preventivi e consuntivi e le note di variazione al bilancio; b) i criteri di individuazione e di ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti; c) le delibere contenenti criteri direttivi generali; d) le delibere di cui all'art. 14, comma 3. 5. In caso di violazioni di legge afferenti la corretta gestione e di situazione di disavanzo economico-finanziario si applicano, rispettivamente, gli artt. 7, 8 e 9.»

Alla funzione di vigilanza concorrono anche la **Corte dei conti e la Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale**, con ambiti precisi e non sovrapponibili a quelli di spettanza amministrativa: la Corte riferisce con referto al Parlamento sull'andamento complessivo della gestione degli enti; la Commissione parlamentare svolge l'importante funzione di vigilanza in sede politica, al fine di verificare l'efficienza del complessiva del settore, in relazione, in particolare, alle esigenze degli utenti, all'equilibrio delle gestioni, all'utilizzo dei fondi disponibili, anche con finalità di finanziamento dell'economia, e il ruolo della compatibilità della previdenza privata nel quadro dell'equilibrio complessivo dell'intero settore previdenziale ed assistenziale. A tal fine la Commissione si raccorda con la COVIP, con i Ministeri vigilanti, cui può inviare relazioni complessive sul settore o su singoli enti, con la Corte dei conti e può acquisire documenti e informazioni dagli enti, potendo convocare in audizione gli organi direttivi degli stessi. La soluzione normativa che si propone è pertanto la seguente: «Art. 13 (Vigilanza parlamentare) 1. La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, di cui all'art. 56, comma 2, lettera a) della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni esercita il controllo parlamentare sull'attività degli enti, al fine di verificare l'efficienza del complessiva del settore, in relazione, in particolare, alle esigenze degli utenti, all'equilibrio delle gestioni, all'utilizzo dei fondi disponibili, anche con finalità di finanziamento dell'economia, e il ruolo della compatibilità della previdenza privata nel quadro dell'equilibrio complessivo dell'intero settore previdenziale ed assistenziale. 2. A tal fine la Commissione: a) acquisisce dalla COVIP informazioni e documenti in merito all'attività ispettiva svolta; b) acquisisce documenti e informa-

zioni dagli enti e può convocare in audizione gli organi direttivi; c) acquisisce informazioni e documenti dai Ministeri vigilanti; d) invia relazioni complessive sul settore o su singoli enti ai Ministeri vigilanti, per i provvedimenti di propria competenza. 3. La Corte dei conti esercita il controllo generale sulla gestione degli enti, per assicurare la legalità e l'efficacia, e riferisce annualmente al Parlamento; la Commissione di cui al comma 1 esamina il relativo referto.»

La Commissione ritiene necessario riguardare gli **obblighi di contribuzione e il diritto alle prestazioni** per gli iscritti, con un contenuto più ricognitivo che innovativo rispetto alla previgente normativa. Oltre al prelievo obbligatorio è mantenuta la possibilità di contributi integrativi, che possono essere destinati all'incremento dei montanti individuali. La soluzione normativa che si propone è pertanto la seguente: «Art. 14 (Obbligo di contribuzione a carico degli iscritti) 1. Gli iscritti agli albi o elenchi di cui all'art. 1, comma 1, del presente Testo Unico, sono iscritti automaticamente all'ente e sono tenuti ad effettuare i relativi adempimenti contributivi, ivi compreso il contributo integrativo a carico dell'utenza, nelle misure e alle scadenze stabilite. 2. L'aliquota contributiva, ferma la totale deducibilità fiscale del contributo, è stabilita con delibera degli organi direttivi degli enti e può essere modulata anche in misura differenziata, con facoltà di opzione degli iscritti. 3. Gli enti possono deliberare l'introduzione di un contributo integrativo a carico dell'utenza che si avvale delle attività professionali degli iscritti; la delibera, che è approvata dai Ministeri vigilanti, ne stabilisce la misura, nella percentuale compresa tra il 2 e il 5 per cento del fatturato lordo, ed il relativo importo è riscosso direttamente dall'iscritto medesimo all'atto del pagamento, previa evidenziazione del relativo importo nella fattura. 4. Al fine di migliorare i trattamenti pensionistici degli iscritti gli enti possono destinare parte del contributo integrativo all'incremento dei montanti individuali, garantendo l'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario degli enti, previa delibera degli organi direttivi, sottoposta all'approvazione dei Ministeri vigilanti, che valutano la sostenibilità della gestione complessiva e le implicazioni in termini di adeguatezza delle prestazioni.»

Dal punto di vista delle prestazioni, è opportuno mantenere la possibilità di fornire prestazioni pensionistiche sia di **natura complementare che di natura assistenziale**.

Da un punto di vista delle prestazioni erogate gli enti previdenziali privati forniscono attualmente trattamenti previdenziali obbligatori in forma sostitutiva rispetto alla previdenza pubblica; fanno eccezione a tale quadro l'ENASARCO, che eroga solo prestazioni aventi natura di previdenza complementare ma con carattere obbligatorio, che si aggiunge a quanto previsto dalla legge n. 613 del 1966, e l'ONAOSI, che non eroga pensioni ma solo prestazioni di natura assistenziale per gli orfani delle professioni mediche e veterinarie. Per tale motivo, al fine di rendere omogeneo il settore si ritiene opportuno prevedere la soppressione della ge-

sione separata presso l'INPS relativa agli agenti e rappresentanti di commercio e il suo trasferimento in capo all'ENASARCO. La soluzione normativa che si propone è pertanto la seguente: »Art. 15 (*Prestazioni a favore degli iscritti*) 1. Gli iscritti godono del diritto ai trattamenti pensionistici per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti. 2. Ai fini della determinazione delle prestazioni di cui al comma 1 si applica il sistema di calcolo contributivo, secondo le modalità di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, con aliquota di finanziamento non inferiore a quella di computo. 3. Prestazioni pensionistiche di natura complementare possono essere istituite in favore degli iscritti, con l'obbligo della gestione separata, ai sensi ed in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 recante «Disciplina delle forme pensionistiche complementari», e successive modificazioni e integrazioni. 4. Gli enti possono istituire prestazioni di natura assistenziale, anche a carattere solidaristico, in favore degli iscritti, ivi comprese forme di integrazione del reddito per sospensione o per cessazione dell'attività professionale e forme di tutela sanitaria integrativa, nel rispetto degli equilibri finanziari di ogni singola gestione. 5. La Gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, relativamente agli agenti e dei rappresentanti di commercio di cui agli articoli 1742 e 1752 del codice civile, istituita presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, ai sensi della legge 22 luglio 1966, n. 613, è trasferita presso l'ENASARCO, con le modalità stabilite con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Testo Unico. Le relative posizioni contributive degli iscritti sono ricongiunte con quelle gestite dall'ENASARCO, senza oneri a carico degli iscritti. Dalla data di conferimento della gestione separata le pensioni di invalidità, vecchiaia e per i superstiti degli agenti e dei rappresentanti di commercio sono erogate dall'ENASARCO.»

La Commissione ritiene necessario rivedere la disciplina del **trattamento fiscale, nel senso di** armonizzare la tassazione della previdenza privata con quella dei Fondi pensione. Tale principio è già presente nella legislazione vigente, segnatamente dal comma 6-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, che aveva previsto che la tassazione dei redditi di natura finanziaria degli enti previdenziali privati fosse armonizzata, a decorrere dal 2017, alla disciplina relativa alle forme pensionistiche e complementari di cui all'art. 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

La tassazione della previdenza privata è riconducibile quindi ad un modello di tassazione ETT (Esente; Tassato; Tassato) e non al sistema di tassazione EET (Esente; Esente; Tassato), che pure, per la previdenza complementare è il sistema più diffuso a livello europeo. La situazione della finanza pubblica, anche in rapporto agli impegni del Patto di stabilità comunitario, non rende oggi praticabile tale soluzione, che potrebbe essere

adottata in futuro in occasione di una rivisitazione complessiva del settore previdenziale che coinvolga anche la previdenza complementare.

In particolare:

a) per la **fase di accantonamento**, derivante dai versamenti contributivi, si applicano l'art. 8, comma 4 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e l'art. 38, comma 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in rapporto all'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che prevedono, per la previdenza complementare, che i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, alle forme di previdenza complementare, siano deducibili dal reddito complessivo per un importo non superiore ad euro 5.164,57; i contributi versati dal datore di lavoro usufruiscono altresì delle medesime agevolazioni contributive di cui all'articolo 16; ai fini del computo del predetto limite di euro 5.164,57 si tiene conto anche delle quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di cui all'articolo 105, comma 1, del citato TUIR;

b) per la **fase di accumulazione patrimoniale**, derivante dal risultato economico-finanziario degli investimenti effettuati dai singoli enti, si applica la tassazione prevista per i Fondi pensione dall'art. 17, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dall'articolo 2, comma 24, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, con applicazione di imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella **misura del 20 per cento**, che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta. Si ricorda, viceversa, che la tassazione vigente per la previdenza privata, per le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è stabilita al 26 per cento dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Tale normativa riconosce agli enti previdenziali privati un credito di imposta pari alla differenza tra l'ammontare delle ritenute e imposte sostitutive applicate nella misura del 26% sui redditi di natura finanziaria per il periodo che va dal 1° luglio al 31 dicembre 2014, e l'ammontare di tali ritenute e imposte sostitutive computate nella misura del 20%.

c) per la **fase di erogazione delle prestazioni**, le relative somme sono soggette all'ordinaria imposizione progressiva al momento della percezione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Non sono modificate le norme sulle tassazioni IRES ed IMU, ma la Commissione ritiene necessario, in considerazione della natura giuridica privata degli enti previdenziali, consentire la **deducibilità dell'IVA** secondo le norme vigenti per i beni strumentali e di investimento.

Non sono più previsti i meccanismi di credito d'imposta attualmente vigenti, a parziale compensazione dell'alto livello dell'aliquota di tassazione.

La Commissione ritiene sia necessaria per gli **enti di tipo pluricategoriale**, un'agevolazione per la tassazione dell'imposta sostitutiva di cui alla precedente lettera b), fissando l'aliquota al 15 per cento invece del 26 per cento, al fine di stimolare il processo di accorpamento degli enti, utilizzando lo stimolo fiscale come strumento incentivante. Analoga agevolazione è prevista per gli enti che investano parte del proprio attivo economico in attività a favore dell'economia reale del Paese.

Tale ipotesi è stata elaborata nella Relazione *«Iniziative per l'utilizzo del risparmio previdenziale complementare a sostegno dello sviluppo dell'economia reale del Paese»* approvata dalla Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, approvata in Commissione il 9 luglio 2014 e poi dall'Assemblea della Camera il 3 dicembre 2014.

Successivamente con la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), art. 1, commi da 91 a 94, era stato previsto, nell'ambito di un plafond annuale di 80 milioni di euro, la corresponsione di un credito di imposta per attività di carattere finanziario a medio o lungo termine relativi a investimenti nell'economia reale. Il credito d'imposta è pari alla differenza tra l'ammontare delle ritenute e imposte sostitutive applicate nella misura del 26 per cento sui redditi di natura finanziaria dichiarate e certificate dai soggetti intermediari o dagli enti previdenziali medesimi e l'ammontare di tali ritenute e imposte sostitutive computate nella misura del 20 per cento, che era l'ammontare della tassazione prima dell'incremento della stessa recato dalla stessa legge, a condizione che i proventi assoggettati alle ritenute e imposte sostitutive siano investiti in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine individuate con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Successivamente tale normativa è stata abrogata dall'art. 1, comma 96, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che ha introdotto un nuovo regime di agevolazione fiscale (commi 88 e seguenti), che il comma 4 dell'art. 16 del presente Testo Unico mantiene. La Commissione ritiene sia necessario, in particolare, prevedere la detassazione al 15 per cento, degli utili derivanti dai soli investimenti finanziari nell'economia reale, con finalità di incentivazione dell'impiego dei patrimoni delle casse per investimenti infrastrutturali di lungo periodo a sostegno dell'economia del Paese, ad esempio, per investimenti a favore della ricerca o di innovazione tecnologica. La soluzione normativa che si propone è pertanto la seguente: *«Art. 16 (Trattamento fiscale) 1. In attuazione di quanto già previsto dal comma 6-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, la tassazione dei redditi di natura finanziaria degli enti è armonizzata, a decorrere dal 2017 alla disciplina relativa alle forme pensionistiche e complementari di cui all'art. 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. A tal fine: a) per la fase di accantonamento, derivante dai versamenti contributivi, si applicano l'art. 8, comma*

4 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e l'art. 38, comma 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in rapporto all'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; b) per la fase di accumulazione patrimoniale, derivante dal risultato economico-finanziario degli investimenti effettuati dai singoli enti, si applica l'art. 17, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, con applicazione di imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20 per cento, che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta; c) per la fase di erogazione delle prestazioni, le relative somme sono soggette all'imposizione progressiva al momento della percezione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 2. Ferma restando l'applicazione della tassazione IRES ai sensi dell'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e delle tassazioni sugli immobili ai sensi dell'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, agli enti non si applica l'art. 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ed è consentita, in qualità di persone giuridiche di diritto privato, la deducibilità dell'IVA nei limiti generali previsti dalla vigente normativa. 3. Agli enti di tipo pluricategoriale si applica l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui al comma 2, lett. b) del comma 1 del presente articolo, nella misura del 15 per cento. 4. Agli enti di cui al successivo art. 20 del presente Testo Unico si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 88 e seguenti della legge 11 dicembre 2016, n. 232.»

La Commissione ritiene sia necessario, infine, prevedere la detassazione al 15 per cento, degli utili derivanti dai soli **investimenti finanziari nell'economia reale**, con finalità di incentivazione dell'impiego dei patrimoni delle casse per investimenti infrastrutturali di lungo periodo a sostegno dell'economia del Paese, ad esempio, per investimenti a favore della ricerca o di innovazione tecnologica. La soluzione normativa che si propone è pertanto la seguente: »Art. 17 1. Il regime fiscale di cui all'art. 16, comma 3 si applica anche agli enti che effettuino investimenti in attività di carattere finanziario a lungo termine, limitatamente agli stessi, concernenti prevalentemente nell'elaborazione o realizzazione di progetti relativi a settori infrastrutturali turistici, culturali, ambientali, idrici, stradali, ferroviari, portuali, aeroportuali, sanitari, immobiliari pubblici non residenziali, delle telecomunicazioni, compresi quelle digitali, e della produzione e trasporto di energia. 2. Le modalità attuative di cui al comma precedente sono individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.»

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Mercoledì 24 maggio 2017

Plenaria

Presidenza del Presidente
Alessandro BRATTI

La seduta inizia alle ore 8,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Alessandro BRATTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione del direttore generale di Arpa Lazio, Marco Lupo
(Svolgimento e conclusione)

Alessandro BRATTI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del direttore generale di Arpa Lazio, Marco Lupo, che ringrazia della presenza.

Marco LUPO, *direttore generale di Arpa Lazio*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, le senatrici Paola NUGNES (*M5S*), Laura PUPPATO (*PD*), i deputati Stefano VIGNAROLI (*M5S*), nonché Alessandro BRATTI, *presidente*.

Marco LUPO, *direttore generale di Arpa Lazio*, risponde ai quesiti posti.

Alessandro BRATTI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione. Sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 9,30, è ripresa alle ore 14.

Audizione del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Velletri, Francesco Prete

(Svolgimento e conclusione)

Alessandro BRATTI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Velletri, Francesco Prete, accompagnato dal dottor Luigi Paoletti, sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Velletri, e dal capitano del NOE di Roma, Marco Cavallo, che ringrazia della presenza.

Francesco PRETE, *procuratore della Repubblica presso il tribunale di Velletri*, svolge una relazione.

Luigi PAOLETTI, *sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Velletri*, fornisce una precisazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori Laura PUPPATO (*PD*), Massimo CERVellini (*Misto SI-SEL*), i deputati Chiara BRAGA (*PD*), Stefano VIGNAROLI (*M5S*), Alberto ZOLEZZI (*M5S*), nonché Alessandro BRATTI, *presidente*.

Francesco PRETE, *procuratore della Repubblica presso il tribunale di Velletri*, Luigi PAOLETTI, *sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Velletri*, Marco CAVALLLO, *capitano del NOE di Roma*, rispondono ai quesiti posti.

Alessandro BRATTI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,25.

COMITATO PARLAMENTARE per la sicurezza della Repubblica

Mercoledì 24 maggio 2017

Plenaria

293^a Seduta

Presidenza del Presidente
STUCCHI

La seduta inizia alle ore 15,30.

Audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI)

Il Comitato procede all'audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), generale Mario PARENTE, il quale svolge una relazione su cui intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, il presidente STUCCHI (*LN-Aut*), i senatori CASSON (*Art.1-MDP*), CRIMI (*M5S*), Giuseppe ESPOSITO (*Misto-UDC*), MARTON (*M5S*) e Paolo ROMANI (*FI-PdL XVII*) e i deputati TOFALO (*M5S*) e VILLECCO CALIPARI (*PD*).

SUI LAVORI DEL COMITATO

Al termine della audizione in titolo, il PRESIDENTE rende alcune comunicazioni sull'organizzazione dei lavori. Intervengono in merito i senatori CRIMI (*M5S*), Giuseppe ESPOSITO (*Misto-UDC*) e MARTON (*M5S*) e i deputati GUERINI (*PD*) e VILLECCO CALIPARI (*PD*).

La seduta termina alle ore 17,45.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince**

Mercoledì 24 maggio 2017

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 24

Presidenza del Presidente
LAI

Orario: dalle ore 12,40 alle ore 13,45

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE informa sulla programmazione dei lavori e delle prossime audizioni della Commissione.

Intervengono i senatori FILIPPI (*PD*), PAGLINI (*M5S*), URAS (*Misto*), CAPPELLETTI (*M5S*) e MUSSINI (*Misto*), cui replica il PRESIDENTE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul femminicidio, nonché su ogni forma
di violenza di genere

Mercoledì 24 maggio 2017

Plenaria

4^a Seduta

Presidenza della Presidente
PUGLISI

La seduta inizia alle ore 13,02.

Audizione della dottoressa Maria Gabrielli Moscatelli, presidente dell'associazione TELEFONO ROSA, accompagnata dall'avvocato Antonella Faieta

L'ordine del giorno reca l'audizione della dottoressa Maria Gabriella Carnieri Moscatelli, presidente dell'Associazione TELEFONO ROSA, accompagnata dall'avvocato Antonella Faieta e, a seguire, della dottoressa Concetta (Titti) Carrano, presidente dell'Associazione D.iRE, Centri anti-violenza.

La PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario e il resoconto stenografico.

Avverte altresì che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento interno, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e sul canale *web* del Senato.

L'audito e i commissari che ritengano che i loro interventi debbano essere secretati possono chiedere preventivamente in qualsiasi momento la chiusura della trasmissione audio-video e la secretazione dell'audizione o parte di essa, qualora ritengano di riferire alla Commissione fatti o circostanze che non debbano essere divulgati.

Non essendovi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

La PRESIDENTE introduce l'audizione della dottoressa Maria Gabrielli Moscatelli, ricordando il ruolo svolto dall'Associazione TELEFONO ROSA.

La dottoressa CARNIERI MOSCATELLI svolge un'ampia relazione sui compiti svolti dall'associazione e sul quadro normativo nel quale l'attività della medesima si inserisce, sottolineando anche la necessità di alcuni adeguamenti della normativa vigente.

La PRESIDENTE ricorda gli obiettivi della Commissione di inchiesta e sottolinea il contributo che la odierna audizione può apportare.

Il senatore DALLA ZUANNA (PD) pone quesiti e suggerisce un sopralluogo nella sede dell'associazione.

Pongono quindi quesiti anche i senatori RIZZOTTI (FI-PdL XVII), ANITORI (AP-CpE-NCD), FAVERO (PD), PADUA (PD), MINEO (Misto-SI-SEL), FASIOLO (PD), DE PIN (GAL (DI, Id, GS, M, MPL, RI, E-E)) e SCIBONA (M5S).

Dopo che l'avvocato ANTONELLA FAIETA ha fornito ulteriori elementi di valutazione in merito agli aspetti legali e processuali in cui si trova ad operare l'associazione, nonché al più generale quadro normativo di riferimento, la dottoressa CARNIERI MOSCATELLI replica agli intervenuti rispondendo alle domande e fornendo i chiarimenti richiesti.

La PRESIDENTE ringrazia la dottoressa Carnieri Moscatelli e l'avvocato Faieta e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione della dottoressa Concetta Carrano, presidente dell'Associazione D.i.RE, Centri antiviolenza

La PRESIDENTE introduce l'audizione della dottoressa Concetta Carrano, illustrando anche le finalità e l'opera svolta dall'associazione D.i.RE.

La dottoressa CARRANO svolge una relazione sulle attività dei Centri antiviolenza e sulle modalità dell'accoglienza delle vittime, ricostruisce il quadro normativo nazionale e internazionale evidenziandone le problematiche. Affronta quindi il tema dei rapporti con le Regioni e gli Enti locali, soffermandosi quindi sui profili di carattere finanziario.

Pone un quesito il senatore DALLA ZUANNA (PD) al quale la dottoressa CARRANO fornisce risposta.

La PRESIDENTE, acquisita la disponibilità della dottoressa Carrano a trasmettere documentazione e risposte scritte con riferimento ad eventuali ulteriori quesiti che la Commissione intendesse rivolgere, nonché ad una ulteriore audizione che dovesse essere concordata in sede di Ufficio di Presidenza ringrazia la dottoressa e dichiara conclusa l'audizione.

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

La PRESIDENTE avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani, giovedì 25 maggio, alle ore 14.

Saranno ascoltate in libera audizione la professoressa Viviana Langer, docente di Psicologia clinica presso l'Università «La Sapienza» di Roma e la dottoressa Vittoria Tola, presidente dell'Associazione UDI – Unione Donne in Italia.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

La PRESIDENTE avverte che al termine della seduta di domani è convocato L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, per la programmazione dei lavori, in particolare con riferimento alle audizioni da svolgere e ad ulteriori proposte di nomina di consulenti.

La seduta termina alle ore 14,51.